

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III-IV Camera e 3 ^a -4 ^a Senato) ..	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)	»	12
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	13
GIUSTIZIA (II)	»	36
DIFESA (IV)	»	39
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	43
FINANZE (VI)	»	60
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	62
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	73
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	87
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	106
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	107

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto+Europa-Centro Democratico: Misto+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-MAIE; Misto-Sogno Italia-10 Volte Meglio: Misto-SI-10VM.

AFFARI SOCIALI (XII)	<i>Pag.</i>	109
AGRICOLTURA (XIII)	»	113
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	120
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	126
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	127
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	129
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI	»	133
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	135

COMMISSIONI RIUNITE

**III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) della Camera dei deputati
e 3^a (Affari esteri, emigrazione) e 4^a (Difesa) del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame della Deliberazione Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2) e della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2)

3

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2019.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame della Deliberazione Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni

internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2) e della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2).

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 14.05.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare. C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta (<i>Esame e rinvio</i>)	4

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente della IV Commissione Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare.

C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta.

(*Esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Giovanni RUSSO (M5S), *relatore per la IV Commissione*, riferisce che le proposte di legge abbinate C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta sono entrambe volte a modificare la nozione di reato militare prevista dall'articolo 37 del codice penale militare in tempo di pace, di cui al Regio decreto n. 303 del 1941, comprendendovi fattispecie allo stato sanzionate dal diritto penale comune nell'intento di ampliare la giurisdizione penale militare.

Ricorda che la giurisdizione speciale militare è prevista dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione che demanda al legislatore la definizione di « reato militare ». Essa, in forza di tale norma costituzionale, è subordinata a un duplice limite: uno di natura oggettiva, rappresentato dal fatto che ne formano oggetto esclusivamente i reati militari; l'altro di ordine soggettivo, costituito dall'appartenenza alle Forze armate degli autori dei reati, i quali, pertanto, devono trovarsi in effettivo servizio attuale alle armi.

Sottolinea, quindi, che l'intervento normativo in esame incide, dunque, sull'articolo 37 del codice penale militare in tempo di pace (c.p.m.p.), riconsiderando il confine tra la giurisdizione ordinaria e

quella militare e facendo corrispondere alla giurisdizione militare la presenza dell'interesse militare nel fatto e in tutte le sue circostanze. Vengono, infatti, definiti « reati militari » i reati che manifestano un carattere di offensività qualificato dalla presenza di elementi peculiari, considerati in rapporto agli interessi militari stessi.

Viene inoltre evidenziato, in entrambe le relazioni illustrative, come le modifiche proposte contribuirebbero a promuovere l'efficienza e l'economicità del sistema giudiziario. Si eviterebbero duplicazioni di procedimenti e al contempo si ridurrebbe l'enorme contenzioso che grava sul giudice ordinario, riequilibrando il carico di lavoro dei magistrati militari, oggi di fatto sottoutilizzati. Tanto più che a seguito delle riforme intervenute nel tempo, viene sottolineato, l'ordinamento giudiziario militare è stato assimilato, quanto a struttura e a garanzie di autonomia e indipendenza, a quello dei magistrati ordinari.

Ricorda in proposito che a seguito del riassetto normativo avvenuto con l'emanazione del Codice dell'ordinamento militare sono confluite nel decreto legislativo n. 66 del 2010 anche una serie di disposizioni relative all'ordinamento giudiziario militare di pace, ivi comprese le disposizioni della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) per effetto delle quali: sono stati ridotti da 9 a 3 i tribunali militari e le procure militari (oggi, infatti, rimangono il tribunale militare e la procura militare di Verona; il tribunale militare e la procura militare di Roma; il tribunale militare e la procura militare di Napoli, mentre sono stati soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo); sono state soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica; il ruolo organico dei magistrati militari è stato fissato in 58 unità.

In relazione al numero e alla tipologia di reati militari perseguiti, segnala che in base ai dati contenuti nell'ultima Relazione inviata al Parlamento sullo stato della disciplina militare e sullo stato del-

l'organizzazione delle Forze armate, relativa all'anno 2017, nel corso del richiamato anno sono state pronunciate 194 sentenze di condanna definitive da parte degli Organi della Giustizia Militare (a fronte delle 307 nel 2016) nei confronti di personale appartenente alle Forze armate.

Tale dato va messo in relazione anche con l'intervento di cui alla legge n. 331 del 2000 che, come è noto, ha disposto la professionalizzazione dello strumento militare italiano, con la graduale sostituzione, al termine di un periodo transitorio, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa. Nel 2000, anno in cui si è disposto il passaggio al modello professionale, le Forze armate italiane erano composte da circa 265 mila uomini, il 44 per cento dei quali costituito da militari di leva; attualmente le Forze armate italiane contano circa 170.588 unità. Osserva, quindi, che la soppressione della leva obbligatoria e la conseguente riduzione della platea degli appartenenti alle Forze armate, ha difatti notevolmente ridotto la necessità di ricorrere alla giurisdizione militare.

Passando all'esame delle due proposte di legge abbinata, segnala che la proposta di legge C. 1242 Cirielli è composta da un solo articolo e interviene sull'articolo 37 del c.p.m.p. ampliando la definizione di reato militare.

La proposta di legge C. 1402 Aresta, composta da 8 articoli, estende anch'essa l'ambito della giurisdizione militare attraverso la modifica dell'articolo 37 c.p.m.p., ma si propone anche altri interventi. In particolare: modifica la fattispecie e ridefinisce le conseguenze penali del reato di peculato militare; introduce nel codice penale militare il reato di utilizzo indebito di carte di credito o di pagamento; rivede le condizioni di procedibilità del reato di ingiuria; modifica la legge sulla Guardia di finanza, estendendo ai fatti di peculato commessi da militari di tale Corpo la disciplina dettata dal codice penale militare di pace; abroga le disposizioni del codice penale militare concernenti alcuni specifici reati.

Passando ora ad un esame più approfondito dell'articolato, si sofferma sull'articolo 1 di entrambe le proposte di legge.

Al riguardo rileva che, fermo restando il contenuto del primo comma del citato articolo 37, che qualifica come reato militare « qualunque violazione della legge penale militare », le due proposte di legge inseriscono ulteriori commi dal contenuto in parte identico.

In particolare, qualificano come reato militare qualunque delitto contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica, la moralità pubblica e il buon costume, la persona o il patrimonio, commesso dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare. La proposta C. 1402 Aresta qualifica, altresì, come reati militari anche i suddetti delitti commessi « a causa del servizio militare ».

La proposta C. 1402, inoltre, sempre al secondo comma dell'articolo 37 c.p.m.p., qualifica come reato militare anche qualunque violazione della legge penale di natura delittuosa commessa dal militare (con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare) in danno di altro militare.

Introducendo un nuovo terzo comma all'articolo 37 c.p.m.p., entrambe le proposte di legge qualificano come reato militare qualunque violazione della legge penale (comune) commessa dal militare, alternativamente, in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare o di un altro militare. Si tratta di una ipotesi più ampia di quella del secondo comma perché non si fa riferimento solo a delitti, ma anche a contravvenzioni, non è prevista una elencazione degli illeciti, ed è sufficiente che il fatto offenda un interesse militare.

Introducendo un nuovo quarto comma all'articolo 37 c.p.m.p., entrambe le proposte di legge qualificano come reato militare qualunque violazione della legge pe-

nale di natura delittuosa in materia di controllo delle armi (munizioni ed esplosivi) e traffico di stupefacenti.

Per la proposta C. 1242 Cirielli tali condotte sono reati militari se commesse da un militare in luogo militare. Rispetto alla formulazione del terzo comma, che già qualifica come reato militare la violazione di ogni norma penale commessa da militare in luogo militare, nel quarto comma non è richiesta la lesione di un interesse militare.

Per la proposta C. 1402 Aresta, tali condotte – cui si aggiungono le fattispecie di contrabbando – sono reati militari se commesse dal militare con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare, o in luogo militare o a causa del servizio militare, in offesa del servizio militare o dell'amministrazione militare. Rispetto alla formulazione del terzo comma, che già qualifica come reato militare la violazione di ogni norma penale commessa da militare in luogo militare o a causa del servizio militare e in lesione di un interesse militare, il quarto comma aggiunge solo che le violazioni possono essere commesse con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti allo stato di militare.

La sola proposta C. 1402 Aresta inserisce nell'articolo 37 c.p.m.p. un nuovo quinto comma in base al quale quando, in applicazione dei precedenti nuovi commi, è qualificato come avente natura militare un reato comune, « le pene comuni sono sostituite » secondo quanto previsto dall'articolo 63 del codice penale militare di pace.

Infine, entrambe le riforme lasciano inalterati gli ultimi due commi dell'articolo 37, che qualificano il reato esclusivamente militare e attribuiscono a tutti i reati militari la natura delittuosa.

Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), *relatore per la II Commissione*, nel passare ad esaminare i restanti articoli della proposta di legge Aresta C. 1402, segnala che, per quanto concerne la fattispecie e le conseguenze penali del peculato militare, gli articoli 2, 4 e 5 del provvedimento inter-

vengono sulle disposizioni del codice penale militare relative al peculato e alla malversazione militare (articoli 215-219 del codice penale militare di pace.), mentre l'articolo 3, modificando la legge sulla Guardia di finanza, estende ai fatti di peculato commessi da militari di tale Corpo la disciplina dettata dal codice penale militare di pace.

In particolare, osserva che l'articolo 2 sostituisce l'articolo 215 del codice penale militare di pace, con la finalità di armonizzare il delitto di peculato militare con le disposizioni che nel corso degli anni hanno riformato la corrispondente disciplina comune e con la giurisprudenza costituzionale intervenuta su questa norma.

Nello specifico, attraverso la modifica dell'articolo 215 del codice penale militare di pace, rammenta che la proposta di legge: integra, analogamente a quanto previsto dal codice penale, la condotta di peculato prevedendo che l'appropriazione possa aver ad oggetto non solo denaro o cose in possesso del militare, ma anche denaro o cose delle quali egli abbia la disponibilità; elimina anche testualmente, dopo l'intervento della Corte costituzionale, ogni riferimento al peculato per distrazione; riconduce all'articolo 215 anche la malversazione a danno di altri militari (ora disciplinata dall'articolo 216 del medesimo codice, che viene contestualmente abrogato – insieme all'articolo 217 in materia di malversazione del portalettere – dall'articolo 8 della proposta di legge); innalza la pena (la reclusione militare da 2 a 10 anni è sostituita dalla reclusione militare da 3 a 10 anni e 6 mesi) – in proposito evidenzia che, attualmente, il peculato comune è punito più severamente, con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi –; introduce un nuovo secondo comma nel quale punisce con la reclusione militare da 6 mesi a 3 anni il peculato d'uso militare.

Evidenzia che la proposta non modifica la fattispecie di peculato militare mediante profitto dell'errore altrui, prevista dall'articolo 218 del codice penale militare di pace, ma sostituisce, attraverso l'articolo 4,

l'articolo 219 del medesimo codice, relativo alle pene accessorie dei delitti di peculato militare (articoli 215 e 218 del codice penale militare di pace). Il nuovo articolo 219, rispetto alla formulazione attuale, che per tutti i delitti di peculato e malversazione militare prevede la rimozione, quando non sia espressamente prevista la degradazione, prevede: in caso di condanna per peculato militare (non d'uso) che comporti la reclusione militare non inferiore a 3 anni, la degradazione; in caso di condanna per alcuno dei reati di cui agli articoli 215 e 218, quando non ne derivi la degradazione, la rimozione.

In proposito, rammenta che la degradazione e la rimozione sono due istituti previsti dal codice penale militare di pace, annoverati tra le pene accessorie, assieme alla sospensione dall'impiego, alla sospensione dal grado e alla pubblicazione della sentenza di condanna. Mentre la degradazione è la pena accessoria più grave, applicabile a tutti i militari, compresi quelli di truppa, che comporta, per colui che la subisce, la cessazione dell'appartenenza alle Forze Armate, la rimozione viene applicata a tutti i militari rivestiti di un grado, rimanendo esclusi i militari semplici, e prevede che colui che subisce tale pena accessoria discenda alla condizione di soldato semplice, qualunque sia il grado precedentemente rivestito.

Segnala che l'articolo 3 della proposta di legge interviene sulla legge 9 dicembre 1941, n. 1383, sulla militarizzazione della Guardia di finanza, sostituendo, al fine di uniformarne il contenuto agli articoli del codice penale militare di pace, l'articolo 3, che richiama l'applicazione di alcune disposizioni del codice penale militare di pace (segnatamente il delitto di peculato militare con le connesse pene accessorie) ai militari della Guardia di finanza che commettano delitti finanziari, frodi finanziarie o appropriazioni e distrazioni di beni dei quali abbiano la disponibilità per ragioni d'ufficio. Il nuovo testo proposto inserisce le disposizioni relative: al peculato d'uso (comma 3); alla pena accessoria della degradazione (comma 4) – in merito, evidenzia che mentre la nuova formula-

zione dell'articolo 219 del codice penale militare di pace applica la degradazione in caso di condanna non inferiore a 3 anni, il comma 4 della disposizione in commento applica tale pena accessoria in caso di condanna superiore a 3 anni di reclusione — ; alla confisca, anche per equivalente (commi 5 e 6); alla riparazione pecuniaria (comma 7) e al suo pagamento quale presupposto per l'accesso alla sospensione condizionale della pena (comma 8); alla restituzione di prezzo o profitto del reato quali presupposti per accedere al patteggiamento (comma 9).

Fa presente che l'articolo 5 della proposta di legge introduce nel codice penale militare di pace, in coda al Capo relativo al peculato e alla malversazione militare, tre nuovi articoli volti a disciplinare la confisca, la riparazione pecuniaria e le circostanze attenuanti in relazione ai delitti di cui agli articoli 215 e 218 del Codice (articoli 219-*bis*, 219-*ter* e 219-*quater* del codice penale militare di pace). Si tratta di previsioni sostanzialmente mutuata dalla disciplina anticorruzione. In particolare, con l'inserimento dell'articolo 219-*bis* si introduce nel codice penale militare di pace una disposizione sulla confisca, anche per equivalente, in caso di reato contro l'amministrazione militare. Si tratta di una formulazione analoga a quella prevista dall'articolo 322-*ter* del codice penale per i delitti contro la pubblica amministrazione. La confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato dei reati di peculato militare (articoli 215 e 218 del codice penale militare di pace) è qualificata come obbligatoria a seguito della sentenza di condanna o di patteggiamento, salvo che i suddetti beni non appartengano a persona estranea al reato. Se la confisca dei beni specifici non è possibile, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato (confisca per equivalente).

Rammenta che il nuovo articolo 219-*ter* prevede, a seguito di condanna per il delitto di peculato militare, che il responsabile debba pagare all'Amministrazione

offesa dal reato, a titolo di riparazione pecuniaria, una somma pari al valore dell'indebita appropriazione o al profitto del reato stesso. La riparazione pecuniaria non pregiudica il diritto della parte offesa all'eventuale risarcimento del danno (primo comma). La disposizione è mutuata dall'articolo 322-*quater* del codice penale, come recentemente modificato dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3. In analogia a quanto disposto da tale legge (c.d. spazzacorrotti), inoltre, il pagamento delle somme dovute a titolo di riparazione pecuniaria è condizione necessaria per accedere alla eventuale sospensione condizionale della pena (secondo comma). La riparazione pecuniaria è imposta dalla proposta di legge solo in caso di condanna, alla quale non è equiparato il patteggiamento. All'ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex articolo 444 del codice di procedura penale, è dedicato infatti il terzo comma dell'articolo 219-*ter* in base al quale per poter accedere al patteggiamento occorre che l'imputato abbia integralmente restituito il prezzo o il profitto del reato. Anche questa disposizione è mutuata dalla disciplina anticorruzione: l'articolo 444 del codice di procedura penale, come novellato dalla legge n. 69 del 2015, prevede infatti che « Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-*ter*, 319-*quater* e 322-*bis* del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato » (comma 1-*ter*).

Rileva, inoltre, che con l'inserimento del nuovo articolo 219-*quater* del codice penale militare di pace, la proposta di legge prevede una diminuzione di pena se i fatti di peculato sono di particolare tenuità. La circostanza attenuante è analoga a quella prevista per i delitti contro la pubblica amministrazione dall'articolo 323-*bis* del codice penale.

Evidenzia che l'articolo 6 della proposta di legge C. 1402 inserisce nel codice penale militare di pace l'articolo 234-*bis* attraverso il quale punisce con la reclusione militare da 1 a 5 anni il militare che

– in danno dell'amministrazione militare o di altro militare – utilizza indebitamente carte di credito o di pagamento delle quali non è titolare. Alle carte di credito sono equiparati tutti i documenti analoghi che abilitano al prelievo o all'acquisto di beni o servizi (primo comma). La disposizione, che viene inserita nel capo relativo ai reati contro il patrimonio, subito dopo la truffa, è analoga a quella prevista dall'articolo 493-ter del codice penale, con l'eccezione che la finalità di trarre profitto per sé o per altri, prevista per il reato comune, non è inserita nel reato militare; perché si realizzi quest'ultimo è infatti sufficiente il dolo generico ed è richiesto il prodursi di un danno per l'amministrazione militare o un altro militare. Il secondo comma del nuovo articolo 234-bis punisce con la pena della reclusione militare da 1 a 5 anni il militare che, sempre in danno dell'amministrazione militare o di altro militare, falsifica o altera carte di credito o di pagamento, ovvero possiede, cede o acquisisce tali carte o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Sottolinea che l'articolo 7 della proposta di legge, al comma 1, interviene sull'articolo 226 del codice penale militare di pace che punisce il reato di ingiuria, per armonizzare la disciplina militare con l'intervenuta depenalizzazione del reato di ingiuria previsto dal codice penale. La proposta di legge non abroga il delitto, ma ne prevede la punibilità solo se i fatti ledono in qualche misura un interesse militare essendo « commessi per cause non estranee al servizio e alla disciplina militare o alla presenza di militari riuniti per servizio ovvero da militare che si trovi in servizio a bordo di una nave o di un aeromobile militare ». La proposta di legge aderisce sul punto alle conclusioni alle quali è pervenuta la Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla ragionevolezza del reato militare di ingiuria a fronte dell'avvenuta trasformazione dell'ingiuria « comune » da illecito penale a illecito civile. I commi 2 e 3 del medesimo articolo 7, novellando l'articolo 260 del codice

penale militare di pace e inserendo nel codice l'articolo 260-bis, intervengono sulle condizioni di procedibilità dei reati militari contro la persona. Attualmente, ai sensi dell'articolo 269 del codice penale militare di pace per i reati soggetti alla giurisdizione militare l'azione penale è iniziata d'ufficio, quando non sia necessaria la richiesta o la querela. Per alcuni reati, l'articolo 260, primo comma, del codice subordina l'esercizio dell'azione penale alla richiesta del ministro da cui dipende il militare indagato. Per i reati per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a 6 mesi, oltre che nelle ipotesi più gravi di danneggiamento di edifici o cose militari, l'articolo 260, secondo comma, del Codice prevede che si proceda solo previa richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole, senza che rilevi la volontà della persona offesa dal reato. La proposta di legge, modificando l'articolo 260, secondo comma, mantiene la richiesta del comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole, aggiungendo che egli può chiedere l'esercizio dell'azione penale anche in assenza di querela della persona offesa. Con l'inserimento dell'articolo 260-bis del codice penale militare di pace, la proposta prevede la procedibilità a querela della persona offesa per i reati contro la persona che prevedono pene edittali fino a 6 mesi di reclusione. Si tratta delle ipotesi di percosse (articolo 222 c.p.m.p.), lesioni personali lievi (articolo 223, secondo comma, c.p.m.p.), ingiuria (articolo 226 c.p.m.p.), diffamazione (articolo 227 c.p.m.p.) e minaccia (articolo 229 c.p.m.p.). Per esercitare l'azione penale in relazione a tali reati, per i quali attualmente non si procede d'ufficio ma è necessaria la richiesta del comandante di corpo, sarà sufficiente la querela della persona offesa.

Fa presente, infine, che l'articolo 8 della proposta di legge abroga le seguenti disposizioni del codice penale militare di pace: i reati di duello (Libro Secondo, Titolo III, capo VI, articoli da 200 a 210 c.p.m.p.); le ipotesi colpose dei delitti di

danneggiamento di edifici e cose mobili militari (articolo 170 c.p.m.p.); il reato di attività sediziose (articolo 182 c.p.m.p.); il reato di raccolta di sottoscrizioni per dimostranza o protesta e di adunanza di militari (articolo 184 c.p.m.p.); le già descritte ipotesi di malversazione a danno di militari (articolo 216 c.p.m.p. e di peculato e malversazione del portalettere (articolo 217 c.p.m.p.)

Giovanni Luca ARESTA (M5S) ringrazia i relatori per le esaustive relazioni svolte e sottolinea come la proposta di legge a sua prima firma introduca nel codice penale militare di pace anche la

possibilità, per il comandante del corpo da cui dipende il militare colpevole, di chiedere l'esercizio dell'azione penale anche in assenza di querela della persona offesa.

Sottolinea come sia utile approfondire i vari aspetti dell'iniziativa legislativa e preannuncia l'intenzione di proporre lo svolgimento di una mirata attività conoscitiva.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 maggio 2019.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
12.20 alle 12.25.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

Audizione di rappresentanti di INPS e INAIL (*Svolgimento e conclusione*) 12

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente della XI Commissione, Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 13.25.

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.

Audizione di rappresentanti di INPS e INAIL.
(*Svolgimento e conclusione*).

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Pasquale TRIDICO, *presidente dell'INPS*, Maria Sandra PETROTTA, *direttrice della direzione centrale entrate e recupero crediti dell'INPS*, Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, e Agatino CA-

RIOLA, *direttore della direzione centrale rapporto assicurativo dell'INAIL*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Jessica COSTANZO (M5S), Susanna CENNI (PD), Antonio VISCOMI (PD), Walter RIZZETTO (FdI), Carla CANTONE (PD) e Maria Chiara GADDA (PD).

Pasquale TRIDICO, *presidente dell'INPS*, Maria Sandra PETROTTA, *direttrice della direzione centrale entrate e recupero crediti dell'INPS*, Massimo DE FELICE, *presidente dell'INAIL*, e Agatino CARIOLA, *direttore della direzione centrale rapporto assicurativo dell'INAIL*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Tommaso Edoardo Frosini, Professore di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale presso l'Università « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura »	13
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Forense, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura »	14
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Emendamenti C. 875-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Emendamenti C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso. C. 1679, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2019.

Audizione di Tommaso Edoardo Frosini, Professore di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale presso l'Università « Suor Orsola Benincasa » di

Napoli, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.15 alle 13.40.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2019.

Audizione di Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Forense, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura ».

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

La seduta comincia alle 14.15.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Emendamenti C. 875-A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati alla proposta di legge C. 875-A e abbinate, recante norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto

riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Emendamenti C. 1816-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alberto STEFANI, *presidente*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere all'Assemblea, il fascicolo n. 1 degli emendamenti presentati al disegno di legge C.1816-A, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Francesco FORCINITI (M5S), *relatore*, segnala come gli emendamenti trasmessi non presentino profili problematici per quanto riguarda il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di

Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso.

C. 1679, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Igor Giancarlo IEZZI (Lega), *relatore*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, la proposta di legge C. 1679, d'iniziativa del Senatore Petrocelli (S. 678), approvata dal Senato, recante l'autorizzazione alla ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

Segnala preliminarmente come in passato siano state più volte presentati alle Camere progetti di legge aventi le medesime finalità del provvedimento in esame: da ultimo, durante la XVII legislatura, un disegno di legge di iniziativa governativa presentato al Senato (S. 2813) prevedeva l'autorizzazione alla ratifica di numerosi accordi in campo culturale, tra i quali i due Accordi con la Corea del sud oggi nuovamente all'esame del Parlamento (il predetto disegno di legge, alla conclusione della legislatura, risultava ancora all'esame della Commissione Affari esteri del Senato).

Quanto al contenuto degli Accordi di cui si propone la ratifica, l'Accordo in materia di cooperazione culturale, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 e volto a sostituire l'Accordo attualmente vigente (fatto a Seoul il 9 marzo 1965), è composto da un breve preambolo e da 22 articoli.

Esso, secondo quanto affermato nel preambolo, scaturisce dal desiderio delle Parti di rafforzare le relazioni di amicizia

esistenti tra i due Paesi e di promuovere la comprensione e la conoscenza reciproche.

Gli articoli 1 e 2 contengono l'impegno delle Parti a intraprendere una cooperazione su base paritaria nel settore culturale: in particolare, verranno promosse attività bilaterali e multilaterali, suscettibili anche di inserirsi nel quadro di programmi delle organizzazioni internazionali di cui l'Italia e la Corea del sud sono parte.

L'articolo 3 impegna le Parti a sostenere le iniziative tese a promuovere lo studio, la diffusione e l'insegnamento delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 4 è relativo alla cooperazione nel settore dell'istruzione, che si attuerà con scambi di documenti e visite di esperti, con l'obiettivo di giungere a un Accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati di istruzione dei due Paesi, previa comparazione dei rispettivi sistemi e piani di studio.

L'articolo 5 riguarda la promozione e l'agevolazione delle attività delle istituzioni culturali, accademiche e didattiche di ciascuna Parte nel territorio dell'altra Parte.

L'articolo 6 intende promuovere la collaborazione diretta tra le università ed altri istituti superiori o specializzati, con scambi di lettori, ricercatori ed esperti e la partecipazione a conferenze, convegni e seminari.

L'articolo 7 concerne la promozione delle collaborazioni dirette nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura e dell'architettura, anche con la partecipazione a festival ed esposizioni.

L'articolo 8 impegna le Parti a favorire la cooperazione e la coproduzione cinematografica.

L'articolo 9 riguarda la promozione (con premi e altri incentivi) della traduzione e pubblicazione di opere letterarie dell'altro Paese.

L'articolo 10 concerne la cooperazione tra le autorità governative per assicurare la protezione della proprietà intellettuale.

L'articolo 11 riguarda la cooperazione diretta tra musei, istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale e biblioteche.

L'articolo 12 prevede la cooperazione, anche attraverso ricerche congiunte, nel settore del patrimonio culturale e dell'archeologia.

In base all'articolo 13, nei limiti dei fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, verranno assegnate dalle Parti contraenti borse di studio a studenti, insegnanti e lettori dell'altro Paese, ai quali verranno altresì assicurate le condizioni più favorevoli previste dalle normative in vigore nel Paese ospitante.

L'articolo 14, come di consueto negli accordi bilaterali in materia culturale, prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni per combattere il traffico illegale di opere d'arte, di beni culturali, di audiovisivi, di documenti ed altri oggetti di valore.

In base all'articolo 15 si promuoverà lo scambio di conoscenze ed esperienze in materia di diritti umani e di libertà politiche e civili, nonché di pari opportunità tra i generi e di tutela delle minoranze etniche, culturali e linguistiche.

L'articolo 16 prevede sia incoraggiata la cooperazione nei settori delle attività giovanili e dello sport.

L'articolo 17 riguarda la promozione della collaborazione nei settori della radio e della televisione.

L'articolo 18 prevede la possibilità di coinvolgimento di Paesi terzi nei progetti di cooperazione.

L'articolo 19 istituisce una Commissione mista per la cooperazione culturale, con compiti di supervisione sull'attuazione dell'Accordo nonché di approvazione di eventuali programmi e accordi successivi.

Gli articoli 20, 21 e 22 riguardano, rispettivamente, la risoluzione delle controversie, le procedure per le modifiche, la durata (illimitata, salva la facoltà di recesso di ciascuna Parte) e l'entrata in vigore.

Per quanto riguarda l'Accordo in materia di cooperazione scientifica e tecno-

logica, fatto a Roma il 16 febbraio 2007, esso consta di un breve preambolo, di 11 articoli e di un Annesso.

L'Accordo, stando al preambolo, è volto a rafforzare i legami di amicizia esistenti tra i due Paesi e a incrementare la reciproca conoscenza e la cooperazione.

L'articolo 1 impegna le Parti a favorire la cooperazione paritaria nei settori della scienza e della tecnologia di comune interesse e beneficio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali.

In base all'articolo 2, le Parti vengono impegnate a promuovere specifici accordi di collaborazione fra Ministeri, Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, nonché altri enti dei rispettivi Paesi.

L'articolo 3 riguarda la cooperazione multilaterale (in particolare, nell'ambito di progetti dell'Unione europea o con altre organizzazioni internazionali).

L'articolo 4 individua i settori prioritari di cooperazione, mentre l'articolo 5 specifica le forme della cooperazione.

L'articolo 6 subordina le attività di cooperazione alla disponibilità di fondi e alle normative nazionali delle due Parti, ciascuna delle quali, comunque, faciliterà in ogni modo compatibile con il proprio ordinamento la permanenza e l'attività di cittadini dell'altra Parte inviati nell'ambito della collaborazione.

L'articolo 7 riguarda la tutela della proprietà intellettuale creata o trasferita nel corso dell'attuazione dell'Accordo e rinvia all'Annesso sulla proprietà intellettuale, nel quale le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione.

L'articolo 8 istituisce una Commissione mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con compiti di coordinamento, promozione e proposta nonché di discussione di ogni questione relativa all'esecuzione dell'Accordo.

Gli articoli 9, 10 e 11 riguardano, rispettivamente, la risoluzione delle controversie, le procedure per le modifiche, la durata (illimitata, salva la facoltà di denuncia di ciascuna Parte) e l'entrata in vigore dell'Accordo.

Per quanto attiene al contenuto della proposta di legge di autorizzazione alla ratifica, che consta di quattro articoli, gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.

L'articolo 3 reca disposizioni di copertura finanziaria relative ad alcuni articoli, specificamente indicati, dei due Accordi, mentre l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria quanto ai restanti articoli, per i quali non è prevista la copertura.

L'articolo 5 prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Per quel che concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, rileva come il Comitato permanente per i pareri sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze), il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, re-

cante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

Il decreto-legge si compone di 52 articoli, suddivisi in 4 Capi.

Il Capo I, recante misure fiscali per la crescita economica, comprende gli articoli da 1 a 16.

L'articolo 1 reintroduce dal 1° aprile 2019 la misura del cosiddetto superammortamento, ovvero l'agevolazione che consente di maggiorare del 30 per cento il costo di acquisizione a fini fiscali degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi.

L'articolo 2 sostituisce la vigente agevolazione IRES al 15 per cento (cosiddetta « Mini-IRES »), disposta dalla legge di bilancio 2019 in favore di imprese che reinvestono i propri utili o effettuano nuove assunzioni, con un diverso incentivo, che prevede una progressiva riduzione dell'aliquota IRES sul reddito di impresa correlata al solo reimpiego degli utili.

L'articolo 3 incrementa progressivamente la percentuale deducibile dal reddito d'impresa e dal reddito professionale dell'IMU dovuta sui beni strumentali, sino a raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 (più precisamente, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021).

L'articolo 4 è volto a semplificare le procedure di fruizione della tassazione agevolata sui redditi derivanti dall'utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta *patent box*, consentendo ai contribuenti di determinare e dichiarare direttamente il proprio reddito agevolabile in alternativa alla procedura di accordo preventivo e in contraddittorio con l'Agenzia delle entrate.

L'articolo 5 modifica le vigenti agevolazioni in favore dei lavoratori impatriati e dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti *ex lege* per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.

L'articolo 6 reca modifiche al regime tributario dei « forfetari », stabilendo che anche i contribuenti i quali applicano il

regime forfetario o che applicheranno, a partire dal 2020, il nuovo regime sostitutivo delle imposte sui redditi e dell'IRAP, e che si avvalgono dell'impiego di dipendenti e collaboratori, devono effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

L'articolo 7 dispone un regime di tassazione agevolata, con applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa, volto a incentivare interventi di sostituzione di vecchi edifici con immobili ricostruiti con caratteristiche energetiche elevate (classe A o B) e rispetto delle norme antisismiche.

L'articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3.

L'articolo 9, in materia di trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili, prevede che il maggiore o minor valore di strumenti finanziari con determinate caratteristiche, derivante dall'attuazione di specifiche clausole contrattuali, non costituisca, per i relativi emittenti, reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e del valore della produzione netta (IRAP).

L'articolo 10 introduce la possibilità per il soggetto che sostiene spese per migliorare l'efficienza energetica e per la riduzione del rischio sismico di ricevere, in luogo dell'utilizzo della detrazione, un contributo anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante. Tale contributo è recuperato dal fornitore sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità.

L'articolo 11 ripropone, per le operazioni di aggregazione di imprese condotte fino al 31 dicembre 2022, il *bonus* aggregazione. Tale agevolazione consente, a fronte dell'effettuazione di operazioni di

fusione, scissione o conferimento di azienda, il riconoscimento fiscale dell'avviamento e del maggior valore attribuito ai beni strumentali, materiali e immateriali, fino alla soglia di cinque milioni di euro. Viene pertanto introdotta una deroga al regime di neutralità fiscale che caratterizza tali operazioni, in base al quale il maggior valore attribuito ai beni è riconosciuto ai fini fiscali solo dopo l'applicazione e il pagamento delle imposte sulle medesime plusvalenze.

L'articolo 12 estende l'obbligo di fatturazione in modalità elettronica anche ai rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, come già avviene dal 1° gennaio 2019 in Italia, per tutte le operazioni poste in essere tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato italiano.

L'articolo 13 prevede che il soggetto passivo che facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea deve trasmettere all'Agenzia delle entrate, entro il mese successivo a ciascun trimestre, i dati relativi alle transazioni effettuate per ciascun fornitore.

Anche il soggetto passivo che ha facilitato tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite a distanza di apparecchi elettronici, nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2019 e il 1° maggio 2019, è tenuto a inviare all'Agenzia delle entrate i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.

L'articolo 14 modifica l'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, inserendo le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi.

Non si considerano, pertanto, commerciali le attività svolte dalle associazioni assistenziali in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, di conseguenza, i relativi proventi non costituiscono base imponibile per l'imposta sul reddito delle società.

L'articolo 15 consente alle regioni e agli enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017, mediante l'esclusione delle sanzioni.

L'articolo 16 chiarisce che il credito di imposta riconosciuto agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico (ai sensi dell'articolo 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018) spetta solo a fronte delle commissioni bancarie relative a cessioni di carburanti e non a fronte di transazioni diverse.

L'articolo chiarisce inoltre come operare in caso di registrazioni indistinte delle commissioni per pagamenti di carburanti e di altri beni e servizi.

Il Capo II, recante misure per il rilancio degli investimenti privati, comprende gli articoli da 17 a 30.

L'articolo 17 istituisce, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti – di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale fino a 30 anni – erogati da banche e intermediari finanziari alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499 e finalizzati per al meno il 60 per cento a investimenti in beni materiali.

A tale fine la dotazione del Fondo è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2019. Contestualmente, per le garanzie concesse nell'ambito di portafogli di finanziamenti, viene innalzato, da 2,5 a 3,5 milioni di euro, l'importo massimo garantito dal Fondo per singola impresa (novella all'articolo 39, comma 4 del decreto-legge n. 201 del 2011).

L'articolo 18 interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI), abrogando al comma 1, la previsione dell'articolo 18, comma 1, lettera r), secondo periodo, del

decreto legislativo n. 112 del 1998, che consentiva di limitare, con delibera della Conferenza unificata, l'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle sole operazioni di controgaranzia nel territorio delle regioni in cui fossero coesistenti Fondi regionali di garanzia.

Il comma 2 stabilisce che nelle regioni sul cui territorio sia già disposta una limitazione dell'intervento del Fondo di garanzia alla sola controgaranzia, la limitazione stessa rimanga in vigore fino al termine di sei mesi dalla data di conversione del decreto-legge in esame, ovvero il minor termine previsto dalla delibera della Conferenza unificata.

La relazione illustrativa giustifica l'intervento normativo con la necessità di evitare l'utilizzo distorto da parte di alcune regioni della facoltà loro concessa al fine di sostenere i confidi regionali in difficoltà, assicurando loro una sorta di monopolio nell'accesso alla garanzia del Fondo.

L'articolo 19 dispone un rifinanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2019 (a carico delle risorse previste dall'articolo 50) del Fondo di garanzia per la prima casa.

Viene altresì ridotta, dal 10 all'8 per cento, la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

L'articolo 20 modifica le modalità di funzionamento della cosiddetta «Nuova Sabatini», misura di sostegno che consente – alle micro, piccole e medie imprese – di accedere a finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature compresi gli investimenti in beni strumentali (cosiddetta «Industria 4.0») e di ottenere un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati in via convenzionale sui predetti finanziamenti.

In particolare la disposizione aumenta fino a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile a ciascuna impresa e prevede che il contributo sia

erogato in un'unica soluzione a fronte di finanziamenti non superiori a 100.000 euro.

L'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cosiddetta « Nuova Sabatini » alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria, impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento.

L'articolo 22 reca disposizioni relative ai tempi di pagamento tra le imprese, specificando i dati di cui deve essere data evidenza nel bilancio sociale, quali i tempi medi di pagamento delle transazioni effettuate nell'anno, nonché le politiche commerciali adottate con riferimento alle transazioni medesime e le eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento.

L'articolo 23 apporta numerose modifiche alla disciplina della cartolarizzazione dei crediti, anche allo scopo di velocizzare il mercato dei crediti deteriorati (*non-performing loans*) presenti nei bilanci di banche e intermediari finanziari.

L'articolo 24, volto a sbloccare il sistema degli investimenti idrici nel sud, apporta modifiche all'articolo 21, comma 11, del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di completare il processo di liquidazione dell'EIPLI (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia) e accelerare la costituzione della società che dovrà assumerne le funzioni.

Tali modifiche riguardano l'esercizio dei diritti di socio da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, la tutela occupazionale, l'estinzione delle passività di natura contributiva, previdenziale e assistenziale, il trasferimento dei diritti sui beni demaniali, il trasferimento dei crediti, debiti e dei beni immobili di natura strumentale, gli effetti dei rapporti giuridici anche processuali, e le procedure di liquidazione dell'EIPLI.

L'articolo 25 interviene sulle disposizioni della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145 del 2018) che hanno introdotto un Programma di dismissioni immobiliari. L'obiettivo delle modifiche è

l'estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono contribuire al piano di cessione di immobili pubblici e l'allineamento della normativa alla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale gli introiti delle vendite immobiliari da parte degli enti territoriali non possono essere destinati per legge al fondo ammortamento titoli di Stato.

L'articolo 26 reca agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, mediante la concessione di finanziamenti agevolati e contributi diretti alle imprese e ai centri di ricerca a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse nell'ambito dell'economia circolare.

La definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie è rimessa dal comma 1 a un decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, assicurando il coinvolgimento delle regioni attraverso la previsione di un'intesa in sede di Conferenza unificata sul predetto decreto attuativo.

Al riguardo rileva l'opportunità di chiarire la formulazione del comma 1, che fa riferimento a un'« intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », in quanto la norma richiamata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-regioni: andrebbe quindi chiarito a quale tipologia di intesa si faccia riferimento.

L'articolo 27 introduce una specifica tipologia di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR), riconducibile alla forma della società di investimento a capitale fisso (SICAF), con un regime semplificato, denominata società di investimento semplice a capitale fisso (SIS).

Al riguardo si prevede che la società gestisca direttamente il patrimonio raccolto attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di capitale riservata agli investitori professionali, che il patrimonio netto della società non deve eccedere i 25 milioni di euro, mentre il capitale sociale

deve risultare almeno pari a quello previsto dal codice civile per le S.p.A. (50.000 euro) e che l'oggetto esclusivo dell'attività deve risultare l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati e la società non deve ricorrere alla leva finanziaria. A fronte di tali limiti operativi vengono previsti oneri regolatori ridotti, attraverso la disapplicazione della normativa secondaria e di taluni obblighi relativi ai partecipanti al capitale, modificando la disciplina dei gestori che operano al di sotto di specifiche soglie di attivo.

L'articolo 28 introduce semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area, introducendo, in primo luogo, una semplificazione di natura documentale ai fini della definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area e prevedendo che le imprese beneficiarie ricorrano a dichiarazioni sostitutive per attestare, in particolare, l'ultimazione dell'intervento agevolato e le spese sostenute per la realizzazione dello stesso.

Viene altresì istituito un sistema di controlli e ispezioni sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi, nonché la veridicità delle dichiarazioni sostitutive, prevedendo che eventuali irregolarità emerse nell'ambito dei controlli comportano la revoca del contributo erogato e l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si prevede quindi che le risorse residue dei patti territoriali, ove non costituiscono residui perenti, sono utilizzate per il finanziamento di progetti volti allo sviluppo del tessuto imprenditoriale territoriale, anche mediante la sperimentazione di servizi innovativi a supporto delle imprese.

Anche in questo caso il coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali è garantito attraverso la previsione, al comma 3, di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del de-

creto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali.

In merito richiama l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali, che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati.

L'articolo 29 reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità (nuove imprese a tasso zero, *smart & start* e *digital transformation*), di revisione della disciplina attuativa, in particolare per le aree di crisi industriale e le *start-up* innovative nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale.

Il comma 2 rimette a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali.

Al riguardo rileva l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale previsto dal comma 2.

L'articolo 30 prevede, al comma 1, l'assegnazione, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 e, comunque commisurati alla popolazione dei comuni beneficiari. I contributi sono corrisposti sulla base della popolazione residente alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico previsto dal comma 1 della disposizione.

Il Capo III, recante misure per la tutela del *Made in Italy*, si compone degli articoli 31 e 32.

L'articolo 31 apporta diverse modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di:

introdurre la definizione di marchio storico di interesse nazionale; istituire il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale;

valorizzare i marchi storici nelle crisi di impresa con la costituzione di un fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale che opera mediante interventi nel capitale di rischio in imprese, titolari o licenziatarie di un marchio iscritto nel Registro speciale, che intendano chiudere il sito produttivo di origine o comunque quello principale, per cessazione dell'attività svolta o per delocalizzazione della stessa al di fuori del territorio nazionale, con conseguente licenziamento collettivo.

Al riguardo segnala l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti attuativi del Ministero dello sviluppo economico previsti dalla disposizione.

L'articolo 32 dispone un'agevolazione in favore dei consorzi nazionali che operano nei mercati esteri per le spese per la tutela legale dei prodotti colpiti dal fenomeno dell'*Italian Sounding*.

Contestualmente, la disposizione inserisce nel Codice della proprietà industriale la definizione di pratiche integranti il fenomeno dell'*Italian sounding*.

Il Capo IV, recante ulteriori misure per la crescita, si compone degli articoli da 33 a 51.

L'articolo 33 introduce importanti agevolazioni per le assunzioni da parte di regioni e comuni.

In particolare, si interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario (al comma 1) e dei Comuni (al comma 2), con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra

spese complessive per il personale ed entrate riferite ai primi tre titoli del rendiconto.

Per gli enti territoriali meno virtuosi è previsto l'avvio di un percorso, che si conclude nel 2025, diretto a pervenire alla sostenibilità finanziaria di tale rapporto. Qualora tale obiettivo non sia raggiunto, le assunzioni di personale non potranno accedere il 30 per cento di coloro che cessano dal servizio.

In proposito l'adeguamento del sistema delle autonomie territoriali appare assicurato dalle previste intese in sede di Conferenza Stato-regioni e di Conferenza Stato-città ai fini dell'adozione dei previsti decreti attuativi del Ministro della pubblica amministrazione.

L'articolo 34 prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), nella misura complessiva di 300 milioni di euro nel triennio 2019-2021, attraverso un apposito Piano per favorire lo sviluppo di grandi investimenti delle imprese insediate nelle Zone Economiche Speciali.

L'articolo 35 interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune disposizioni introdotte dalla legge annuale sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017) e specificando la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza.

L'articolo 36 proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine previsto per l'attuazione della riforma delle banche popolari.

Viene inoltre modificata la disciplina operativa del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), prevedendo – accanto alle procedure ordinarie, che dispongono l'esame delle domande da parte di una Commissione tecnica – anche una procedura di indennizzo forfetario.

L'articolo 37 autorizza il Ministro dell'economia a sottoscrivere quote del capitale della *NewCo Nuova Alitalia* entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto da Alitalia.

Viene inoltre modificata la disciplina relativa alla restituzione del prestito, che

viene ricondotta nell'ambito della procedura di ripartizione dell'attivo dell'amministrazione straordinaria.

L'articolo 38 dispone il trasferimento a Roma Capitale della titolarità dei crediti e del piano di estinzione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma.

La norma dispone inoltre l'iscrizione in bilancio, a fronte dei crediti, di un adeguato fondo crediti di dubbia esigibilità, nonché l'attribuzione a Roma Capitale delle risorse necessarie a far fronte al piano di estinzione dei debiti.

L'articolo 39 prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società *in house* già esistenti del Ministero del lavoro per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.

L'articolo 40 al comma 1 riconosce un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada statale 3-bis Tiberina E45 Orte Ravenna.

Ai sensi del comma 3 le indennità sono concesse con « decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria ».

A tale ultimo riguardo segnala come l'espressione « decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria » utilizzata dal comma 3 non risulti chiara e come occorrerebbe piuttosto fare riferimento a « provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria ».

L'articolo 41 amplia la platea di lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di determinate condizioni, la mobilità in deroga.

L'articolo 42 proroga la durata del periodo transitorio nel quale le camere di commercio e gli organismi abilitati in base

alla disciplina abrogata nel 2017 continuano ad effettuare le verificazioni periodiche sugli strumenti di misura.

Per quanto riguarda gli ambiti materiali di diretta attinenza alle competenze della I Commissione, l'articolo 43 modifica alcune disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati.

Il comma 1 reca modifiche alle norme per la trasparenza dei partiti politici di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, che ha abolito il finanziamento pubblico diretto ai partiti, sostituito dalla contribuzione volontaria e da contributi indiretti, e ha introdotto disposizioni in materia di trasparenza e democraticità dei partiti stessi.

Più in dettaglio, la lettera *a)* del comma 1, che modifica il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, pospone il termine entro il quale i rappresentanti legali dei partiti iscritti al registro nazionale sono tenuti a trasmettere alla Presidenza della Camera l'elenco dei soggetti che hanno erogato finanziamenti di importo unitario pari o inferiore a 500 euro e la cui somma superi nell'anno solare i 500 euro. La trasmissione deve essere effettuata entro il mese di marzo dell'anno solare successivo al raggiungimento del *plafond*, anziché entro il mese successivo come previsto dalla norma previgente. Per i singoli finanziamenti che superano l'importo unitario di 500 euro permane l'obbligo di trasmettere l'elenco dei finanziatori entro il mese solare successivo all'erogazione.

La lettera *b)* del comma 1, modificando il comma 3, quarto periodo, dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149, interviene sulle modalità di trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti che hanno erogato i finanziamenti, prevedendo che essa possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata – PEC.

La lettera *c)* del comma 1 sostituisce il comma 4 del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, il quale

prevede l'equiparazione ai partiti e movimenti politici di fondazioni, associazioni e comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi in materia di trasparenza già stabiliti per i partiti. La novella definisce e modifica parzialmente i « criteri di equivalenza » previsti dalla norma di legge, con la finalità di « precisare l'effettiva estensione della disciplina » ad associazioni, fondazioni e comitati che evidenzino specifiche forme di collegamento.

Secondo il vigente impianto normativo l'equiparazione si basa sull'individuazione di indici di rilevanza del collegamento di fondazioni, associazioni e comitati con partiti o movimenti politici. Tali indici vengono modificati nella nuova formulazione introdotta dalla lettera c), enucleando tre diverse fattispecie.

La prima fattispecie (nuovo comma 4, lettera a), dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013) conferma gli stessi obblighi di pubblicità e trasparenza dei partiti per le fondazioni, le associazioni e i comitati la composizione dei cui organi direttivi e – come aggiunto dalla disposizione – degli organi di gestione sia determinata in tutto o in parte da deliberazioni di partiti o movimenti politici.

A tali enti si aggiungono le fondazioni, le associazioni e i comitati « la cui attività si coordina » con partiti o movimenti politici, « anche in conformità a previsioni contenute nei rispettivi statuti o atti costitutivi ».

In merito, stante la formulazione letterale della disposizione, il collegamento tra lo svolgimento di un'attività che « si coordina » con quella del partito e le previsioni contenute nello statuto e nell'atto costitutivo dell'ente associativo sembra essere solo eventuale.

In base alla seconda fattispecie (nuovo comma 4, lettera b), del medesimo articolo 5) risultano equiparati ai partiti – ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza – le fondazioni, le associazioni e i comitati i cui organi direttivi o di gestione (aggiunto, come nella lettera precedente, dalla disposizione in esame) siano composti per almeno un

terzo (mentre in precedenza si richiedeva che la composizione fosse « in tutto o in parte ») da:

membri di organi di partiti o movimenti politici, ovvero

persone che siano o siano state, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali, ovvero

persone che ricoprano o abbiano ricoperto, nei sei (anziché dieci) anni precedenti, incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale.

Rispetto al testo previgente, inoltre, per quanto riguarda le assemblee elettive e gli organi di governo locali sono considerati solo quelli appartenenti a comuni con più di 15.000 abitanti.

Viene altresì eliminato dal testo della disposizione il rilievo al fatto che gli organi direttivi dell'ente siano composti da persone che ricoprano o abbiano ricoperto « incarichi istituzionali per esservi state elette o nominate in virtù della loro appartenenza a partiti o movimenti politici ».

La terza fattispecie individuata dal nuovo comma 4 dell'articolo 5, alla lettera c), riguarda le fondazioni, le associazioni e anche i comitati (che nella precedente formulazione non erano richiamati) che erogino somme a titolo di liberalità o contribuiscano in misura pari o superiore a euro 5.000 l'anno al finanziamento di iniziative o servizi a titolo gratuito in favore di partiti, movimenti politici o loro articolazioni interne.

Per tale fattispecie, già prevista, si specifica che l'erogazione è indice rivelatore anche se svolta in favore di membri, non solo di organi ma anche di articolazioni comunque denominate di partiti o movimenti politici, nonché di persone titolari di cariche istituzionali nell'ambito di organi elettivi e di governo. Quest'ultima espressione ha sostituito la precedente, che faceva riferimento, più genericamente, a persone che ricoprono incarichi istituzionali.

La lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 43, aggiungendo un comma 4-*bis* al citato articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, stabilisce che l'equiparazione prevista ai sensi del comma 4, lettera *b*), dell'articolo 5, come modificato dall'articolo 43, ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità posti in capo ai partiti e movimenti politici, non si applica:

agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 2017); in merito il comma 2 dell'articolo 43 specifica ulteriormente che, nelle more dell'operatività del Registro unico nazionale, s'intendono esonerati dall'applicazione della disposizione di cui sopra gli enti del Terzo settore iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore ai sensi del citato decreto legislativo 117 del 2017;

alle fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

La deroga per i soggetti menzionati trova la sua *ratio* nella «vocazione solidaristica» degli enti esonerati, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa. A tali soggetti si applicano in ogni caso gli obblighi di trasparenza previsti dal citato decreto legislativo n. 117 del 2017.

Specifiche disposizioni finalizzate a delimitare l'applicazione degli obblighi di trasparenza nei confronti delle fondazioni, associazioni e comitati sono inoltre dettate dalle lettere *c*) e *d*) del comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 43.

Il comma 3 dell'articolo 43 introduce alcune modifiche alla legge n. 3 del 2019, con particolare riguardo alle disposizioni in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza posti in capo ai partiti e movimenti politici.

In dettaglio, la lettera *a*) del comma 3 – modificando l'articolo 1, comma 11, terzo periodo, della legge n. 3 del 2019 – postpone il termine entro il quale i partiti politici devono annotare in apposito regi-

stro le erogazioni (di importo complessivamente superiore nell'anno a 500 euro per soggetto erogatore); si tratta di un intervento analogo a quello di cui al comma 1, lettera *a*), per i termini temporali di trasmissione alla Presidenza della Camera dell'elenco dei soggetti erogatori.

Anche nel caso delle annotazioni delle contribuzioni nel registro si prevede che per quelle pari o inferiori a 500 euro le annotazioni siano effettuate entro il mese di marzo dell'anno successivo; resta fermo il termine del mese solare successivo all'erogazione per le contribuzioni superiori a 500 euro.

Specifica, inoltre, che il registro deve essere numerato progressivamente e firmato su ogni foglio dal rappresentante legale o dal tesoriere.

È soppressa anche la previsione dell'obbligo di annotazione entro il mese solare successivo a quello di percezione nel caso in cui intervenga lo scioglimento anche di una sola Camera. Resta fermo il termine ridotto di 15 giorni decorrenti dalla data di scioglimento.

La lettera *b*) del comma 3 interviene sulla disciplina sanzionatoria in materia di obblighi di trasparenza introdotta dalla legge n. 3 del 2019, nella parte in cui (all'articolo 1, comma 21) è previsto che la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici applichi una sanzione non inferiore al triplo e non superiore al quintuplo del valore dei contributi, delle prestazioni o delle altre forme di sostegno a carattere patrimoniale ricevute nel caso di:

acquisizione di contributi e prestazioni erogate da parte di soggetti contrari alla pubblicità dei dati (in violazione dell'articolo 1, comma 11, secondo periodo, della citata legge n. 3 del 2019);

violazione del divieto di ricevere contributi da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri, o da persone giuridiche con sede in un altro Stato (in violazione dell'articolo 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 3 del 2019) o da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste

elettorali o private del diritto di voto (in violazione dell'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019).

La medesima lettera *b*) del comma 3 stabilisce che la predetta sanzione sia irrogata solo se i soggetti obbligati non abbiano provveduto al versamento dell'importo indebitamente ricevuto alla cassa delle ammende:

entro 3 mesi dal ricevimento, nell'ipotesi di contributi ricevuti da parte di governi o enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche con sede in un altro Stato;

entro 3 mesi dalla « piena » conoscenza delle condizioni ostative di cui al comma 12, secondo periodo, consistenti nella provenienza delle erogazioni da persone fisiche maggiorenni non iscritte alle liste elettorali o private del diritto di voto.

La modifica in questione sembrerebbe dunque porre a carico della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici la verifica del momento in cui il partito o movimento politico abbia avuto la « piena conoscenza » della assenza dell'iscrizione nelle liste elettorali del soggetto erogante, momento dal quale decorrono i 3 mesi previsti dalla legge.

La lettera *c*) del comma 3 coordina il comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 3 del 2019 con quanto disposto dal nuovo comma 4-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge n. 149 del 2013, il quale, ai fini dell'applicazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza alle fondazioni, associazioni e comitati, ha delimitato l'ambito di applicazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) e per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. Tale previsione viene dunque richiamata nel testo e « fatta salvo » ai fini delle prescrizioni della legge n. 3 del 2019.

Con le modifiche disposte dalla lettera *d*) del comma 3 e dal comma 4 dell'articolo 43 vengono altresì previste disposizioni per delimitare l'applicazione degli obblighi e delle sanzioni stabiliti dalla medesima legge n. 3 del 2019 alle fondazioni, associazioni e comitati (di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013, come modificato dall'articolo 43).

Viene stabilito in particolare che:

per le elargizioni, i finanziamenti e i contributi ricevuti a partire dal 30 maggio 2019 i termini per l'annotazione nell'apposito registro dei dati relativi alle elargizioni ricevute e per la trasmissione alla Presidenza della Camera ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità si intendono fissati, per tali soggetti, al secondo mese solare successivo per le suddette fondazioni, associazioni e comitati, fatta eccezione per i comitati elettorali (ai sensi del nuovo comma 28-*bis* all'articolo 1 della legge n. 3 del 2019, introdotto dalla lettera *d*) del comma 3);

a tali soggetti non si applica il divieto di ricevere contributi, prestazioni o altre forme di sostegno provenienti da governi o enti pubblici di Stati esteri e da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia, introdotto per i partiti e movimenti politici (nonché per le liste partecipanti alle elezioni amministrative per i comuni con più di 15.000 abitanti) dall'articolo 1, comma 12, primo periodo, della legge n. 3 del 2019;

per tali soggetti il divieto per le persone fisiche maggiorenni non iscritte nelle liste elettorali o private del diritto di voto di elargire contributi (di cui all'articolo 1, comma 12, secondo periodo, della legge n. 3 del 2019) non si applica nel caso di elargizioni disposte da persone fisiche maggiorenni straniere.

Quindi la norma sembrerebbe trovare applicazione – per le predette fondazioni, associazioni e comitati – solo nel caso di elargizioni effettuate da parte di persone

fisiche maggiorenti private del diritto di voto o non iscritte nelle liste elettorali per motivi diversi dall'appartenenza ad altro Paese (ad esempio per irreperibilità anagrafica) e comunque esclusivamente per contributi, prestazioni o altre forme di sostegno di importo annuale superiore a 500 euro.

L'articolo 44 prevede una riclassificazione degli attuali documenti di programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativi ai vari cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013, 2014- 2020), finalizzata alla predisposizione di unico Piano operativo denominato « Piano sviluppo e coesione » per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse del Fondo, in sostituzione degli attuali molteplici documenti programmatori, al fine di garantire un coordinamento unitario in capo a ciascuna Amministrazione, nonché una accelerazione della spesa degli interventi finanziati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Sempre con riguardo agli ambiti materiali di diretta attinenza alle competenze della I Commissione, l'articolo 45, al comma 1, proroga dal 30 aprile al 30 maggio 2019 il termine – fissato dalla legge di bilancio 2019 – entro il quale le regioni devono rideterminare, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.

La proroga è stata concordata il 3 aprile 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni, in occasione della firma dell'intesa che ha individuato i criteri di rideterminazione dei vitalizi.

Al riguardo ricorda che la rideterminazione dei vitalizi regionali è stata disposta dall'articolo 1, comma 965, della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018), il quale ha stabilito che, ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 2019, le regioni e le province

autonome sono tenute a rideterminare la disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere, nei confronti di coloro che abbiano rivestito le predette cariche.

I termini temporali fissati dalla legge di bilancio per la rideterminazione dei trattamenti, da effettuare con le modalità previste dai propri ordinamenti, sono i seguenti:

entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio (quindi entro il 30 aprile 2019);

entro sei mesi dalla medesima data (entro il 30 giugno 2019), qualora occorra procedere a modifiche statutarie.

Qualora i predetti enti non provvedano entro i termini previsti si applica una sanzione, consistente nella mancata erogazione di una quota pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali al netto di quelli destinati ad alcuni settori:

Servizio sanitario nazionale;

politiche sociali e per le non autosufficienze;

trasporto pubblico locale.

Come prescritto dall'articolo 1, comma 966, della citata legge di bilancio 2019 i criteri e i parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi sono stati deliberati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con intesa sottoscritta il 3 aprile 2019.

La medesima legge di bilancio 2019 (all'articolo 1, comma 966) ha demandato infatti ad un'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome l'individuazione dei criteri e dei parametri per la rideterminazione dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi. L'intesa, che come detto è stata sancita lo scorso 3 aprile (e quindi sostanzialmente in linea con il termine, del

31 marzo, previsto al comma 966), è finalizzata a favorire l'armonizzazione delle normative territoriali.

Qualora l'intesa non fosse stata raggiunta entro il predetto termine, le regioni e le province autonome avrebbero dovuto provvedere in ogni caso a rideterminare i trattamenti previdenziali e i vitalizi entro i termini previsti dal comma 965 e secondo il metodo di calcolo contributivo.

L'intesa, firmata il 3 aprile 2019, ha individuato i seguenti parametri:

la rideterminazione della misura dei trattamenti si applica agli assegni vitalizi e ai trattamenti previdenziali, comunque denominati, diretti, indiretti o di reversibilità, considerando il loro importo lordo, senza tenere conto delle riduzioni temporanee disposte dalla normativa vigente;

la rideterminazione si applica agli assegni vitalizi in corso di erogazione, e a quelli non ancora erogati, con esclusione dei trattamenti previdenziali, erogati o da erogare, il cui ammontare è stato definito esclusivamente sulla base del sistema di calcolo contributivo;

a seguito della rideterminazione, la spesa per gli assegni vitalizi, in erogazione, in ciascuna regione non può superare la spesa necessaria all'erogazione dei medesimi assegni ricalcolati con il metodo di calcolo contributivo sulla base della nota metodologica allegata all'intesa incrementata fino a 26 per cento e, comunque, di un importo pari a quello necessario a garantire che, per effetto della rideterminazione, ciascun assegno vitalizio di importo pari o superiore a due volte il trattamento minimo INPS non sia inferiore a tale importo; in ogni caso, la spesa non può essere superiore a quella sostenuta sulla base della normativa vigente;

l'ammontare dell'assegno vitalizio, a seguito della rideterminazione, non può comunque superare l'importo erogato ai sensi della normativa vigente;

gli importi degli assegni vitalizi derivanti dalla rideterminazione sono soggetti

a rivalutazione automatica annuale sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo.

Per consentire di completare gli adempimenti amministrativi necessari, l'applicazione delle disposizioni che prevedono la rideterminazione degli assegni vitalizi può essere differita a non oltre il sesto mese successivo alla loro entrata in vigore.

Inoltre, con l'intesa il Governo si è impegnato ad adottare tempestivamente le necessarie modifiche legislative al fine di consentire lo spostamento del termine di adozione delle leggi regionali di rideterminazione degli assegni vitalizi dal 30 aprile al 30 maggio 2019.

L'articolo 46 interviene sulla disposizione (di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015) che esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell'ILVA di Taranto.

In particolare, la norma limita dal punto di vista oggettivo l'esonero da responsabilità alle attività di esecuzione del cosiddetto piano ambientale escludendo l'impunità per la violazione delle disposizioni a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e individua nel 6 settembre 2019 il termine ultimo di applicazione dell'esonero da responsabilità.

Nel dettaglio, la lettera *a*) dell'articolo 46 interviene sul primo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 per circoscrivere l'esonero da responsabilità amministrativa dell'ente derivante da reato (*ex* decreto legislativo n. 231 del 2001), alle condotte connesse all'attuazione dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), in osservanza delle disposizioni del Piano ambientale, eliminando ogni riferimento alle altre norme di tutela dell'ambiente (diverse da quelle previste dalla disciplina dell'AIA), di tutela della salute, dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro.

La lettera *b*) dell'articolo 46, intervenendo sul secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1, precisa che l'esonero da responsabilità penale

e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario e dell'acquirente di ILVA (o dei loro delegati) opera limitatamente alle condotte poste in essere in attuazione del piano ambientale, che il legislatore qualifica come « migliori regole preventive in materia ambientale ». Eliminando il riferimento alle migliori regole preventive in materia di tutela della salute e dell'incolumità pubblica, nonché in materia di sicurezza sul lavoro, il decreto-legge esclude l'esonero da responsabilità per la violazione di tali discipline.

La lettera c), sostituendo l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1, l'articolo 46 individua nel 6 settembre 2019 il termine di applicazione dell'esonero da responsabilità penale e amministrativa dei dirigenti di ILVA. La disposizione, infatti, fissa il nuovo termine di efficacia limitatamente alla « disciplina di cui al periodo precedente » (il secondo periodo). Prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, in base alla formulazione letterale del terzo periodo, l'esonero da responsabilità penale e amministrativa era destinato ad operare fino al 29 marzo 2019 (ovvero 18 mesi decorrenti dall'entrata in vigore del DPCM 29 settembre 2017).

Rammenta, peraltro, che, sul punto, il parere reso il 21 agosto 2018 al Ministero dello sviluppo economico dall'Avvocatura dello Stato ha individuato nel 23 agosto 2023, data di scadenza dell'A.I.A., il termine di efficacia dell'esimente di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2015.

In merito ricorda inoltre che il tema dell'esonero da responsabilità e della sua durata è stato oggetto di recenti pronunce giurisprudenziali, nonché di un'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale – richiamate anche dalla relazione illustrativa – nella quale è stato posto in luce proprio questo « scollamento » tra il periodo dell'attività autorizzata (sino al 23 agosto 2023) e la copertura temporale della esimente (30 marzo 2019), ritenendosi che la fissazione della scadenza al 2023 e l'introduzione della scriminante supererebbero i paletti fissati dalla Corte

costituzionale nella sentenza n. 85 del 2013. In tale pronuncia, la Corte aveva affermato che « è considerata lecita la continuazione dell'attività produttiva di aziende sottoposte a sequestro, a condizione che vengano osservate [...] le regole che limitano, circoscrivono e indirizzano la prosecuzione dell'attività stessa » secondo un percorso di risanamento – delineato nella specie dalla nuova autorizzazione integrata ambientale – ispirato al bilanciamento tra tutti i beni e i diritti costituzionalmente protetti, tra cui il diritto alla salute, il diritto all'ambiente salubre e il diritto al lavoro. Il bilanciamento deve essere condotto senza consentire « l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe « tiranno » nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona ».

Rammenta inoltre che con la sentenza n. 58 del 2018, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni del decreto-legge n. 92 del 2015 che consentivano all'ILVA di continuare a servirsi di impianti sottoposti a sequestro anche quando lo stesso si riferiva ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori, « per non aver tenuto in adeguata considerazione le esigenze di tutela della salute, sicurezza e incolumità dei lavoratori, a fronte di situazioni che espongono questi ultimi a rischio stesso della vita ».

Infine, ricorda che anche la Corte europea dei diritti dell'Uomo, nella decisione 24 gennaio 2019 *Cordella ed altri contro Italia*, ha condannato l'Italia (per violazione degli articoli 8 e 13 CEDU) per non aver intrapreso azioni efficaci per migliorare l'impatto ambientale dello Stabilimento ILVA e per aver fissato, per la realizzazione del Piano Ambientale, la scadenza nel 2023.

L'articolo 47 autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere, a partire dal 1° dicembre 2019, 100 unità di personale, con contratto a tempo indeterminato, di alta specializzazione ed elevata professionalità, per effi-

cientare e velocizzare lo svolgimento dei compiti dei Provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

L'articolo 48 reca autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali assunti dall'Italia in materia di energia e clima.

In dettaglio, la disposizione autorizza la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 20 milioni per l'anno 2021 per gli interventi connessi al rispetto degli impegni assunti dal Governo italiano con l'iniziativa *Mission Innovation* adottata durante la Cop 21 di Parigi, finalizzati a raddoppiare la quota pubblica degli investimenti dedicati alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle tecnologie energetiche pulite, nonché gli impegni assunti nell'ambito della Proposta di Piano Nazionale Integrato Energia Clima. A tale onere si provvede ai sensi dell'articolo 50.

L'articolo 49 concede alle piccole e medie imprese italiane esistenti al 1° gennaio 2019, per il periodo d'imposta in corso al 1° maggio 2019, un credito d'imposta pari al 30 per cento delle spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore che si svolgono all'estero, nel limite massimo di 60.000 euro.

L'articolo 50 contiene la copertura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 51 dispone in ordine alla entrata in vigore del decreto-legge, fissata al giorno successivo (1° maggio 2019) della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti, segnala come nel suo complesso il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e « sostegno all'innovazione dei settori produttivi », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Al riguardo ricorda che la Corte costituzionale ha ricondotto, in diverse pronunce, le disposizioni volte ad accelerare il

processo di circolazione della conoscenza e accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme industriali a materie spettanti alla competenza legislativa concorrente delle Regioni (in particolare, alla ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi) e a quella residuale (industria).

Nelle stesse occasioni la Corte ha ribadito che anche in tali materie possono esservi quelle « esigenze di carattere unitario » che legittimano l'avocazione in sussidiarietà sia delle funzioni amministrative che non possono essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà normativa per l'organizzazione e la disciplina di tali funzioni. Tuttavia l'attrazione al centro delle funzioni amministrative, mediante la « chiamata in sussidiarietà », richiede, per costante giurisprudenza costituzionale, che l'intervento legislativo preveda forme di leale collaborazione con le Regioni.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Stefano CECCANTI (PD), con riferimento all'osservazione di cui alla lettera d) della proposta di parere formulata dalla relatrice, rileva come parrebbe opportuno prevedere il coinvolgimento della Conferenza unificata, anziché della Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico previsto dal comma 1 dell'articolo 30 del decreto-legge, concernente l'assegnazione di contributi ai comuni.

Roberta ALAIMO (M5S), *relatrice*, alla luce del rilievo espresso dal deputato Ceccanti, riformula la sua proposta di parere (*vedi allegato 3*), modificando l'osservazione di cui alla lettera d) nel senso di invitare le Commissioni di merito a prevedere il coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ovvero della Conferenza unificata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere, come riformulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso (C. 1679, approvata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 1679, approvata dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007 »;

evidenziato come gli Accordi di cui si propone la ratifica siano volti a rafforzare

i legami di amicizia esistenti tra l'Italia e la Corea del sud e a promuovere e incrementare la conoscenza reciproca attraverso lo sviluppo della cooperazione culturale e della cooperazione scientifica e tecnologica;

rilevato come provvedimento attenga alla materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato » che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

sottolineato come il decreto – legge rechi un pacchetto articolato di misure, sia di natura fiscale e finanziaria, sia di carattere ordinamentale, volte a sostenere la crescita economica, a rilanciare gli investimenti privati, e a tutelare il *Made in Italy*;

segnalato altresì come il provvedimento intervenga anche su disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati;

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti come il provvedimento appaia nel suo complesso principalmente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e « sostegno all'innovazione dei settori produttivi », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 26 del decreto-legge, recante agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, il quale, al comma 1, affida la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie a un decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, « previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », valutino le Commissioni di merito l'opportunità di valutare la formulazione della disposizione, in quanto la norma richiamata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-regioni e non le intese in sede di Conferenza unificata;

b) con riferimento all'articolo 28, il quale introduce semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area, contemplando, al comma 3, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali, che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;

c) con riferimento all'articolo 29, il quale reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità

(nuove imprese a tasso zero, *smart & start* e *digital transformation*), di revisione della disciplina attuativa, in particolare per le aree di crisi industriale e le *start-up* innovative, nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale, affidando, al comma 2, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto;

d) con riferimento all'articolo 30, il quale prevede, al comma 1, l'assegnazione, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico ivi previsto;

e) con riferimento all'articolo 31, il quale apporta diverse modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di introdurre la definizione di marchio storico di interesse nazionale, di istituire il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e di valorizzare i marchi storici nelle crisi di impresa, prevedendo a tal fine l'adozione di decreti del Ministro dello sviluppo economico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;

f) con riferimento all'articolo 40, il quale riconosce un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada statale 3-*bis* Tiberina E45 Orte Ravenna, prevedendo al comma 3, che le indennità sono concesse con « decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria », valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire l'espressione « decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria », la quale non risulta chiara, facendo piuttosto riferimento a « provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria ».

ALLEGATO 3

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1807, di conversione in legge del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;

sottolineato come il decreto-legge rechi un pacchetto articolato di misure, sia di natura fiscale e finanziaria, sia di carattere ordinamentale, volte a sostenere la crescita economica, a rilanciare gli investimenti privati e a tutelare il *Made in Italy*;

segnalato altresì come il provvedimento intervenga anche su disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici, nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati;

rilevato, per quanto attiene al rispetto degli ambiti di competenza costituzionalmente definiti come il provvedimento appaia nel suo complesso principalmente riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, e « sostegno all'innovazione dei settori produttivi », di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 26 del decreto-legge, recante agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare, il quale, al comma 1, affida la definizione dei criteri, delle condizioni e delle procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni finanziarie a un decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, « previa intesa in Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 », valutino le Commissioni di merito l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, in quanto la norma richiamata riguarda le intese in sede di Conferenza Stato-regioni e non le intese in sede di Conferenza unificata;

b) con riferimento all'articolo 28, il quale introduce semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d'area, contemplando, al comma 3, un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico chiamato a ripartire le residue risorse dei patti territoriali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere un'intesa in sede di Conferenza unificata, anziché in sede di Conferenza Stato-regioni, data la natura dei patti territoriali, che coinvolgono, come è noto, enti locali, parti sociali e altri soggetti pubblici e privati;

c) con riferimento all'articolo 29, il quale reca disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità

(nuove imprese a tasso zero, *smart & start* e *digital transformation*), di revisione della disciplina attuativa, in particolare per le aree di crisi industriale e le *start-up* innovative, nonché di concessione di agevolazioni finanziarie per i processi di trasformazione tecnologica e digitale, affidando, al comma 2, a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la revisione degli incentivi per le attività imprenditoriali, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di introdurre forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie, ad esempio attraverso la previsione del parere della Conferenza Stato-regioni sul decreto ministeriale ivi previsto;

d) con riferimento all'articolo 30, il quale prevede, al comma 1, l'assegnazione, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, a valere sul Fondo sviluppo e coesione, di contributi ai comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni, ovvero della Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico ivi previsto;

e) con riferimento all'articolo 31, il quale apporta diverse modifiche al codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005, al fine di introdurre la definizione di marchio storico di interesse nazionale, di istituire il registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale e di valorizzare i marchi storici nelle crisi di impresa, prevedendo a tal fine l'adozione di decreti del Ministro dello sviluppo economico, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere il parere della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei previsti decreti ministeriali attuativi;

f) con riferimento all'articolo 40, il quale riconosce un'indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada statale 3-*bis* Tiberina E45 Orte Ravenna, prevedendo, al comma 3, che le indennità sono concesse con « decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria », valutino le Commissioni di merito l'opportunità di sostituire l'espressione « decreto delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria », la quale non risulta chiara, facendo piuttosto riferimento a « provvedimenti delle regioni Emilia Romagna, Toscana e Umbria ».

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Parere alla V Commissione) (*Esame e rinvio*) 36

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza della presidente Francesca BUSINAROLO.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto del Governo 81).

A tale riguardo, rammenta che il Fondo è stato istituito dalla legge n. 30 dicembre

2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7557) con una dotazione complessiva di circa 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Tale dotazione è ridotta, ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della medesima legge istitutiva, di un importo complessivo pari a 900 milioni di euro, al fine di finanziare il prolungamento della linea metropolitana 5 (M5) da Milano fino al comune di Monza e, pertanto, le risorse residue del Fondo ammontano a complessivi 42,7 miliardi di euro, con il seguente profilo finanziario: 725 milioni di euro per l'anno 2019, 1.250 milioni di euro per l'anno 2020, 1.575 milioni di euro per l'anno 2021, 3.155 milioni di euro per l'anno 2022, 3.070 milioni di euro per l'anno 2023, 3.055 milioni di euro per l'anno 2024, 3.100 milioni di euro per l'anno 2025, 3.180 milioni di euro per l'anno 2026, 3.290 milioni di euro per l'anno 2027, 3.300 milioni di euro per l'anno 2028, 3.400 milioni per ciascuno degli anni dal 2029 al 2033.

Evidenzia che, come stabilito dalla norma istitutiva (al comma 98 dell'articolo 1), il riparto del Fondo viene disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con i Ministri interessati, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione. Decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Segnala che gli schemi di decreto devono indicare inoltre le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti (BEI), con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), con Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica. Ricorda che, per quanto riguarda lo schema all'esame della Commissione Giustizia, l'annuncio all'Assemblea della Camera è avvenuto il 29 aprile 2019, e pertanto il parere della Commissione Bilancio deve essere espresso entro il 29 maggio 2019.

Venendo al contenuto del provvedimento in esame, costituito da un unico articolo, segnala che le risorse sono ripartite tra le Amministrazioni centrali dello Stato, tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri, come rappresentato nella tabella allegata al provvedimento (comma 1). A tale proposito rilevo che oltre due terzi delle risorse, pari al 37,7 per cento, sono state assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il 16,8 per cento al Ministero dello sviluppo economico; il 13,6 per cento al Ministero della difesa; il 9,4 per cento al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tutti gli altri ministeri sono state assegnate quote inferiori al cinque per cento. Nello specifico, al Ministero della Giustizia risultano assegnati un totale di 650 milioni di euro.

Il comma 2 dispone che gli interventi siano individuati dalle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito degli stanziamenti assegnati secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, attraverso l'intesa con gli enti territoriali interessati ovvero in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e province autonome.

I commi 3 e 4 riguardano, invece, il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati, previsto nel comma 105 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019. In particolare, il comma 3 prevede che, al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati debbano essere corredati del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo della gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente. Inoltre, per gli interventi infrastrutturali, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che introduce un sistema gestionale informatizzato contenente tutte le informazioni inerenti l'intero processo realizzativo dell'opera, con obbligo, tra l'altro, di subordinare l'erogazione dei finanziamenti pubblici all'effettivo adempimento degli obblighi di comunicazione ivi previsti.

Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

Sottolinea infine che i commi 5 e 6 riguardano le somme assegnate ma non impegnate. In particolare, il comma 5 prevede che, in attuazione di quanto disposto dal comma 98 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano individuate le somme non impegnate e determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del

Fondo, anche con riferimento a risorse destinati ad interventi non più di interesse dell'Amministrazione proponente. Il comma 6 concerne le somme assegnate per l'anno 2019, nell'ambito delle quali, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 novembre 2020, devono essere: individuate le somme non impegnate; determinate quelle da riassegnare alle Amministrazioni centrali dello Stato nell'ambito delle finalità del Fondo.

Giusi BARTOLOZZI (FI), come segnalato dalla relatrice, ribadisce che la dotazione del fondo, ridotta a 42,7 miliardi di euro dagli originari 43,6 per la realizzazione del prolungamento della linea metropolitana da Milano a Monza, è stata ripartita tra le Amministrazioni centrali dello Stato sulla base delle richieste formulate dai Ministeri. Segnala a tale proposito che lo stanziamento attribuito al Ministero della Giustizia, ammontante a 650 milioni di euro per 14 anni, pari all'1,5 per cento della dotazione totale, è uno fra i più bassi. Chiede pertanto di sapere se il Ministro Bonafede abbia avanzato una richiesta così esigua, ritenendo che il sistema giustizia del nostro Paese non abbia bisogno di ulteriori dotazioni finanziarie, o se al contrario gli siano state concesse risorse inferiori a quelle richie-

ste. Da ultimo ritiene utile acquisire anche i dati relativi agli stanziamenti assegnati da analogo fondo nella scorsa legislatura, al fine di poter effettuare una valutazione consapevole dei contenuti del provvedimento.

Valentina PALMISANO (M5S), *relatrice*, nel prendere atto dei rilievi della collega Bartolozzi, precisa che il comparto giustizia non è finanziato esclusivamente dal fondo in esame, che rappresenta soltanto una delle tante fonti di finanziamento delle Amministrazioni pubbliche. Sottolinea inoltre che, proprio in virtù dell'obiettivo del fondo, nella distribuzione delle risorse sono stati privilegiati i Ministeri i cui investimenti hanno un immediato impatto sullo sviluppo del paese.

Francesca BUSINAROLO, *presidente*, nel ricordare che i rilievi alla V Commissione dovranno essere espressi entro domani, sollecita i colleghi a sottoporre alla relatrice eventuali osservazioni nel corso della giornata odierna. Fa presente inoltre che le richieste avanzate dalla collega Bartolozzi saranno immediatamente sottoposte al Governo per gli opportuni chiarimenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	39
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 83 (<i>Esame e rinvio</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate (<i>Deliberazione di una proroga del termine e di variazione del programma</i>)	42
Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	42

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Raffaele Volpi.

La seduta comincia alle 11.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per

l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma.

Atto n. 83.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che il termine per l'espressione del parere è fissato a domani, mercoledì 29 maggio. In considerazione della ristrettezza dei tempi residui, anche a causa della sospensione dei lavori parlamentari per lo svolgimento delle elezioni europee, propone che la Commissione si avvalga della facoltà di richiedere alla Presidenza della Camera di prorogare di dieci giorni il suddetto termine, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento.

La Commissione concorda.

Gianluca RIZZO, *presidente*, fa presente, quindi, che sulla piattaforma GeoCom sono a disposizione i rendiconti annuali dell'attività svolta da enti, istituti e associazioni destinatari del riparto dello stanziamento per l'anno 2017 trasmessi, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 40 della legge n. 549 del 28 dicembre del 1995.

Luca TOCCALINI (Lega), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento rilevando che lo schema di decreto all'esame della Commissione provvede a ripartire lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019, destinato all'erogazione di contributi statali a favore delle associazioni combattentistiche e d'arma vigilate dallo stesso dicastero.

Ricorda, quindi, che la normativa di riferimento è contenuta nell'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995 e nell'articolo 32, comma 2, della legge n. 448 del 2001.

Sottolinea, poi, che mentre le associazioni combattentistiche sono destinatarie dello stanziamento di cui all'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare – pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 – le associazioni d'arma, di categoria e di specialità beneficiano, invece, del contributo esposto ogni anno nell'apposita tabella allegata alla legge di bilancio.

Precisa, quindi, che lo schema in esame provvede a ripartire un importo complessivo di 1.702.918 euro, così suddiviso: un milione di euro, per le associazioni combattentistiche, ovvero lo stesso importo del 2018; 702.918 euro per le associazioni d'arma, con un lieve incremento rispetto al precedente schema di riparto che destinava a queste ultime 693.610 euro.

Ciò premesso, evidenzia che nella relazione illustrativa che correde lo schema di decreto viene ribadito che, in analogia a quanto attuato nell'anno precedente ed a seguito dell'istituzione di apposita commissione interna al Gabinetto, nella determinazione degli importi da attribuire a ciascun sodalizio è stata adottata una metodologia

uguale sia per le associazioni combattentistiche sia per le associazioni d'arma, fondata sulla selezione dei progetti di attività assistenziali, promozionali e divulgative presentati da ciascuna associazione e garantendo, comunque, un contributo sulla base al numero degli iscritti a ciascun sodalizio, raggruppando le associazioni in fasce per numero di soci effettivi.

Segnala, inoltre, la relazione chiarisce che, laddove il singolo sodalizio non abbia presentato alcun progetto, ovvero i progetti elaborati non siano stati ritenuti meritevoli di finanziamento, è stata apportata una decurtazione del 20 per cento sull'importo previsto in base al numero degli iscritti e, qualora incorsi in una situazione di recidività, è stata applicata un'ulteriore decurtazione del 20 per cento rispetto allo stanziamento del 2018, a sua volta già decurtato.

Quanto ai dati finanziari delle associazioni e ai progetti che sono stati realizzati, ricorda che nelle premesse al parere che questa Commissione ha espresso lo scorso 10 luglio in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento per l'anno 2018 (Atto n. 30), è stata richiamata la necessità di disporre, al fine di comprendere quale utilizzo viene fatto dalle singole associazioni dei contributi statali, oltre che dei rendiconti dell'attività svolta nell'anno precedente a quello per cui si chiedono in contributi, anche di ulteriori elementi di informazioni relativi sia ai progetti presentati e ritenuti meritevoli di finanziamento sia a quelli invece non ritenuti meritevoli e, infine, al numero dei soci effettivi iscritti.

Al riguardo, segnala che tale documentazione è stata trasmessa con la relazione illustrativa non soltanto con riguardo all'esercizio 2019, ma, nell'ottica della più totale trasparenza, ancorché non indicato, anche per gli anni 2017 e 2018.

Sottolinea, da ultimo, che lo schema distribuisce le risorse alle medesime 47 associazioni che già hanno beneficiato dei contributi nel 2018, prevedendo importi inferiori per 25 associazioni, mentre per altre 21 il contributo previsto risulta su-

periore. Un solo sodalizio (l'Associazione nazionale ufficiali provenienti dal servizio attivo) presenta un contributo identico a quello dell'anno precedente.

Conclude osservando che, anche in considerazione del fatto che le associazioni destinatarie del contributo sono le stesse dell'anno precedente, appare opportuno ribadire la necessità di valutare gli opportuni interventi per favorire forme d'integrazione tra le associazioni aventi finalità analoghe.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) osserva come fino a poco tempo fa il Ministero della difesa abbia sistematicamente omesso l'obbligo, previsto dalla legge n. 549 del 1995, di inviare i rendiconti annuali delle associazioni combattentistiche e d'arma destinatarie di contributi pubblici.

Ricorda che in passato, dietro l'impulso del M5S, sono stati presentati anche molteplici esposti sia alla Magistratura ordinaria che a quella contabile, nei quali si denunciava proprio la mancata rendicontazione da parte degli enti e delle associazioni a cui il Ministero della difesa annualmente conferisce contributi pubblici.

Ricorda che tale prassi non permetteva al Parlamento, che pure era chiamato ad esprimere un parere di congruità sullo schema di riparto dei finanziamenti presentati dal Governo, di conoscere le attività, le dimensioni e soprattutto i bilanci degli enti e delle associazioni che beneficiavano del contributo statale.

Manifesta, quindi, apprezzamento per il fatto che il Governo abbia finalmente voluto operare con trasparenza e, soprattutto, con una modalità che consente di erogare i milioni di euro di soldi pubblici non a pioggia bensì sulla base dei progetti presentati, al fine di premiare anche quelle associazioni meritevoli che svolgono un operato importantissimo per il Paese.

Si tratta di una battaglia politica del proprio gruppo in favore dei cittadini, che trova il giusto accoglimento con il provvedimento oggi in esame e che auspica possa ripetersi anche in futuro.

Salvatore DEIDDA (FdI) condivide le considerazioni del collega Aresta, esprimendo il proprio apprezzamento sia per il lavoro del relatore, sia per l'operato del Governo che ha corredato l'atto di importanti elementi di informazione.

Evidenzia, quindi, come l'aver reso disponibili i dati sui progetti finanziati consenta finalmente di prendere coscienza del fatto che molte associazioni combattentistiche facciano attività politica.

Sottolinea come occorra che il Ministero della difesa svolga adeguati accertamenti sulle finalità dei progetti che vengono finanziati in modo da non sostenere attività che nulla hanno a che fare con il mondo militare.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) segnala che è previsto un controllo dei progetti da finanziare e che viene svolto da un'apposita commissione tecnica.

Roberto Paolo FERRARI (Lega) conviene sullo sforzo effettuato dal Governo per fornire una nutrita e puntuale documentazione.

Ritiene, tuttavia, che sia utile riflettere sulle modalità e le procedure più idonee per evitare che le risorse destinate alle associazioni possano essere utilizzate per finalità estranee ai valori della Difesa.

Osserva, infine, che nella relazione illustrativa allegata allo schema di decreto ministeriale viene riportato il numero dei soci aderenti alle associazioni d'arma e di categoria, ma non quello dei soci delle associazioni combattentistiche. Tale dato acquista un rilievo particolare anche in considerazione del fatto che alcune associazioni d'arma che vantano un numero di soci assai elevato ricevono un contributo per le spese fisse uguale o inferiore a quello di molte associazioni combattentistiche.

Gianluca RIZZO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12 alle 12.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Gianluca RIZZO.

La seduta comincia alle 14.30.

Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate.

(Deliberazione di una proroga del termine e di variazione del programma).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, poiché è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga del termine e variazione del programma dell'indagine conoscitiva in titolo, la Commissione è chiamata a procedere alle relative deliberazioni.

Ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi della Commissione, nella riunione del 15 maggio, ha convenuto sull'opportunità di integrare il programma dell'indagine a seguito dell'istanza avanzata dall'onorevole

Del Monaco relativa all'audizione di rappresentanti del Ministero della difesa competenti nel settore del ricollocamento.

Propone, pertanto, di prorogare al 31 luglio 2019 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva e di deliberare l'integrazione del programma nel senso sopra esplicitato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità.

Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Gianluca RIZZO, *presidente*, avverte che, poiché è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, sulla proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo, la Commissione è chiamata a procedere alla relativa deliberazione.

Propone, pertanto, di prorogare al 15 novembre 2019 il termine per la conclusione dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità.

La seduta termina alle 14.35.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

- Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) 43
- DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*) ... 44

SEDE CONSULTIVA:

- DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti*) 47

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

C. 875 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giuseppe BUOMPANE (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge in

esame, d'iniziativa parlamentare e non corredata di relazione tecnica, nel testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente reca norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia ad ordinamento militare nonché delega al Governo per il coordinamento normativo.

Riguardo agli articoli da 1 a 17-*bis*, relativi alle associazioni professionali a carattere sindacale del personale militare, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che il provvedimento in esame prevede il superamento del vigente sistema di rappresentanza in ambito militare – configurato come un istituto dell'ordinamento militare articolato in organi collegiali elettivi svolgenti funzioni consultive – mediante l'introduzione di un modello che contempla la possibilità di costituire associazioni professionali a carattere sindacale.

A tale riguardo, evidenzia che le norme appaiono caratterizzate da un contenuto

prevalentemente ordinamentale e, pertanto, le stesse appaiono prive di effetti diretti sui saldi di finanza pubblica.

Ritiene comunque utile acquisire la valutazione del Governo in merito ad eventuali conseguenze, peraltro di carattere indiretto, di talune previsioni suscettibili di presentare riflessi sull'operatività del personale e degli uffici interessati, con riferimento, in particolare, al sistema dei distacchi sindacali (articolo 8, comma 2-*bis* e articolo 9, comma 3), al trasferimento dei militari con incarichi elettivi nelle associazioni professionali (articolo 15, comma 1, lettera *b*)) nonché all'inserimento negli ordinamenti didattici degli istituti di formazione militare dell'insegnamento di diritto del lavoro e di diritto sindacale in ambito militare (articolo 16, comma 3).

Per quanto attiene all'attribuzione al giudice amministrativo della competenza relativa ai comportamenti antisindacali e alle procedure di contrattazione nazionale di settore (articolo 17-*bis*), non formula osservazioni dato il carattere ordinamentale della disposizione. Considera peraltro utile acquisire elementi di valutazione riguardo alla sostenibilità delle relative attribuzioni per gli uffici interessati.

Infine, in merito alle deleghe legislative conferite dalla proposta in esame, non formula osservazioni nel presupposto, con particolare riguardo alla delega di cui all'articolo 9, della neutralità dei provvedimenti da adottare nell'esercizio della stessa: in proposito ritiene utile una conferma.

In merito ai profili di copertura finanziaria, alla luce dei contenuti del provvedimento in esame, per la cui disamina rinvia alla parte relativa ai profili di quantificazione, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di introdurre un articolo recante una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dalle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della pro-

posta di legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

Claudio BORGHI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, osserva che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Evidenzia che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione bilancio, che nella seduta del 14 maggio 2019 ha espresso parere favorevole con una osservazione, recepita dalla Commissione di merito.

Segnala che la Commissione affari sociali ha apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente e che gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo.

In merito all'articolo 1, relativo all'ambito di applicazione del decreto-legge, in merito ai profili di quantificazione ritiene che andrebbe chiarito a quali disposizioni in tema di livelli essenziali di assistenza

debba specificamente intendersi riferita l'estensione dell'ambito applicativo indicata dalla modifica in esame.

Riguardo all'articolo 3, comma 6-*bis*, che prevede un'unità di crisi speciale per la Regione Calabria presso il Ministero della salute, in merito ai profili di quantificazione, pur considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa – euro 50.000 per il 2019 – ritiene opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della stessa; ciò al fine di valutare la congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della disposizione.

Ritiene tali chiarimenti opportuni considerato che dal tenore letterale della disposizione non si evince il numero dei componenti dell'Unità di crisi, tra i quali figurano sia dirigenti del Ministero sia esperti in materie medico-sanitarie. A tale riguardo evidenzia, inoltre, che la norma, con riferimento al funzionamento dell'Unità di crisi, si limita a prevedere il rimborso delle spese documentate dei componenti non appartenenti ai ruoli del Ministero senza disporre in merito agli eventuali trattamenti retributivi indennitari e agli altri emolumenti da corrispondere ai componenti dell'Unità, né riguardo ai rimborsi spese dei componenti appartenenti ai ruoli del Ministero.

In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 6-*bis* prevede l'istituzione di un'Unità di crisi speciale per la regione Calabria composta da dirigenti del Ministero della salute e da un numero massimo di cinque esperti nelle discipline sanitarie. Si prevede in particolare che ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetti il rimborso delle spese documentate, mentre nulla viene precisato in merito al riconoscimento di altri emolumenti, comunque denominati, ai componenti dell'Unità di crisi, appartenenti o meno ai ruoli del Ministero della salute. Rileva che per l'attuazione del presente comma 6-*bis* è autorizzata una spesa di 50.000 euro per l'anno 2019, alla cui copertura si provvede, attraverso un rinvio

all'articolo 14, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero della salute, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, come già rilevato in relazione ai profili di quantificazione, ritiene necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito alla natura degli oneri derivanti dall'attuazione del citato comma 6-*bis*, ed in particolare se essi riguardino esclusivamente il rimborso delle spese documentate ai componenti dell'Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute ovvero anche la corresponsione di emolumenti, comunque denominati, a tutti i componenti della medesima Unità, anche al fine di valutare l'opportunità di configurare tali oneri come mera previsione di spesa, anziché come limite massimo di spesa, come attualmente previsto dal testo.

Per quanto riguarda l'articolo 11, comma 4-*bis*, che prevede misure sanzionatorie a carico delle regioni in caso di disavanzo della spesa sanitaria, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, in quanto si interviene su misure sanzionatorie da comminare alle regioni in caso di disavanzo della spesa sanitaria, ferma restando la vigente disciplina concernente gli equilibri di bilancio degli enti territoriali.

Riguardo all'articolo 11, commi da 4-*ter* a 5-*bis*, concernente i requisiti per la nomina di direttore generale delle aziende sanitarie, in merito ai profili di quantificazione non ha rilievi da formulare, atteso il carattere procedurale delle disposizioni.

Riguardo all'articolo 12, comma 6, lettera a), relativo ai rapporti per l'erogazione delle prestazioni assistenziali, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che gli accordi operano nei limiti delle disponibilità finanziarie complessive, ritiene opportuno chiarire se per effetto delle modifiche in esame, che fanno riferimento alla presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale, si intenda porre a carico delle predette disponibilità finanziarie anche

prestazioni professionali attualmente non previste o comunque non finanziate a valere sulle medesime risorse.

Per quanto concerne l'articolo 13, comma 1-*bis*, relativo all'organizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, in merito ai profili di quantificazione rileva che le norme prevedono la presenza di due specifiche figure professionali all'interno dell'organizzazione dell'AIFA. Tanto premesso, osserva che le stesse possono considerarsi finanziariamente neutre soltanto a condizione che non sia rideterminata la dotazione organica dell'AIFA e che l'attuale modulo organizzativo permetta la razionalizzazione delle strutture esistenti in modo da reperire le figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico nell'ambito della dotazione organica di fatto dell'AIFA e senza che si determinino avanzamenti di carriera o incrementi stipendiali. Su tali aspetti ritiene quindi opportuno acquisire i relativi chiarimenti.

Riguardo all'articolo 14, comma 1, secondo, terzo e quarto periodo, che prevede procedure di ripiano della spesa farmaceutica, in merito ai profili di quantificazione rileva che le disposizioni in esame vincolano, a valere sulle contabilità speciali istituite ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del provvedimento in esame, una quota del riparto spettante alla Regione Calabria sul Fondo per *payback* 2013-2017 per la copertura finanziaria del piano di rientro aziendale relativo alla medesima regione. In proposito, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che sulle risorse vincolate – il cui ammontare è demandato ad un decreto interministeriale, previa intesa con la regione Calabria – non siano stati previsti interventi e misure di altra natura. In proposito ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione e conferma.

Evidenzia che le disposizioni prevedono altresì che gli effetti connessi all'« accertamento positivo » ai fini del riparto del Fondo *payback* di cui all'articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, tra i quali l'estinzione delle liti pendenti, s'intendano prodotti qualora

l'importo di cui al comma 3 del medesimo articolo 5 risulti versato entro il 20 maggio 2019.

Segnala, peraltro, che la disciplina di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge n. 135 del 2018 riconduce i predetti effetti estintivi a versamenti da accertare da parte del direttore generale dell'AIFA entro il 30 aprile 2019, per la relativa comunicazione agli organi giurisdizionali.

Rileva che le disposizioni in esame sembrerebbero quindi volte ad incidere sulla generale tempistica di riparto generale del Fondo per *payback*: a tal fine ritiene opportuno acquisire chiarimenti nonché elementi di valutazione riguardo allo stato di effettiva realizzazione delle procedure previste a normativa vigente.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, essendo ancora in attesa degli ultimi elementi di chiarimento richiesti dal relatore, chiede una breve sospensione della seduta.

Luigi MARATTIN (PD), nell'osservare che la Commissione era convocata su due provvedimenti all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea, ritiene che sarebbe stato più opportuno rinviare la seduta della Commissione.

Claudio BORGHI, *presidente*, nel replicare all'onorevole Marattin, evidenzia che la seduta della Commissione non è stata rinviata poiché si riteneva che il Governo fosse in grado di fornire gli elementi richiesti dal relatore, proprio perché il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2019 era il primo punto all'ordine del giorno della seduta odierna dell'Assemblea.

Luigi MARATTIN (PD), alla luce delle richieste di chiarimento formulate dal relatore, che sollevano questioni, a suo parere, non banali, si riserva di chiedere una ulteriore sospensione della seduta per valutare gli elementi di chiarimento forniti dal rappresentante del Governo.

Inoltre, in merito all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite bilancio e finanze sul cosiddetto « decreto crescita »,

auspica che all'avvio dei lavori, previsto per domani mattina, il Governo sia in grado di fornire chiaramente il proprio parere sugli emendamenti segnalati.

Claudio BORGHI, *presidente*, relativamente alla richiesta di una eventuale ulteriore sospensione dei lavori della Commissione, si riserva di valutare tale richiesta anche alla luce delle risposte che saranno fornite dal Governo.

Quanto all'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite bilancio e finanze sul cosiddetto « decreto crescita » assicura che è interesse delle presidenze fare in modo che i lavori siano svolti in maniera proficua ed efficiente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 19.20.

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

C. 1816-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

La Commissione riprende l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella precedente seduta odierna.

Claudio BORGHI, *presidente*, ricorda che nella precedente il rappresentante del

Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, in relazione alle richieste formulate dal relatore, evidenzia quanto segue.

All'articolo 3, comma 6-*bis*, che istituisce una Unità di crisi speciale per la regione Calabria presso il Ministero della salute, appare necessario precisare che i dirigenti del Ministero della salute che compongono l'Unità di crisi operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate e che ai componenti della medesima Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate. Al riguardo, infatti, occorre tenere conto del fatto che, sulla base della legislazione vigente, già compete al Ministero della salute esercitare il potere ispettivo sugli enti del Servizio sanitario nazionale e che i dirigenti coinvolti nella istituenda Unità di crisi saranno, pertanto, chiamati a svolgere compiti già rientranti nei loro doveri d'ufficio. Gli oneri connessi a tale nuova attività sono riconducibili all'ordinario trattamento di trasferta – rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e vitto – cui si farà fonte nell'ambito delle risorse iscritte sul capitolo 2017, piano di gestione n. 2, dello stato di previsione del Ministero della salute, che potranno eventualmente essere integrate, in via compensativa, su richiesta della competente Direzione Programmazione Sanitaria, dalla quale dipende l'organizzazione delle visite ispettive.

La disposizione di cui all'articolo 12, comma 6, lettera *a*), che prevede la presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale, deve essere valutata in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo n. 502 del 1992, che – nell'individuare i principi di cui gli accordi collettivi riferiti al rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale devono tener conto – prevede forme organizzative multiprofessionali per il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure

primarie e del sociale a rilevanza sanitaria. La nuova disposizione si limita, dunque, a declinare il predetto principio dell'organizzazione multiprofessionale, indicando espressamente la necessità dell'avvalimento della figura professionale dello psicologo per i soli medici di medicina generale che intendano richiedere un incremento del numero massimo dei loro assistiti, fermo restando che all'attuazione della disposizione medesima dovrà darsi attuazione nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente.

L'articolo 13, comma 1-*bis*, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, aggiorni il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo l'istituzione, a supporto del Direttore generale, delle figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Appare al riguardo necessario riformulare tale disposizione, al fine di assicurarne l'invarianza finanziaria, prevedendo che gli oneri derivanti dall'istituzione delle due figure dirigenziali di prima fascia siano compensati attraverso la contestuale soppressione di un numero di posti dirigenziali di seconda fascia equivalenti sul piano finanziario.

All'articolo 14, comma 1, terzo periodo, in materia di procedure di ripiano della spesa farmaceutica, che prevede che gli effetti connessi all'« accertamento positivo » effettuato dal direttore generale dell'AIFA ai fini del riparto del Fondo *payback* di cui all'articolo 9-*bis*, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, tra i quali l'estinzione delle liti pendenti, s'intendano prodotti qualora l'importo a carico delle aziende farmaceutiche, di cui al comma 3 del citato articolo 9-*bis*, risulti versato entro il 20 maggio 2019, appare necessario differire tale termine al 30 maggio 2019, posto che in tal modo detto ultimo termine risulterebbe coerente con quello previsto a legislazione vigente per il citato accertamento. La disposizione non produce pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica poiché si limita a stabilire esclusivamente un vincolo nell'ambito

delle risorse comunque destinate alla regione Calabria ai fini del riparto del *payback*. In tale quadro, le risorse così vincolate non impediranno il perseguimento di altre finalità, giacché la puntuale precisa ripartizione delle stesse è comunque demandata ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze, da adottare di concerto con il Ministero della salute, che risulta condizionato all'intesa con la regione Calabria, in modo da garantire la compatibilità del vincolo disposto dalla legge con il perseguimento di altre finalità, cui tali risorse, in ipotesi, possono essere destinate.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1816-A Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 35 del 2019, recante Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'articolo 3, comma 6-*bis*, che istituisce una Unità di crisi speciale per la regione Calabria presso il Ministero della salute, appare necessario precisare che i dirigenti del Ministero della salute che compongono l'Unità di crisi operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate e che ai componenti della medesima Unità di crisi non appartenenti ai ruoli del Ministero della salute spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate;

al riguardo, occorre tenere conto del fatto che, sulla base della legislazione vigente, già compete al Ministero della salute esercitare il potere ispettivo sugli enti del Servizio sanitario nazionale e che i dirigenti coinvolti nella istituenda Unità di crisi saranno, pertanto, chiamati a svolgere compiti già rientranti nei loro doveri d'ufficio;

gli oneri connessi a tale nuova attività sono riconducibili all'ordinario trattamento di trasferta – rimborso delle spese di viaggio, pernottamento e vitto – cui si farà fonte nell'ambito delle risorse iscritte sul capitolo 2017, piano di gestione n. 2, dello stato di previsione del Ministero della salute, che potranno eventualmente essere integrate, in via compensativa, su richiesta della competente Direzione Programmazione Sanitaria, dalla quale dipende l'organizzazione delle visite ispettive;

la disposizione di cui all'articolo 12, comma 6, lettera *a*), che prevede la presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale, deve essere valutata in relazione a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto legislativo n. 502 del 1992, che – nell'individuare i principi di cui gli accordi collettivi riferiti al rapporto tra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale devono tener conto – prevede forme organizzative multiprofessionali per il coordinamento e l'integrazione dei professionisti delle cure primarie e del sociale a rilevanza sanitaria;

la nuova disposizione si limita, dunque, a declinare il predetto principio dell'organizzazione multiprofessionale, indicando espressamente la necessità dell'avvalimento della figura professionale dello psicologo per i soli medici di medicina generale che intendano richiedere un incremento del numero massimo dei loro assistiti, fermo restando che all'attuazione della disposizione medesima dovrà darsi attuazione nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale dalla legislazione vigente;

l'articolo 13, comma 1-*bis*, prevede che l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, aggiorni il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo l'istituzione, a supporto del Direttore generale, delle figure del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico;

appare necessario riformulare tale disposizione, al fine di assicurarne l'invarianza finanziaria, prevedendo che gli oneri derivanti dall'istituzione delle due figure dirigenziali di prima fascia siano compensati attraverso la contestuale soppressione di un numero di posti dirigenziali di seconda fascia equivalenti sul piano finanziario;

all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, in materia di procedure di ripiano della spesa farmaceutica, che prevede che gli effetti connessi all'« accertamento positivo » effettuato dal direttore generale dell'AIFA ai fini del riparto del Fondo *payback* di cui all'articolo 9-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 135 del 2018, tra i quali l'estinzione delle liti pendenti, s'intendano prodotti qualora l'importo a carico delle aziende farmaceutiche, di cui al comma 3 del citato articolo 9-*bis*, risulti versato entro il 20 maggio 2019, appare necessario differire tale termine al 30 maggio 2019, posto che in tal modo detto ultimo termine risulterebbe coerente con quello previsto a legislazione vigente per il citato accertamento;

la disposizione non produce pertanto nuovi oneri per la finanza pubblica poiché si limita a stabilire esclusivamente un vincolo nell'ambito delle risorse comunque destinate alla regione Calabria ai fini del riparto del *payback*;

in tale quadro, le risorse così vincolate non impediranno il perseguimento di altre finalità, giacché la puntuale precisa ripartizione delle stesse è comunque demandata ad un decreto del Ministero dell'economia e finanze, da adottare di concerto con il Ministero della salute, che risulta condizionato all'intesa con la regione Calabria, in modo da garantire la compatibilità del vincolo disposto dalla legge con il perseguimento di altre finalità, cui tali risorse, in ipotesi, possono essere destinate;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

all'articolo 3, comma 6-bis, apportare le seguenti modifiche:

al secondo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: , che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate;

al quarto periodo, dopo la parola: spetta inserire la seguente: esclusivamente;

all'articolo 13, comma 1-bis, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: sono istituite, a supporto del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma;

all'articolo 14, comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 maggio 2019 con le seguenti: 30 maggio 2019.»

Luigi MARATTIN (PD), in relazione all'istituzione di due nuove figure dirigenziali dell'AIFA, osserva che essa verrà attuata a fronte della soppressione di un numero non precisato di posti dirigenziali di seconda fascia. Chiede in proposito al rappresentante del Governo a quanto ammonti la retribuzione annua di ciascuno

dei nuovi direttori e quante figure dirigenziali di seconda fascia dovranno essere conseguentemente soppresse.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) esprime seri dubbi sulla complessiva non onerosità del provvedimento.

Innanzitutto, in relazione alla riorganizzazione della *governance* dell'AIFA, osserva come sia singolare che a un lamentato problema di scarsità di farmaci in Italia si risponda con l'istituzione di due nuovi direttori dell'Agenzia, con competenze amministrative e tecnico-scientifiche, e con la soppressione di un non precisato numero di posizioni dirigenziali di seconda fascia, come se queste figure intermedie non fossero anch'esse necessarie per un'efficace funzionamento dell'Agenzia. Sarebbe invece stato possibile, a suo parere, reperire le risorse necessarie per l'istituzione delle nuove figure mediante una riduzione di altre spese dell'AIFA, che ha un *budget* di considerevole entità.

Osserva poi che una disposizione che potrebbe avere un costo, allo stato non considerato, sia quella relativa al temporaneo blocco dell'esportazione parallela, che si pone in contrasto con i trattati europei e potrebbe in futuro dar luogo a una procedura di infrazione, con applicazione di relative sanzioni.

Ritiene poi difficilmente sostenibile, a invarianza di oneri, una riforma dei servizi psicologici nelle aziende sanitarie locali come quella consistente nella previsione della presenza di psicologi nell'ambito delle strutture dei medici di medicina generale.

Passa poi a valutare l'impatto dello sblocco del *turn over*, misura anch'essa dichiarata a costo zero, che deve essere valutata in rapporto alle recenti previsioni di accesso al pensionamento conseguenti all'introduzione della cosiddetta « quota cento ». Sottolinea in particolare come saranno esclusivamente le regioni non in piano di rientro, che hanno una minore carenza di medici, a poter effettuare nuove assunzioni, mentre le altre regioni saranno impossibilitate ad assumere medici in so-

stituzione di quelli che avranno accesso al pensionamento, con enormi danni in termini di copertura della pianta organica e di servizio ai cittadini. Osserva tra l'altro incidentalmente come la possibilità di riassumere medici in quiescenza sia in contrasto con le motivazioni alla base dell'introduzione di misure sperimentali di anticipo del pensionamento di anzianità.

In relazione alla figura del Commissario straordinario per la sanità calabrese segnala come sia molto ottimistico pensare che questa figura, in assenza di un'adeguata struttura di supporto, possa effettuare una *due diligence* in un periodo di soli trenta giorni. Osserva inoltre che l'autorizzazione di una spesa di 50.000 euro per il funzionamento dell'Unità di crisi sia assolutamente insufficiente.

Conclude sottolineando come la soluzione di un problema serio come l'emergenza della situazione del servizio sanitario della regione Calabria avrebbe avuto necessità di risorse finanziarie ben più consistenti rispetto a quelle previste dal provvedimento in esame.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva come la soppressione di figure dirigenziali di secondo livello dell'AIFA si riferisca a posti previsti in pianta organica e non al licenziamento di soggetti effettivamente in servizio.

Il sottosegretario Massimo BITONCI, confermando che la soppressione si riferisce a posti previsti nella pianta organica, allo stato non coperti, in risposta alla richiesta dell'onorevole Marattin, segnala che la retribuzione di ciascuno dei dirigenti di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, è di 167.808 euro annui.

In risposta alle osservazioni dell'onorevole Lorenzin, evidenzia che l'adozione dei costi standard delle regioni più virtuose, quali ad esempio la Lombardia e il Veneto, comporterebbe complessivamente risparmi in misura pari a circa 30 miliardi di euro annui e consentirebbe una profonda riorganizzazione dell'assistenza sanitaria offerta dalla regione Calabria ai propri cittadini.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A) ripete di non vedere alcun nesso, in relazione alla riforma della *governance* dell'AIFA, tra la carenza di medicinali e l'istituzione di due nuove figure dirigenziali.

Claudio BORGHI, *presidente*, ritiene che la Commissione bilancio non sia in grado né sia tenuta ad approfondire nel merito le disposizioni recate dal provvedimento.

Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), in relazione alle competenze della Commissione bilancio, chiede nuovamente come sia possibile consentire lo sblocco del *turn over* nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che lo sblocco verrà effettuato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, così come già avvenuto in alcune regioni.

Elena CARNEVALI (PD) critica il fatto che all'articolo 1 del provvedimento nella sua versione originaria si parlasse esclusivamente di raggiungimento di obiettivi relativi al profilo finanziario del rientro dai disavanzi, senza fare riferimento alla qualità del servizio che fornito ai cittadini calabresi. A tale mancanza è stato in parte ovviato inserendo, nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, un riferimento all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In relazione alla *governance* di AIFA, sottolinea la presenza di numerosi precari presso l'Agenzia che avrebbero potuto coprire le posizioni dirigenziali di seconda fascia ora soppresse, se vi fosse stata la volontà politica di farlo.

Claudio BORGHI, *presidente*, osserva che la condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, relativa all'articolo 13, comma 1-*bis*, del provvedimento in esame, contenuta nella proposta di parere formulata dal relatore, si limita esclusivamente ad individuare il meccanismo volto ad

assicurare l'invarianza finanziaria derivante dall'istituzione presso l'AIFA delle due nuove figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico.

Maria Elena BOSCHI (PD) esprime preoccupazione circa il fatto che la soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale contenuta nella condizione proposta, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 13, comma 1-*bis*, del provvedimento in esame, incidendo in riduzione sulla pianta organica dell'AIFA, potrebbe porre la citata Agenzia nelle condizioni di non poter adeguatamente svolgere le delicate funzioni ad essa attribuite, tanto più alla luce della necessaria azione di monitoraggio sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza di medicinali prefigurato dal citato comma 1-*bis* dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito. Ricollegandosi alle considerazioni in precedenza svolte dalla collega Lorenzin invita pertanto il Governo a valutare la possibilità di far fronte agli oneri derivanti dalla istituzione delle due nuove figure dirigenziali di livello generale del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico dell'AIFA, non già attraverso una riduzione dell'attuale pianta organica, bensì tramite l'utilizzo di risorse finanziarie a vario titolo ricadenti nella disponibilità della predetta Agenzia.

Silvana Andreina COMAROLI (Lega), nel ritenere inopportuno addentrarsi nelle scelte di merito compiute dalla XII Commissione Affari sociali in sede referente, osserva come le risorse attribuite dalla legislazione vigente all'AIFA dovrebbero già risultare finalizzate allo svolgimento degli specifici compiti ad essa assegnati e come tali, dunque, non utilizzabili a fini di copertura finanziaria dell'intervento recato dal citato articolo 13, comma 1-*bis*.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento in esame.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), *relatore*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti, nonché l'emendamento 12.200 della Commissione.

Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:

Maria Tripodi 1.1, che prevede che lo Stato assuma il debito sanitario della regione Calabria esistente alla data del 31 dicembre 2018, che sarà rimborsato in trent'anni dai cittadini calabresi mediante le accise sull'IRPEF e sull'IVA, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Viscomi 1.8, volta a sospendere gli effetti delle norme vigenti che impediscono lo svolgimento delle procedure concorsuali e le relative assunzioni in conseguenza e per effetto dell'accertato aumento di spesa, senza prevedere alcuna copertura finanziaria;

Ferro 2.01, che prevede che, in deroga alle procedure previste dalla vigente normativa in materia di blocco assunzionale, il Commissario *ad acta* proceda alla sottoscrizione di contratti di lavoro a tempo determinato attingendo alle graduatorie esistenti, per il profilo richiesto, presso tutti gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, specificando in modo non coerente che ai relativi oneri si provvede mediante le risorse umane e finanziarie già disponibili;

gli identici Rostan 3.4 e De Filippo 3.34, che sopprimono, tra l'altro, l'autorizzazione di spesa relativa al compenso del commissario straordinario;

Ferro 6.15, che aumenta da 82.164.205 euro a 200 milioni di euro la spesa autorizzata per la regione Calabria per l'anno 2019 per il rinnovo e il potenziamento delle tecnologie, a valere sulle risorse relative ad interventi in materia di edilizia sanitaria pubblica. Fa presente che l'aumento di tali risorse non risulta rispondente al fabbisogno evidenziato dalla relazione tecnica;

Cannizzaro 6.9, che prevede che, al solo fine di garantire il raggiungimento dei livelli minimi di assistenza per la specialistica ambulatoriale, la regione Calabria può eccezionalmente programmare l'acquisto di prestazioni sanitarie in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012, in materia di razionalizzazione e riduzione della spesa sanitaria, prevedendo, altresì, che, al fine di garantire l'invarianza degli effetti finanziari, la regione Calabria provveda ad adottare misure alternative a valere su altre non meglio precisate aree della spesa sanitaria;

Sapia 9.100, che reca una specifica autorizzazione di spesa – nel limite di euro 1.115.000 per il 2019 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 – finalizzata all'incremento del contingente di Carabinieri per la tutela della salute attualmente presente in Calabria, provvedendo alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute, che non reca tuttavia, per l'anno 2020, le occorrenti disponibilità;

Ubaldo Pagano 11.12, volta a prevedere che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale sia determinata, in sede di Conferenza Stato-regioni, in proporzione al fabbisogno di personale *pro capite* di ciascuna regione e provincia autonoma, senza alcun vincolo di carattere finanziario;

Santelli 11.18, che è volta a prevedere che alla regione Calabria non si applichi il limite di spesa per il personale del Servizio sanitario nazionale fino a quando tale regione non abbia raggiunto il punteggio minimo di 160 per i livelli essenziali di assistenza;

Ubaldo Pagano 12.38, che, allo scopo di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, incrementa la pertinente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 421,

della legge n. 145 del 2018, senza tuttavia prevedere alcuna forma di copertura finanziaria,

Santelli 15.1, che sopprime il comma 3 dell'articolo 15 del provvedimento in esame, che reca la clausola di neutralità finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui al capo II del presente decreto.

Con riferimento invece alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Santelli 2.1, che è volta ad istituire, a scopo meramente consultivo, la Consulta dei sindaci dei territori in cui ricadono i presidi ospedalieri oggetto dell'articolo 2. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Santelli 3.13, che prevede che i commissari straordinari, nell'ambito delle risorse della regione, provvedono a istituire le unità di cure primarie per i pazienti interessati da patologie classificabili come codici bianchi. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali della regione Calabria disponibili a legislazione vigente;

Ferro 3.23, che modifica i criteri per l'individuazione del compenso del commissario straordinario. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse stanziati dall'articolo 14, comma 1, del provvedimento;

D'Ettore 3.140, che prevede che della Unità di crisi istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del presente decreto, facciano parte anche rappresentanti della regione Calabria. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa comunque tro-

vare attuazione nell'ambito delle risorse all'uopo stanziare ai sensi dell'articolo 3, comma 6-bis, del presente provvedimento, volte ad assicurare il funzionamento della predetta Unità di crisi;

Ferro 4.1, che prevede che il commissario straordinario o il direttore generale sostituisca i direttori amministrativi decaduti anche nell'ambito del contingente delle società a totale capitale pubblico. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Cannizzaro 5.101, che prevede tra l'altro che, al fine di manlevare gli assistiti del Servizio sanitario nazionale da ogni loro obbligazione verso gli erogatori per le prestazioni sanitarie ricevute in regime di accreditamento, è garantito l'integrale pagamento dei relativi corrispettivi. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ferro 6.11, che, sopprimendo la parola «esclusivamente», prevede che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria possano anche non avvalersi degli strumenti di acquisto e negoziazione aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione da CONSIP Spa o di centrali di committenza di altre regioni per l'affidamento di appalti, lavori, servizi e forniture, strumentali all'esercizio delle proprie funzioni, superiori alle soglie di rilevanza comunitaria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ferro 6.10, Santelli 6.5 e Cannizzaro 6.4, che prevedono che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria possano avvalersi anche degli strumenti di acquisto e di negoziazioni aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dalla stazione unica appaltante della regione Calabria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del

Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Bond 6.20, che prevede che gli enti del servizio sanitario della regione Calabria possano avvalersi esclusivamente degli strumenti di acquisto e di negoziazioni aventi ad oggetto beni, servizi e lavori di manutenzione messi a disposizione dall'ente del servizio sanitario della regione Veneto denominato Azienda Zero. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Cannizzaro 6.103, che prevede che il commissario *ad acta* sia autorizzato a stipulare convenzioni, anche in forma aggregata, con la Stazione unica appaltante della regione Calabria. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ferro 6.13, che prevede, per gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, la facoltà di avvalersi di INVITALIA Spa quale centrale di committenza. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Viscomi 6.17, che prevede che, al fine di assicurare l'aggregazione delle gare per l'acquisizione di beni e servizi, il Commissario *ad acta* individui una unica struttura amministrativa supportata, ove occorra, dal personale proveniente da altre aziende o amministrazioni pubbliche. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Santelli 6.7, che prevede che AGENAS e le associazioni scientifiche operanti in materia di edilizia sanitaria supportino il Commissario *ad acta* nella predisposizione del Piano triennale straordinario di

edilizia sanitaria e di adeguamento tecnologico della rete di emergenza, della rete ospedaliera e della rete territoriale della regione Calabria. Al riguardo, reputa necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, anche alla luce del rafforzamento del contingente di personale dell'AGENAS previsto dall'articolo 8 del decreto;

Ferro 6.12 e 6.14, che obbligano, rispettivamente, il Commissario *ad acta* e gli enti del servizio sanitario regionale ad avvalersi di INVITALIA Spa quale centrale unica di committenza, nonché delle altre strutture previste all'uopo da disposizioni di legge, per le attività, per le quali alla data di entrata in vigore del decreto non sia stato ancora definito il livello di progettazione richiesto per l'attivazione dei programmi di investimento e appalto dei lavori. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative in esame;

Santelli 6.8, che prevede l'accorpamento dei centri ospedalieri di primo livello della rete ospedaliera regionale alle aziende ospedaliere di rispettivo riferimento territoriale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Santelli 6.104, che, al fine di finanziare interventi di estrema urgenza per la sanità della regione Calabria e garantire il diritto dei cittadini all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, istituisce un fondo rotativo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui al comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità delle occorrenti risorse sul Fondo

da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, con particolare riferimento all'anno 2020, e alla possibilità di utilizzare dette risorse senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

gli identici Bruno Bossio 6.19 e Rostan 6.1, che prevedono che durante il periodo di vigenza del decreto-legge non trovino applicazione le disposizioni relative al blocco automatico del *turn over* del personale del servizio sanitario regionale. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Viscomi 8.1, che prevede che, per la selezione del personale da assumere presso l'AGENAS, la stessa Agenzia si avvalga di procedure selettive pubbliche e che i *curricula* dei candidati assunti siano pubblicati online sul sito istituzionale della medesima Agenzia. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Ubaldo Pagano 11.9 e 11.10, che sono volte a stabilire che uno dei due valori limite da porre a confronto per l'individuazione della spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 2019 sia quella sostenuta nel 2004, anziché quella sostenuta nel medesimo anno 2004, ridotta dell'1,4 per cento. Resta fermo l'altro valore limite, costituito dalla spesa sostenuta nell'anno 2018, e la previsione che la spesa per il personale non debba superare il maggiore tra i due limiti indicati. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari delle proposte emendative;

gli identici Carnevali 11.14, Mugnai 11.2 e Bellucci 11.102, che sono volte a garantire l'incremento del fondo legato alla retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei cessati. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attua-

zione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Ubaldo Pagano 11.13, che è volta a istituire un fondo perequativo, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2019, per l'assunzione di personale da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e provvede al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla disponibilità, per l'anno 2019, delle occorrenti risorse sul Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza e alla possibilità di utilizzare dette risorse senza pregiudizio di ulteriori interventi già programmati a valere sulle medesime risorse;

Ubaldo Pagano 11.11, che è volta a consentire alle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di cui all'articolo 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, e sono risultate adempienti negli anni 2017 e 2018, di incrementare il limite di spesa per il personale in misura pari al 25 per cento dell'incremento del Fondo del Servizio sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Al riguardo, considera necessario che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Bond 11.108, che è volta a prevedere che, in caso di necessità, le regioni, senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato, possano consentire l'accesso al Servizio sanitario nazionale, in qualità di dipendenti, a laureati in medicina anche se privi di specializzazione. I medici assunti potranno conseguire il diploma di specializzazione contemporaneamente allo svolgimento dell'attività lavorativa mediante modalità alternative alle attuali. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, fi-

nanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Lorefice 11.103, che è volta a consentire alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, in caso di effettive esigenze e nei limiti di spesa per il personale fissati dall'articolo 11 del provvedimento, di conferire incarichi individuali a medici in quiescenza con contratto di lavoro autonomo di durata non superiore a 24 mesi. Il contratto si risolve anche prima della scadenza, qualora vengano effettuate, per le stesse attività, assunzioni con contratto di lavoro subordinato. Al riguardo, considera necessario che il Governo assicuri che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Rizzo Nervo 11.060, che è volta a consentire alle aziende del Servizio sanitario nazionale di indire, nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza e nel rispetto della programmazione dei fabbisogni di personale, apposite procedure concorsuali per assunzioni a tempo determinato di medici, anche privi di specializzazione. I medici privi di specializzazione vincitori di detti concorsi sono ammessi alla scuola di specializzazione, con oneri a carico della regione o provincia autonoma. Essa prevede inoltre che le aziende del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio, possano assumere a tempo determinato medici in formazione specialistica nell'ultimo anno di scuola, i quali non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. Al riguardo, considera necessario che il Governo confermi che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Menga 12.106, che è volta a prevedere che le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale, possano assumere,

con contratto a tempo determinato part-time, i medici e veterinari che abbiano partecipato, durante l'ultimo o penultimo anno del corso di formazione specialistica, a procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario e che siano utilmente collocati in graduatoria. I medici e veterinari ai quali si applica la disposizione non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica, fermo restando che agli stessi è riconosciuto un trattamento economico più favorevole rispetto a quello previsto dal medesimo contratto di formazione. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo assicuri che la proposta emendativa possa trovare attuazione nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

Ubaldo Pagano 12.11, che è volta, tra l'altro, ad aumentare da 2 a 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, il limite di spesa relativo all'organizzazione dei corsi di formazione specifica di medicina generale di cui all'articolo 12, comma 3, alla cui copertura si provvede mediante specifica finalizzazione nell'ambito delle disponibilità finanziarie destinate al fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'idoneità e alla congruità della copertura finanziaria prevista;

De Filippo 12.33, che prevede, tra l'altro, che ogni azienda sanitaria sia autorizzata ad assumere al termine di ogni anno accademico – con contratti di formazione-lavoro e nel limite massimo del 50 per cento dei posti disponibili derivanti dal piano assunzionale – gli abilitati alle specifiche professioni sanitarie, ivi puntualmente richiamate, che si siano laureati nell'Ateneo con cui la singola azienda sanitaria ha stipulato un apposito protocollo d'intesa. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Carnevali 12.34, che, intervenendo sul comma 6, lettera a), dell'articolo 12, prevede che le disposizioni ivi contenute, relative all'incremento del numero massimo di assistiti in carico ad ogni medico di medicina generale abbiano luogo « a saldi invariati », anziché « senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica », come attualmente previsto dal testo. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari riconducibili al diverso tenore letterale della disposizione in esame recato dalla proposta emendativa in commento;

Schirò 12.37, che prevede che il personale medico del Servizio sanitario nazionale che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stia svolgendo la propria attività con contratti a tempo determinato presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri dello stesso SSN, possa essere ammesso, anche come soprannumero, alla scuola di specializzazione, svolgendo l'intera attività di tirocinio presso la medesima azienda ospedaliera. Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Carnevali 12.0103, che prevede, da un lato, che i medici in formazione nel corso dell'ultimo anno di formazione possano svolgere attività assistenziale presso strutture del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico della medesima strutture, dall'altro, che gli importi stanziati per ogni singolo contratto di formazione specialistica non sottoscritto dall'interessato per rinuncia o non stipulato siano vincolati al finanziamento di ulteriori nuovi contratti in aggiunta al numero di quelli già definiti annualmente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Mandelli 13.105, che reca specifiche disposizioni in relazione alle particolari modalità di erogazione di medicinali agli

assistiti da parte delle regioni e delle province autonome, nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;

Boldi 13.100, che estende all'anno 2019 l'ambito di applicazione dell'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge n. 148 del 2017, in modo tale da accantonare per la predetta annualità la somma di 32,5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità finanziarie del Servizio sanitario nazionale per il medesimo anno 2019, da destinare in parte a favore delle strutture attive nell'erogazione di prestazioni pediatriche, in parte a favore dei centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva sostenibilità finanziaria della proposta emendativa in commento.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, ivi incluso l'emendamento 12.200 della Commissione, non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Tra queste segnala, in particolare, le proposte emendative Carnevali 12.0101 e 12.0102, che provvedono alla copertura dei relativi oneri, qualificati come limiti massimi di spesa, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, che allo stato reca le occorrenti disponibilità.

Il sottosegretario Massimo BITONCI esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore con riferimento ad una carente o inidonea quantificazione o copertura nonché su quelle per le quali il relatore stesso ritiene di acquisire l'avviso del Governo, ad eccezione degli emendamenti Ferro 4.1, Ferro 6.10, Santelli 6.5 e Cannizzaro 6.4,

sui quali esprime un parere di nulla osta. Esprime inoltre parere favorevole sull'emendamento Boldi 13.100, a condizione che esso venga riformulato nei seguenti termini: *Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis.* All'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « per l'anno 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 », le parole « per l'anno 2017 e per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 » e le parole « La somma di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, la somma di cui al periodo precedente »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per l'anno 2019 la somma accantonata ai sensi del comma 1 è ripartita tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ».

Esprime altresì un parere di nulla osta sull'emendamento 12.200 delle Commissioni giacché esso, pur essendo di contenuto analogo all'emendamento Menga 12.106, sul quale il parere del Governo è contrario, prevede che agli specializzandi sia attribuito un trattamento economico non inferiore a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica, mentre il citato emendamento Menga 12.106 prevede invece che tale trattamento debba essere necessariamente superiore. Esprime, infine, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

Carmelo Massimo MISITI (M5S), preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone quindi di

esprimere parere favorevole sull'emendamento 13.100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

Sia riformulato l'emendamento 13.100 nei seguenti termini:

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « per l'anno 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 », le parole « per l'anno 2017 e per l'anno 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2017, 2018 e 2019 » e le parole « La somma di cui al periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dal comma 1-*bis*, la somma di cui al periodo precedente »;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-*bis*. Per l'anno 2019 la somma accantonata ai sensi del comma 1 è ripartita tra le finalità di cui alle lettere

a) e *b)* del medesimo comma 1, secondo gli importi definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ».

Propone inoltre di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.8, 2.1, 3.4, 3.13, 3.23, 3.34, 3.140, 5.101, 6.1, 6.7, 6.8, 6.9, 6.11, 6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 6.17, 6.19, 6.20, 6.103, 6.104, 8.1, 9.100, 11.2, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.18, 11.102, 11.103, 11.108, 12.11, 12.33, 12.34, 12.37, 12.38, 12.106, 13.105 e 15.1 e sugli articoli aggiuntivi 2.01, 11.060, 12.0103, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

Propone infine di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Massimo BITONCI concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 20.10.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2019. Atto n. 84 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 60

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza della Presidente Carla RUOCCO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2019.

Atto n. 84.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Laura CAVANDOLI (Lega), *relatrice*, ricorda che la Commissione Finanze avvia l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2019.

Rammenta che la disciplina legislativa generale in materia di lotterie è in larga parte contenuta nella legge 26 marzo 1990,

n. 62, che ha novellato la legge 4 agosto 1955, n. 722, e che all'articolo 1 ha autorizzato, a decorrere dal 1990, l'effettuazione di un numero di lotterie nazionali fino ad un massimo di dodici ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

Le manifestazioni da collegare alle lotterie autorizzate sono individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Sullo schema di decreto sono sentite le competenti Commissioni parlamentari che devono esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.

Il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 722 del 1955 stabilisce che ai fini dell'individuazione delle lotterie nazionali occorre tenere conto: della rilevanza nazionale o internazionale; del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi; della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato; dell'equilibrata ripartizione geografica; della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

La gestione e l'esercizio delle lotterie nazionali ad estrazione differita sono riservati al Ministero dell'economia e delle

finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ora Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che vi provvede direttamente ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica (articolo 21, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2009). A partire dalla Lotteria Italia 2010, la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio, ma direttamente dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. (Lottomatica).

Ciò premesso, lo schema di decreto individua per l'anno 2019 la lotteria nazionale ad estrazione differita « Lotteria Italia », con eventuale abbinamento a trasmissioni televisive. Il Ministero dell'economia e delle finanze, pertanto, ha ritenuto opportuno confermare per l'anno 2019 l'indizione di un'unica Lotteria nazionale ad estrazione differita.

Nel corso degli ultimi anni l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto la riduzione del numero delle lotterie ad estrazione differita per la crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale prodotto di gioco. Le ragioni del costante *trend* negativo nell'andamento delle lotterie ad estrazione differita è dovuto, da un lato, all'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, dall'altro lato al fatto che si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento a manifestazioni e ad eventi tradizionali.

Per quanto concerne la Lotteria Italia, i dati riferiti ai risultati degli ultimi anni comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli evidenziano una diminuzione

costante del numero dei biglietti venduti: 6.955.460 nel 2018, 8.603.900 nel 2017 e 8.805.040 nel 2016.

Al contrario, grazie a una consistente diminuzione delle spese totali per la gestione della lotteria (pari nel 2018 complessivamente a 6.404.300 euro rispetto ai 19.409.500 del 2017 e ai 19.759.200 del 2016), si registra un aumento dell'utile erariale che nel 2018 è stato di 14.186.500 euro (11.805.000 euro nel 2017 e 12.133.000 euro nel 2016). Tale aumento dell'utile erariale ha peraltro contribuito a ridurre ulteriormente l'entità dell'integrazione della massa premi a valere sull'apposito capitolo 3922 del bilancio dello Stato: nel 2018 l'integrazione è stata di 2.639.000 euro, mentre nel 2017 e nel 2016 è stata rispettivamente di 4.270.500 e 4.692.500 euro.

Evidenzia infine che, secondo la relazione redatta dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini del mantenimento dei livelli della raccolta nel settore, ed in particolare per la Lotteria Italia, la riaffermazione delle lotterie « tradizionali » non può prescindere dal correlato interesse che le emittenti televisive potranno riservare nei confronti di tale gioco qualora propongano abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse ed in fasce orarie di maggiore *audience*.

Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.40.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello 62

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 63

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi favorevoli*) 63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2019 e 2020. Atto n. 85 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*). 65

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 sen. Petrocelli, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 69

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; *b)* Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679 sen. Petrocelli, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 70

COMITATO RISTRETTO

Martedì 28 maggio 2019.

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura.

Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13 alle 14.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 15 maggio 2019.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, ricorda che nella precedente seduta sono stati chiesti al rappresentante del Governo chiarimenti in merito ai programmi settoriali per i quali il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali hanno chiesto e ottenuto finanziamenti a valere sul Fondo in questione.

Il sottosegretario Salvatore GIULIANO, dopo aver riferito che il Ministero dell'economia e delle finanze, il 2 aprile scorso ha comunicato la dotazione complessiva di risorse attribuita al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per gli anni 2019-2033, a valere sul fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese, precisa che, a fronte di un finanziamento complessivo richiesto dal dicastero per 4.565,51 milioni di euro, la dotazione attribuita è stata di 4.000 milioni di euro. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha quindi provveduto a una ridefinizione delle proprie richieste di finanziamento, mediante l'individuazione di quelle prioritarie, im-

mediatamente cantierabili ovvero urgenti nonché a una rimodulazione delle stesse, tenendo conto che la dotazione annuale del Fondo risulta inferiore negli anni 2019-2021 e aumenta progressivamente sino al 2033.

Ciò premesso, precisa che sono state formulate richieste di finanziamento con riferimento a quattro distinti settori: edilizia scolastica, ricerca, edilizia universitaria e AFAM, residenze universitarie.

Per quanto attiene all'edilizia scolastica, è stato richiesto un finanziamento pari a 2.500 milioni di euro, al fine di realizzare due principali tipologie di interventi: messa in sicurezza degli edifici scolastici; e adeguamento alla normativa antisismica. La necessità e l'urgenza di finanziare interventi di edilizia scolastica deriva dall'esigenza di garantire a tutte le istituzioni scolastiche un adeguato livello di prevenzione del rischio sismico. Viene anche finanziato un piano di laboratori didattici innovativi per le istituzioni scolastiche, al fine di favorire la didattica laboratoriale e la digitalizzazione delle scuole, assicurando alle scuole spazi laboratoriali adeguati per garantire agli studenti un'offerta formativa completa e di qualità.

Nel settore « ricerca » (917 milioni di euro) gli interventi individuati sono numerosi: vengono finanziati 8 distinti interventi, finalizzati a realizzare diversi progetti di ricerca. In particolare, si è tenuto conto dei settori in cui incidono i predetti interventi. Ad esempio, l'intervento « Pianeta dinamico: geoscienze » finanzia un programma di ricerca nell'ambito dei rischi naturali in Italia, che spaziano dalla ricostruzione tomografico-sismica della crosta e del mantello terrestre, alla ricostruzione dei meccanismi della nucleazione dei terremoti, alla generazione di magma e l'osservazione e modellazione dei fenomeni associati alla sua risalita. Si è tenuto inoltre conto di obblighi già assunti dall'amministrazione, anche in sede europea. Ad esempio, viene proposto il finanziamento dell'*European Spallation Source* (ESS), progetto del Consorzio Europeo per le Infrastrutture di Ricerca volto alla re-

alizzazione di un impianto di ricerca, che sarà in grado di produrre impulsi lunghi di radiazioni neutroniche di intensità molto elevata. Infine, si è tenuto conto della necessità di determinati interventi, come il finanziamento finalizzato al consolidamento dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS).

Nel settore « edilizia universitaria e AFAM » (403 milioni di euro), la richiesta di investimento in materia di edilizia universitaria (400 milioni di euro) e AFAM (3 milioni di euro) è finalizzata a garantire adeguatezza delle strutture in relazione alla popolazione studentesca; messa a norma, efficientamento energetico e adeguamento antisismico degli immobili di proprietà pubblica adibiti ad attività di didattica e di ricerca; piano nazionale per l'Università digitale, attraverso grandi attrezzature scientifiche e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche.

Infine, nel settore « residenze universitarie » (180 milioni di euro) è stato richiesto un finanziamento costante nel tempo, pari a 10 milioni di euro per gli anni da 2019 a 2030 e pari a 15, 20 e 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2031, 2032, 2033.

Conclude sottolineando che la quasi totalità degli interventi programmati sulle residenze universitarie di cui alla legge n. 338 del 2000 è caratterizzata dalla immediata avviabilità.

Il sottosegretario Gianluca VACCA, riferendo in merito alle proposte di intervento di interesse del Ministero per i beni e le attività culturali, dopo aver premesso che il dicastero è destinatario, a valere sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di un finanziamento complessivo di 1.620 milioni di euro, specifica che tali somme sono finalizzate alle seguenti destinazioni con i seguenti importi: interventi di tutela del patrimonio culturale archeologico, architettonico e storico artistico, 542,22 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2033; interventi di tutela del patrimonio culturale museale, 516,40 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2033;

interventi di tutela del patrimonio culturale bibliografico, 90,37 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2033; interventi di tutela del patrimonio culturale archivistico, 90,37 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2033; e interventi di tutela del patrimonio culturale relativo all'arte e architettura contemporanee e periferie urbane, 51,64 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2033. Con riferimento ai Grandi progetti dei Beni culturali, precisa che i finanziamenti – nell'intero periodo di riferimento, dal 2024 al 2033 – riguardano complessivi 16,45 milioni di euro per la progettazione e 312,55 milioni di euro per l'esecuzione delle opere.

Giorgia LATINI, *presidente e relatrice*, anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone di deliberare a favore dell'atto in esame, senza rilievi.

Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver ringraziato i rappresentanti del Governo per aver accolto la richiesta di chiarimenti da lui formulata nella precedente seduta in merito ai programmi destinatari dei finanziamenti settoriali di cui al fondo, sottolinea che il gruppo Fratelli d'Italia non può valutare favorevolmente l'atto in esame in quanto, contrariamente a quanto preannunciato dal ministro Bonisoli, gli stanziamenti in favore dei progetti del Ministero per i beni e le attività culturali risultano essere stati ridotti e sono insufficienti, soprattutto nei primi anni: diventano infatti crescenti solo negli anni a venire, per i quali non c'è però nessuna certezza. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di deliberazione della relatrice.

Valentina APREA (FI), dopo aver premesso di apprezzare che finalmente i rappresentanti del Governo hanno abbandonato l'atteggiamento di presenza muta che quasi sempre li ha caratterizzati nei lavori di questa Commissione e hanno preso la parola per fornire i chiarimenti che erano stati chiesti, esprime l'auspicio che la novità di oggi inauguri un nuovo corso dei rapporti tra il Parlamento e

questo Governo, auspicabilmente caratterizzato da maggiore dialogo e da lavoro comune. Quanto al merito, rileva che i finanziamenti sono certamente destinati a finalità importanti, a cominciare dall'edilizia scolastica, ma agli interventi programmati non è attribuito il carattere di urgenza che sarebbe invece necessario. Si riferisce, in particolare, ai progetti in materia di edilizia scolastica innovativa e di digitalizzazione, ai quali, a suo parere, bisognerebbe mettere mano quanto prima. Pur prendendo atto delle numerose priorità esistenti, e apprezzando la finalizzazione degli stanziamenti, si dichiara non convinta rispetto alla tempistica prevista per gli interventi. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di deliberazione della relatrice.

Anna ASCANI (PD), pur apprezzando l'appostamento delle risorse rispetto alle finalità indicate, e in particolare rispetto all'edilizia scolastica, rileva l'esistenza di alcune criticità, tra le quali il lungo arco di tempo di sviluppo degli interventi programmati, che non appare compatibile con la necessità di fronteggiare le situazioni di emergenza. Preannuncia, pertanto, l'astensione del suo gruppo dalla votazione sulla proposta di deliberazione della relatrice.

Il sottosegretario Gianluca VACCA, con riferimento all'intervento del deputato Mollicone, precisa che i finanziamenti del Ministero per i beni e le attività culturali non sono stati ridotti, in quanto le somme assegnate con l'atto in esame sono aggiuntive rispetto alle dotazioni di bilancio del Ministero.

Federico MOLLICONE (FdI), rilevando che sussiste comunque il problema che i finanziamenti sono ridotti per i primi anni e crescenti solo per gli anni futuri, e in quanto tali appaiono finanziamenti del tutto « virtuali », conferma l'astensione del gruppo di Fratelli d'Italia dalla votazione sulla proposta di deliberazione della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione della relatrice.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano e il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Gianluca Vacca.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2019 e 2020.

Atto n. 85.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema ministeriale in oggetto.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, riferisce che si avvia oggi l'esame dello schema di decreto ministeriale riguardante il programma 2019-2020 relativo al Fondo per la tutela del patrimonio culturale. Al riguardo ricorda, preliminarmente, che il Fondo è stato istituito nello stato di previsione dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo dalla legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014), con una dotazione iniziale di euro 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. La stessa legge ha stabilito che le risorse sono utilizzate per la realizzazione degli interventi inclusi in un programma triennale che il Ministro trasmette, previo parere delle Commissioni parlamentari, al CIPE. In particolare, il programma individua gli interventi prio-

ritari da realizzare, le risorse da destinare a ciascuno di essi, il relativo cronoprogramma e le modalità di definanziamento in caso di mancata attuazione degli interventi programmati. Il programma deve essere attuato in coerenza con i decreti legislativi n. 228 del 2011 e n. 229 del 2011 che contengono, rispettivamente, disposizioni in materia di valutazione degli investimenti relativi alle opere pubbliche e procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il programma aggiornato, corredato dell'indicazione dello stato di attuazione degli interventi, deve essere trasmesso al CIPE.

Successivamente, il decreto-legge n. 109 del 2018 (legge n. 130 del 2018) ha ridotto l'autorizzazione di spesa iniziale di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019 per finanziare le attività relative all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili. Al riguardo, segnala che il riferimento al decreto-legge n. 109 del 2018 non è presente nella premessa dello schema di decreto.

Precisa che le risorse del Fondo sono allocate sul capitolo 8099 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali che, in base al decreto ministeriale 31 dicembre 2018, di riparto in capitoli, dispone di euro 193 milioni per il 2019 e euro 163,3 milioni per il 2020. Non dispone di risorse per il 2021. Al riguardo, la nota al capitolo presente nel relativo disegno di legge evidenziava che dette risorse includevano euro 100 milioni per il 2019 ed euro 73,3 milioni per il 2020 – allocati sul piano di gestione 1 (come le risorse stanziare dalla legge n. 190 del 2014 e ridotte dal decreto-legge n. 109 del 2018, pari a euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020) – derivanti dalla riconduzione in bilancio in regime di contabilità ordinaria delle somme giacenti sulle contabilità speciali del Ministero per i beni e le attività culturali, e euro 3 milioni per il 2019 allocati sul piano di gestione 2, di nuova istituzione, finalizzato a consentire il pagamento di obbligazioni

giuridicamente perfezionate, a fronte di risorse pignorate. Pertanto, in base alla legge di bilancio 2019, lo stanziamento del capitolo 8099, piano di gestione 1 – Fondo per la tutela del patrimonio culturale, è pari a euro 190 milioni per il 2019 e ad euro 163,3 milioni per il 2020.

Rispetto allo stanziamento appena indicato, lo schema di decreto ripartisce euro 180 milioni, di cui euro 90 milioni per ciascun anno. Al riguardo, segnala che occorrerebbe dare evidenza, nella premessa del decreto, della ragione per cui le ulteriori risorse disponibili, in base alla legge di bilancio 2019, sul piano di gestione 1 del cap. 8099 non siano da ripartire con il medesimo atto.

La relazione illustrativa fa presente, anzitutto, che, con circolare della Direzione generale bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali n. 109 del 15 novembre 2018 sono state fornite indicazioni ai competenti uffici ministeriali circa le modalità e la tempistica per la presentazione, da parte degli uffici periferici, delle proposte di intervento da finanziare, fornendo anche i criteri per la selezione degli interventi. In particolare, le priorità sono state così indicate: lavori per opere avviate sulla base di programmazioni precedenti e non completate; lavori relativi ad opere con progetti esecutivi già approvati; lavori di manutenzione e recupero del patrimonio esistente; interventi suscettibili di essere realizzati attraverso contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato. Ulteriori priorità indicate, non in ordine di importanza, sono state: conservazione e restauro dei beni culturali, con particolare riguardo a quelli colpiti da calamità naturali; incentivazione delle azioni di tutela del paesaggio, in particolare per il recupero delle aree degradate; interventi di archeologia preventiva; prevenzione del rischio sismico e del rischio incendi e potenziamento della messa in sicurezza; valorizzazione, anche attraverso il miglioramento dei servizi e della qualità dell'offerta, dei luoghi della cultura, compresi quelli poco conosciuti; fruizione, anche on line, del patrimonio culturale; fruizione del patrimonio culturale da parte

dei soggetti con disabilità; inclusione sociale e partecipazione; risparmio energetico e riduzione dei costi di gestione.

Sempre la relazione illustrativa, evidenzia che le proposte di intervento sono state valutate, anzitutto, dai Segretariati regionali e dai Poli museali regionali, anche in sede di Commissioni regionali per il patrimonio culturale, che hanno individuato un ordine di priorità a livello regionale. Successivamente, le proposte sono state vagliate dalle Direzioni generali competenti. Sulla base di ciò, nonché delle risorse disponibili, la Direzione generale bilancio ha elaborato un programma sul quale – come indicato nella premessa dello schema – il Segretario generale ha richiesto alle Direzioni generali competenti «l'invio del parere previsto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95». Le Direzioni generali hanno espresso tutte parere favorevole tra il 9 e il 15 aprile 2019.

Evidenzia che, a quanto le risulta, il parere delle Direzioni generali competenti ai sensi del citato articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 è stato richiesto alla luce della mancata ricostituzione del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, che – lo ricorda – in base all'articolo 25 del regolamento organizzativo del Ministero per i beni e le attività culturali esprime pareri, obbligatoriamente, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e sui relativi piani di spesa annuali e pluriennali. Ricorda, altresì, che il procedimento volto alla ricostituzione dell'organismo, dopo la scadenza dello stesso nel giugno 2018, al termine dei previsti tre anni, non si è ancora concluso. Purtroppo, sottolinea che, a seguito dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, l'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012 – relativo ad organismi collegiali destinati a scomparire in virtù della normativa materia di riduzione degli stessi – non si applica agli organismi operanti nei settori della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e delle attività culturali.

Ritiene che occorra dunque valutare se non si debba ottemperare all'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici – il completamento della cui ricostituzione è ormai prossimo – sullo schema in esame.

Con riferimento alla ripartizione territoriale degli interventi programmati dallo schema, il 90,22 per cento delle risorse (euro 162.390.194,75) è distribuito tra 18 regioni (esclusa, come nel caso del programma 2016-2018, la Valle d'Aosta ed escluso, ora, anche il Trentino Alto Adige); il 9,78 per cento (euro 17.609.805,25) non è attribuito a specifiche regioni, ma indicato come «Varie».

Con riferimento alla ripartizione per settori, il 93,58 per cento delle risorse (euro 168.441.104,38) è distribuito tra 8 settori (Archeologia, Archeologia-Belle Arti-Paesaggio, Biblioteche, Archivi, Poli museali, Musei autonomi, Educazione e ricerca, *Art Bonus*); il 6,42 per cento (euro 11.558.895,62) non è attribuito a specifici settori, ma indicato come «Varie».

La ripartizione percentuale delle risorse tra le regioni oscilla fra un massimo del 21,63 per cento (Lazio) e un minimo dello 0,71 per cento (Sicilia).

Complessivamente, alle regioni del nord (Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto) è attribuito il 27,83 per cento delle risorse; alle regioni del centro (Lazio, Abruzzo, Molise, Marche, Umbria, Toscana) è attribuito il 40,67 per cento; alle regioni del sud e alle isole (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna) è attribuito il 21,72 per cento.

La ripartizione percentuale delle risorse fra gli 8 settori oscilla da un minimo dell'1,67 per cento (*Art-Bonus*) a un massimo del 26,67 per cento (Archeologia-Belle Arti-Paesaggio).

Tra gli interventi, la relazione illustrativa segnala, in particolare: restauro e messa in sicurezza di Castel S. Elmo a Napoli, per complessivi euro 3 milioni; realizzazione di un percorso di visita unitario presso il monumento a Vittorio Emanuele II a Roma, per complessivi euro 3,9

milioni; messa in sicurezza, recupero e restauro della Crypta Balbi a Roma, per complessivi euro 3,5 milioni; messa in sicurezza e restauro del tratto urbano dell'acquedotto mediceo di San Giuliano (Pisa) per complessivi euro 3,2 milioni; consolidamento, restauro, adeguamento funzionale e sismico per la realizzazione dei nuovi uffici Ministero per i beni e le attività culturali dell'ex Convento dell'Annunziata a Bologna, per complessivi euro 2,1 milioni; manutenzione e recupero delle facciate del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, per complessivi euro 3 milioni.

Segnala, infine, che, rispetto alle previsioni normative primarie, lo schema di decreto e il relativo allegato non sono corredati del cronoprogramma, né recano le modalità di defianziamento nel caso di mancata realizzazione degli interventi. Al riguardo, ricorda che, in occasione dell'esame dello schema di decreto relativo al triennio 2016-2018, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire alle Commissioni il cronoprogramma dopo il previsto passaggio del provvedimento al CIPE. La necessità di conoscere il cronoprogramma era stata, dunque, sottolineata dalla Commissione nella premessa del parere favorevole sullo schema di decreto. Il cronoprogramma non è stato tuttavia trasmesso. Conclude, evidenziando che l'assenza, nello schema in esame, del cronoprogramma e delle modalità di finanziamento dovrebbe ora essere oggetto di una valutazione della Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) esprime perplessità in merito alla mancata acquisizione del parere del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e all'acquisizione, in sua vece, del parere delle Direzioni generali. Sottolinea che il 14 marzo scorso il ministro Bonisoli ha dichiarato di aver nominato i quattro componenti ministeriali, tra cui il presidente, del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici. Non si comprende quindi perché l'organo non sia ancora costituito. Fa inoltre presente che il Consiglio di Stato – nel parere reso al Ministero per i beni e le attività culturali in

merito alla legittimità della composizione del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, ancorché priva della componente rappresentata dai presidenti dei Comitati tecnico scientifici, che non erano stati rinnovati – ha evidenziato che le attività di questi ultimi avrebbero dovuto essere trasferite piuttosto al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici che ad uffici dirigenziali, considerato che altrimenti in capo a questi ultimi si sarebbe assommato l'esercizio della discrezionalità tecnica e quello della discrezionalità amministrativa. Peraltro, nonostante questo *vulnus* di carattere procedurale, che a suo avviso deve essere sottolineato, ritiene che l'impianto del provvedimento sia condivisibile e possa essere giudicato favorevolmente.

Federico MOLLICONE (FdI) dichiara che, proprio in considerazione del problema cui ha già fatto riferimento la deputata Piccoli Nardelli, il suo gruppo si asterrà dalla votazione sull'atto, ritenendo inopportuna la sovrapposizione di competenze tra chi decide quali interventi realizzare e chi decide in merito ai relativi finanziamenti. Il mancato recepimento dell'indicazione data dal Consiglio di Stato in merito alle procedure decisionali interne al Ministero non può che suscitare dubbi: dubbi non tanto sul contenuto del provvedimento, quanto sul metodo con cui si è giunti alla sua definizione.

Valentina APREA (FI), pur apprezzando la chiarezza e la puntualità della relazione, preannuncia, per le stesse ragioni di perplessità manifestate dai deputati che l'hanno preceduta, l'astensione del gruppo Forza Italia dalla votazione sulla proposta di parere.

Il sottosegretario Gianluca VACCA sottolinea che lo stanziamento di 90 milioni di euro fa parte di una programmazione quinquennale con decorrenza dal 2014. Dopo aver ricordato che il parere del Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici è obbligatorio, ma non vincolante, precisa che, non essendosi ancora

perfezionata la composizione di tale organo, si è preferito estendere alle Direzioni generali l'espressione dei pareri, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, in considerazione dell'urgenza di provvedere al finanziamento di interventi necessari a tutela del patrimonio culturale.

Alessandra CARBONARO (M5S), *relatrice*, in considerazione delle precisazioni fornite dal rappresentante del Governo, formula una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011.

C. 1678 sen. Petrocelli, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Virginia VILLANI (M5S), *relatrice*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il parere sulla proposta di legge n. 1678, d'iniziativa del senatore Petrocelli, presidente della Commissione Affari esteri del Senato, già approvata dal Senato. La pro-

posta si propone di autorizzare la ratifica e dare esecuzione a due Accordi, rispettivamente in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e di cooperazione culturale, sottoscritti dall'Italia e dalla Bielorussia nel giugno 2011. Il testo ripropone, sia pure parzialmente e limitatamente ai soli due Accordi con la Bielorussia, il contenuto di un disegno di legge di ratifica proposto dal Governo in carica nel corso della XVII legislatura (Atto Senato n. 2812). Quel provvedimento prevedeva la ratifica di numerosi trattati internazionali bilaterali. Fu esaminato ed approvato dalla Commissione affari esteri del Senato l'11 ottobre 2017, ma non proseguì il suo *iter* di esame parlamentare per la chiusura della legislatura.

Precisa che i due Accordi con la Bielorussia oggetto del provvedimento in esame – che, come detto, vertono rispettivamente in materia di cooperazione scientifica e tecnologica e di cooperazione culturale – definiscono un quadro giuridico funzionale a far crescere la collaborazione bilaterale.

Il primo dei due Accordi è finalizzato a promuovere lo sviluppo della cooperazione nel campo della scienza e della tecnologia, su base paritaria e di reciproco vantaggio, nel rispetto degli obblighi internazionali dei due Paesi, in particolare nei settori della ricerca fondamentale e applicata, della tecnologia industriale e dell'innovazione (articolo 3). La cooperazione potrà essere attuata nelle forme dello scambio di documentazione e di informazioni scientifico-tecnologiche, di scienziati e specialisti, nonché per la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e progettazione, per l'organizzazione di seminari e conferenze e per il sostegno alla commercializzazione di progetti congiunti (articolo 4). A una Commissione mista è affidato il compito di dare attuazione all'Accordo e di verificarne l'applicazione (articolo 7). È espressamente previsto che le disposizioni dell'Accordo non debbano pregiudicare i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni internazionali o, nel caso del nostro Paese, dall'appartenenza all'Unione europea (articolo 8).

L'Accordo sulla cooperazione culturale è, a sua volta, finalizzato alla realizzazione di programmi ed attività comuni per il rafforzamento della cooperazione bilaterale in ambito culturale. L'articolo 2 è dedicato alle principali forme della collaborazione bilaterale in campo culturale, che andranno dall'organizzazione di manifestazioni artistiche e culturali alla promozione di contatti diretti tra gli enti competenti in molteplici settori della cultura. In particolare, nel campo musicale, si darà luogo allo scambio di cantanti e di formazioni artistiche e alla partecipazione congiunta ai festival musicali internazionali; si promuoveranno inoltre i contatti diretti tra associazioni teatrali, liriche e coreutiche dell'Italia e della Bielorussia, anche mediante l'organizzazione di tournée. Vi sarà inoltre un rafforzamento della collaborazione bilaterale in campo cinematografico, incentivando la partecipazione congiunta ai festival di settore; come anche uno scambio di specialisti di folklore e di arte popolare. Completeranno il novero delle forme di collaborazione culturale bilaterale la traduzione di opere letterarie e saggistiche, come anche il rafforzamento della cooperazione tra gli enti statali e privati a carattere museale ed espositivo, con la realizzazione di mostre e di scambi di esperti. L'articolo 3 contiene l'impegno delle Parti alla cooperazione nella conservazione e restauro del patrimonio storico e culturale, che avverrà facilitando l'accesso dei ricercatori dell'altra Parte contraente agli enti culturali e scientifici, agli archivi, ai musei, alle biblioteche. Vi sarà inoltre uno scambio di informazioni ed esperienze, anche mediante convegni e seminari, nel campo dell'archeologia. Di rilievo è anche il richiamo alla tutela del patrimonio culturale immateriale e nei confronti delle espressioni più vulnerabili delle differenti identità culturali, come richiesto dalle Convenzioni UNESCO del 1972, del 2003 e del 2005 (articoli 3 e 4). Il compito di coordinare e monitorare l'applicazione dell'Accordo è affidato ad una Commissione mista culturale (articolo 8).

Questo è il contenuto dei due Accordi internazionali. Il progetto di legge in esame, oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi, detta disposizioni per la copertura finanziaria.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Alessandro FUSACCHIA (Misto-+E-CD), rilevato il sistematico forte ritardo con cui sono sottoposti all'esame del Parlamento i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi stipulati diversi anni prima, invita i deputati della maggioranza a farsi parte diligente, nella Commissione di merito, per chiedere al Ministero degli affari esteri una maggiore sollecitudine nell'espletazione dei passaggi successivi alla stipula di accordi o quantomeno di accompagnare i disegni di legge di ratifica con una nota di aggiornamento che chiarisca se e per quali ragioni gli accordi stipulati continuano ad essere opportuni a distanza di anni, specialmente nei casi in cui essi siano stati firmati con Paesi la cui situazione politica sia nel frattempo completamente cambiata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007.

C. 1679 sen. Petrocelli, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Marco BELLA (M5S), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esprimere alla Commissione Affari esteri il

parere sulla proposta di legge n. 1679, d'iniziativa del senatore Petrocelli, presidente della Commissione Affari esteri del Senato, già approvata dal Senato. La proposta prevede la ratifica di due accordi sottoscritti dall'Italia con la Repubblica di Corea (comunemente detta Corea del Sud) nel 2005 e nel 2007 in materia, rispettivamente, di cooperazione culturale e di cooperazione scientifica e tecnologica. Il testo è analogo a quello di precedenti progetti di legge più volte presentati alle Camere nelle scorse legislature, d'iniziativa sia parlamentare, sia governativa, il cui iter non è mai giunto a compimento.

Il testo dell'Accordo di cooperazione culturale italo-coreano del 21 ottobre 2005 è composto da un breve preambolo e da 22 articoli. Gli articoli 1 e 2 contengono l'impegno delle Parti a intraprendere una cooperazione su base paritaria nel settore culturale. L'articolo 3 è dedicato alla diffusione delle rispettive lingue e culture nel territorio dell'altra Parte contraente, con particolare riguardo alle attività di università e istituti d'istruzione superiore, nei quali si cercherà di incrementare docenze e lettori specificamente dedicati. Per quanto concerne l'istruzione (articolo 4) la cooperazione bilaterale si attuerà con scambi di documenti e visite di esperti, con l'obiettivo di giungere a un Accordo sul reciproco riconoscimento dei certificati di istruzione dei due Paesi, previa comparazione dei rispettivi sistemi e piani di studio. Sarà altresì promossa la collaborazione diretta tra le università e altri istituti superiori o specializzati, con particolare riguardo agli scambi di lettori, ricercatori ed esperti e la partecipazione a conferenze, convegni e seminari (articolo 6). In base all'articolo 7 le Parti promuoveranno collaborazioni dirette nel campo delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura e dell'architettura, anche con la partecipazione a festival ed esposizioni. Per quanto concerne la traduzione e pubblicazione di opere letterarie, queste verranno incoraggiate dalle Parti con l'istituzione di premi o altri incentivi, assicurando la protezione della proprietà intellettuale (articoli 9 e 10).

Gli articoli 11 e 12 riguardano la cooperazione diretta tra le istituzioni archeologiche e di tutela del patrimonio culturale, nonché tra le biblioteche, e attraverso ricerche congiunte e scambi di informazioni. In base all'articolo 13, nei limiti dei fondi disponibili e con il criterio della reciprocità, verranno assegnate dalle Parti contraenti borse di studio a studenti, insegnanti e lettori dell'altro Paese. L'articolo 14 prevede la collaborazione tra le rispettive amministrazioni per combattere il traffico illegale di opere d'arte, di beni culturali, di audiovisivi, di documenti ed altri oggetti di valore — sempre nel quadro delle rispettive normative. Altresì incoraggiata sarà la cooperazione nei settori delle attività giovanili e dello sport, da perseguire con qualunque iniziativa opportuna. L'articolo 18 prevede la possibilità che paesi terzi partecipino ai progetti di cooperazione culturale tra istituzioni e organizzazioni delle due Parti contraenti. L'articolo 19 istituisce una Commissione mista italo-coreana per la cooperazione culturale, composta da rappresentanti delle due Parti contraenti: compito essenziale di tale Commissione sarà la supervisione sull'attuazione dell'Accordo, nonché l'approvazione di eventuali programmi e accordi successivi. A partire dall'entrata in vigore l'Accordo in esame sostituirà il precedente Accordo culturale italo-coreano in vigore dal 1970.

L'Accordo di cooperazione bilaterale nei settori della scienza e della tecnologia del 16 febbraio 2007 sostituisce il precedente Accordo in materia, firmato a Roma il 2 marzo 1984. Esso si compone di un breve preambolo, di 11 articoli e di un Allegato, che è parte integrante dell'Accordo.

Premesso che si soffermerà solo su alcuni articoli dell'Accordo, segnala che l'articolo 1 impegna le Parti a favorire la cooperazione paritaria nei settori della scienza e della tecnologia di comune interesse e beneficio, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. In particolare, l'articolo 4 stabilisce che tale cooperazione avverrà specialmente in alcune individuate aree, fra le quali: agricoltura e

industria alimentare; scienze di base; tecnologie dell'informazione; energia e ambiente; aerospazio; sanità e biotecnologie; ingegneria e telecomunicazioni; micro- e nanotecnologie. In base all'articolo 2, le Parti vengono impegnate a promuovere specifici Accordi di collaborazione fra Ministeri, Università, istituzioni scientifiche e di ricerca, nonché altri enti dei rispettivi Paesi. L'articolo 5 elenca le forme di cooperazione scientifica e tecnologica, che si attueranno, tra l'altro, attraverso lo scambio di esperti, di informazioni e di conoscenze, lo sviluppo di progetti di ricerca, lo stabilimento di centri e laboratori, l'organizzazione di seminari e di corsi di formazione, la concessione di borse di studio a docenti e ricercatori. In base

all'Annesso sulla proprietà intellettuale, le Parti si impegnano affinché venga assicurata un'adeguata protezione della proprietà intellettuale. Viene istituita, dall'articolo 8, una Commissione Mista sulla cooperazione scientifica e tecnologica.

Il progetto di legge in esame, oltre a disporre l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dei due Accordi, detta disposizioni per la copertura finanziaria.

Conclude formulando una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle iniziative assunte dal Dicastero in materia di qualità dell'aria, anche con riguardo all'impatto ambientale e alle emissioni dello stabilimento ex ILVA di Taranto (*Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 73

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81. Rilievi alla V Commissione (*Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*) . 74

ALLEGATO 1 (*Documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*) . 76

ALLEGATO 2 (*Documentazione depositata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 83

ALLEGATO 3 (*Rilievi deliberati dalla Commissione*) 86

AUDIZIONI

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO.

La seduta comincia alle 11.10.

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle iniziative assunte dal Dicastero in materia di qualità dell'aria, anche con riguardo all'impatto ambientale e alle emissioni dello stabilimento ex ILVA di Taranto.

(Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche

attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Il Ministro Sergio COSTA svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono i deputati Giovanni VIANELLO (M5S), Rossella MURONI (LeU), Vincenza LABRIOLA (FI) a più riprese, Chiara BRAGA (PD) a più riprese, Alberto ZOLEZZI (M5S), Erica MAZZETTI (FI), Ilaria FONTANA (M5S), Gianluca ROSPI (M5S) e Manuela GAGLIARDI (FI).

Il ministro Sergio COSTA interviene a più riprese per replicare ai quesiti posti dai deputati.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, ringrazia il Ministro per il suo

intervento e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

**DELIBERAZIONI DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO – Interviene il sottosegretario per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

La seduta comincia alle 13.40

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

Rilievi alla V Commissione.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 14 maggio scorso.

Alessandro Manuel BENVENUTO, *presidente*, avverte che è stata trasmessa dal Governo una nota esplicativa sul riparto delle risorse ad opera dei Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, messa a disposizione dei colleghi già nella giornata di ieri e che sarà allegata al resoconto della seduta odierna (*vedi allegati 1 e 2*). Ricorda inoltre che la V Commissione ha chiesto alle Commissioni di settore di trasmettere i propri rilievi entro la giornata odierna.

Elena RAFFAELLI (Lega), *relatrice*, presenta una proposta di rilievi (*vedi allegato 3*).

Il Sottosegretario Salvatore MICILLO (M5S) ricorda che il Fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quanto riguarda la competenza del Ministero dell'ambiente, i 650 milioni di euro complessivi ad esso assegnati per il periodo 2019-2033 sono ripartiti nel seguente modo: 27,1 milioni di euro per la messa in sicurezza e bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN) di Balangero, Brescia Caffaro, Casale Monferrato, Pioltello e Rodano; 302,8 milioni per interventi relativi ad agglomerati interessati dalla causa C251/17; 35 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture verdi – rete sentieristica – nelle aree protette nazionali; 35 milioni di euro per il potenziamento delle infrastrutture verdi – muretti a secco – nelle aree protette nazionali; 200 milioni di euro per il programma per la riduzione delle emissioni delle navi tramite l'utilizzo del gas naturale liquefatto (GNL); 50 milioni di euro per il potenziamento delle reti di ricarica presenti sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

In particolare, osserva che per le bonifiche e per interventi sul sistema fognario-depurativo l'ammontare complessivo è pari a circa 330 milioni di euro, di cui, come detto, 27 milioni circa per le bonifiche nei siti di interesse nazionale e 303 milioni circa destinati ad interventi sul sistema fognario-depurativo.

Chiara BRAGA (PD) ribadisce le forti perplessità sullo schema di riparto in esame, già anticipate nel corso dell'audizione con il Ministro appena svoltasi davanti alla Commissione, in ragione delle quali preannuncia il voto contrario del proprio gruppo.

In particolare, sottolinea negativamente la limitatezza delle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente, pari, come ricordava il Sottosegretario, a soli 650 milioni di euro rispetto ai complessivi 42,7 miliardi, ossia poco più dell'1 per cento del totale. Tale dato non può che far emergere

come le tematiche ambientali non siano considerate priorità per l'attuale Governo.

Osserva che tale preoccupazione emerge anche con riguardo alle misure individuate dal Ministero delle infrastrutture, venendo posticipato il finanziamento degli interventi volti a promuovere la mobilità sostenibile, per i quali non appaiono stanziamenti per l'anno 2019. Si riferisce, in particolare, agli interventi volti al potenziamento e alla messa in sicurezza delle ferrovie regionali, nonché al piano strategico per la mobilità sostenibile.

Riterrebbe, pertanto, opportuno – anche come segno di una disponibilità del-

l'attuale maggioranza quantomeno analoga a quella mostrata dalla maggioranza della scorsa legislatura di fronte ad istanze delle opposizioni ritenute condivisibili – che la Commissione formulasse al riguardo un rilievo per sottolineare la necessità di assicurare adeguati stanziamenti per le misure a tutela dell'ambiente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi formulata dalla relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 13.50.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

**MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019**

ID Intervento	Descrizione intervento	Autorizzazione legislativa o normativa di riferimento	Enti territoriali coinvolti e necessità di acquisire intesa o parere confederale	Soggetto attuatore	Capitolo	Articolo	Erogazione diretta o attuazione mutua	Competenza/ Cassa / Tiraggio del netto ricavo (in caso di attuazione)	2019	2020	2021	2022
1	Rifinanziamento programma ANAS "PONTI, VIADOTTI E GALLERIE ANAS"	DL 69/2013-L 147/2013-DL 133/2014	ANAS SPA	ANAS	7002		erogazione diretta	Competenza	14.437.570	29.200.555	29.200.555	195.348.483
2	Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane compresi ponti e viadotti di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 205/2017	art. 1, comma 1076, della Legge 205/2017	Province/ Conferenza di Stato, Città ed autonomie locali	PROVINCE	7574	1	erogazione diretta	Competenza	25.716.965	35.619.710	37.281.059	30.267.732
3	Programma recupero alloggi di edilizia residenziale pubblica di priorità dei comuni e degli ex IACP	Decreto legge n. 47/2014 convertito con legge n. 80 del 2014	Regioni comuni e IACP comunque denominati. Necessità di acquisire intesa in sede di Conferenza unificata	Comuni ed ex IACP	7442		erogazione diretta	Competenza	14.437.570	17.346.424	12.479.170	44.067.068
4	Adeguamento e messa in sicurezza dell'intero collegamento autostradale A24/A25	D.L. 91/2017, art. 16 bis, comma 1			7701		erogazione diretta	Competenza	-	-	-	-
5	Nuovi percorsi ciclabili rispetto a quelli già individuati e finanziati dall'art. 1, comma 640, della Legge 208/2015 – Definizione del piano generale della mobilità ciclistica di cui alla Legge 2/2018.	art. 1, comma 640, della Legge 208/2015 – Legge 2/2018	regioni/ Conferenza Unificata	REGIONI	7582	1-2	erogazione diretta	Competenza	5.775.028	6.938.570	1.486.678	5.249.828
6	Acquisto materiale rotabile ferroviario	art. 1 comma 866 L.208/2016; D.M. 408/2017	Tutte le regioni (sono escluse le Province Autonome di Trento e Bolzano) previa intesa in ambito Conferenza Permanente Stato -	Imprese di trasporto ferroviario affidatarie dei contratti di servizio oppure soggetti delegati dalla regione alla gestione dei percorsi stabili	7248	3	erogazione diretta	Competenza	2.571.696	6.179.674	2.743.560	9.688.196
7	Acquisto materiale rotabile automobilistico	art. 1 comma 866 L.208/2016; DM 345/2016 DM 284/2018 (proroga dei termini)	Tutte le regioni (sono escluse le Province Autonome di Trento e Bolzano) previa intesa in ambito Conferenza Permanente Stato -	Imprese di trasporto pubblico locale affidatarie dei contratti di servizio oppure soggetti delegati dalla regione alla gestione dei percorsi stabili	7248	3	erogazione diretta	Competenza	-	14.865.566	2.516.220	8.885.405
8	Potenziamento ed ammodernamento ferrovie regionali		Tutte le regioni previa intesa in ambito Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome	Imprese di trasporto ferroviario affidatarie dei contratti di servizio oppure soggetti delegati dalla regione alla gestione dei percorsi stabili			erogazione diretta	Competenza	-	6.179.674	4.252.033	15.014.988
9	Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali	LB 232 del 2016 articolo 1 comma 140 punto A sub punto primum	Tutte le regioni previa intesa in ambito Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome	Imprese di trasporto ferroviario affidatarie dei contratti di servizio oppure soggetti delegati dalla regione alla gestione dei percorsi stabili	7150		erogazione diretta	Competenza	-	18.539.022	10.565.479	37.309.347
10	Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile		Tutte le regioni ed enti locali previa intesa in ambito Conferenza Unificata	Regioni ed enti locali			erogazione diretta	Competenza	-	1.814.435	3.864.110	13.645.140
11	Programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa	LB 232 del 2016 articolo 1 comma 140 punto A sub punto primum	Enti Locali Intesa in Conferenza Unificata	Enti Locali	7400	2	erogazione diretta	Competenza	-	31.907.730	27.232.505	96.164.778
12	Programma di manutenzione straordinaria e interventi per la prevenzione incendi nelle metropolitane	LB 232 del 2016 articolo 1 comma 140 punto A sub punto primum	Enti Locali Intesa in Conferenza Unificata	Enti Locali	7400		erogazione diretta	Competenza	-	5.503.781	3.786.973	13.372.748
13	Contratto di programma RFI - Investimenti. Aggiornamento 2019	LF n.266 del 2005 art.1 c.86 "CONTRIBUTI IN CONTRO INFRANTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A."	VARI	RFI s.p.a.	7122/MEF	2	erogazione diretta	Competenza	7.000.000	22.946.036	114.158.775	539.445.664
14	Sisma Italia Centrale	articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 L. 147/2013	Capo Dipartimento Protezione Civile-Anas spa-Regioni, Province, e Comuni	ANAS	7002	32	erogazione diretta	Competenza	3.850.018	4.625.713	2.159.448	16.772.537
15-16-18-19	Ulteriori opere relative al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione Invasi", di cui all'art.1 comma 518 della legge n.205/2017	Piano Nazionale di Interventi nel settore idrico "sezione Invasi", di cui all'art.1 comma 518 della legge n.205/2017	Parere Conferenza Unificata	Vari	7281		erogazione diretta	Competenza	3.600.374	14.522.232	2.489.093	8.789.611
17	Finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese	Digs 50/2016 art. 202		Ministero	7008		erogazione diretta	Competenza	30.000.000	-	-	-
20	Rifinanziamento Fondo speciale eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	Legge n. 13/89	Regioni	Comuni	7351		erogazione diretta	Competenza	12.630.071	12.421.282	8.763.516	30.774.712

**MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019**

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
194.443.635	196.977.206	199.872.717	191.729.095	209.645.067	215.255.120	236.971.452	244.210.230	244.391.199	244.391.199	228.827.827	2.674.901.911
30.133.804	30.508.802	30.937.372	29.732.020	32.383.795	33.214.148	36.428.420	37.499.845	37.526.630	37.526.630	35.223.068	500.000.000
43.872.080	44.418.045	45.042.003	43.287.120	47.147.863	48.356.782	53.036.470	54.596.367	54.635.365	54.635.365	51.281.588	628.639.280
-	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	40.000.000	-	-	-	-	340.000.000
5.226.598	5.291.640	5.365.975	5.156.910	5.616.852	5.760.873	6.318.377	6.504.212	6.508.858	6.508.858	6.109.313	83.818.570
9.645.328	9.765.360	9.902.537	9.516.724	10.365.512	10.631.295	11.660.130	12.003.075	12.011.648	12.011.648	11.274.317	139.970.700
8.846.090	8.956.175	9.081.985	8.728.141	9.506.597	9.750.356	10.693.938	11.008.467	11.016.330	11.016.330	10.340.095	135.211.695
14.948.550	15.134.577	15.347.178	14.749.237	16.064.709	16.476.625	18.071.138	18.602.640	18.615.928	18.615.928	17.473.195	209.546.400
37.144.261	37.606.501	38.134.775	36.649.005	39.917.700	40.941.230	44.903.285	46.223.970	46.256.987	46.256.987	43.417.514	523.866.063
13.584.764	13.753.819	13.947.024	13.403.633	14.599.092	14.973.428	16.422.470	16.905.484	16.917.560	16.917.560	15.879.081	186.627.600
95.739.271	96.930.699	98.292.318	94.462.747	102.887.803	105.525.952	115.738.140	119.142.204	119.227.305	119.227.305	111.908.570	1.334.387.321
13.313.576	13.479.257	13.668.606	13.136.062	14.307.657	14.674.520	16.094.635	16.568.007	16.579.841	16.579.841	15.562.092	186.627.596
537.058.736	543.742.134	551.380.303	529.897.953	577.159.122	591.958.074	649.244.338	668.339.760	668.817.146	658.828.550	603.759.830	7.263.736.421
16.738.795	16.833.271	16.941.243	16.637.571	17.305.650	17.514.847	18.324.640	18.594.571	18.601.319	18.601.319	18.020.968	221.521.909
8.750.718	8.859.617	8.984.071	8.634.041	9.404.107	9.645.237	10.578.650	10.889.784	10.897.563	10.897.563	10.228.618	137.171.279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
30.638.540	31.019.820	31.455.568	30.230.026	32.926.218	33.770.480	37.038.593	38.127.961	38.155.195	38.155.195	35.813.049	441.920.226

**MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019**

ID Intervento	Descrizione intervento	Autorizzazione legislativa o normativa di riferimento	Enti territoriali coinvolti e necessità di acquisire intesa o parere Conferenza	Soggetto attuatore	Capitolo	Articolo	Erogazione diretta o attuazione mutua	Competenza/ Cassa / Tiraggio del netto ricavo (in caso di attuazione)	2019	2020	2021	2022
21	Salvaguardia di Venezia	LEGGE 798/84	Comuni che amministrano territorialmente la laguna	Comuni	7202		erogazione diretta	Competenza	2.000.000	4.000.000	1.000.000	3.702.703
22	Realizzazione, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture carcerarie	D.l. 10/10/2014	Comune, Provincia e Regione	Provveditorati Interregionali alle OO.PP.	7471		erogazione diretta	Competenza	625.047	1.564.283	1.747.589	6.171.172
23	Interventi di completamento di beni immobili demaniali e per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici	D. l. n. 23/2015; D.M. n. 3/2015; D.M. n. 104/2015.	Comune, Provincia e Regione	Provveditorati Interregionali alle OO.PP.	7219		erogazione diretta	Competenza	4.925.009	4.312.857	2.854.509	13.611.233
24	Rifinanziamento interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali	legge n. 208/2015 e D. l. n. 56/2016.	Comune, Provincia, Regione e MIBAC	Provveditorati Interregionali alle OO.PP.	7554		erogazione diretta	Competenza	4.887.514	7.469.285	1.524.277	1.851.352
25	Rifinanziamento abbattimento barriere architettoniche negli edifici pubblici o ad uso pubblico	Legge n. 13/89 e DPR 503/96	Comune, Provincia e Regione	Provveditorati Interregionali alle OO.PP.	7344		erogazione diretta	Competenza	6.887.514	7.469.285	1.619.586	5.719.164
26	Incentivi per l'autotrasporto con rinnovo parco veicolare con alimentazioni alternative	L.190/2014, art. 1, comma 150. DM 221/2018		DG TS/RAM SpA	7309	2	erogazione diretta	Competenza	18.655.624	36.053.576	38.604.599	-
27	Acquisizione di una Unità d'Alture Multiruolo	L. 2006/296, art. 1, comma 1039	n.n.	Cap. di Porto	7842	1	erogazione diretta	Competenza	-	-	1.170.614	4.133.731
28	Adeguamento immobili in uso alle CP alla normativa antisismica, sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla riduzione delle esistenti barriere	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Regioni e Comuni - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	-	1.282.798	4.529.880
29	Ampliamento della Capitaneria di Porto di Civitavecchia	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Comune, Regione, Aut. Stat. Portuale, Sovr. Beni architettonici - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	462.240	136.272	481.210
30	Realizzazione di base navale nella sede di Catania	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Regione, Comune e Sovr. Beni architettonici - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	-	97.551	344.478
31	Ammodernamento, sviluppo ed adeguamento del sistema informativo	D.L.vo 300/1999 art. 41	n.n.	Cap. di Porto	7836	1	erogazione diretta	Competenza	-	58.070	115.847	409.086
32	Avvio della realizzazione di una sezione elicotteri del Corpo delle CP-GC ed ammodernamento delle esistenti	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Regione, Comune e Sovr. Beni architettonici - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	-	-	-
33	Avvio della realizzazione di un Centro di Formazione Specialistica dei Servizi di Guardia Costiera	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Regione, Comune e Sovr. Beni architettonici - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	-	-	-
34	Piattaforma Europa del Porto di Livorno - Opere di difesa e frangipiù I fase		Parere Conferenza/Comune	Autorità di sistema portuale del mare Tirreno Settentrionale	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	4.420.120	15.608.550
35	Porto di Ravenna - Adeguamento banchine operative - 3° stralcio		Parere Conferenza/Regione	Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centro Settentrionale	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	794.069	2.804.058
36	Porto di Cagliari - Infrastrutturazione delle aree retrostanti i nuovi banchinamenti del bacino di evoluzione del porto canale		parere Conferenza	Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	182.892	645.837
37	Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo		parere Conferenza	Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	1.440.823	5.087.908
38	Aumento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione		parere Conferenza	Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	29.280	103.401

**MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019**

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
3.686.320	3.732.194	3.784.621	3.637.169	3.961.565	4.063.143	4.456.352	4.587.420	4.590.697	4.590.697	4.308.898	56.101.779
6.143.866	6.220.323	6.307.702	6.061.948	6.602.608	6.771.906	7.427.251	7.645.700	7.651.161	7.651.161	7.181.498	85.773.215
13.551.007	13.719.641	13.912.370	13.370.327	14.562.815	14.936.220	16.381.661	16.863.475	16.875.520	16.875.520	15.839.621	192.591.785
1.843.160	1.866.097	1.892.310	1.818.584	1.980.782	2.031.575	2.228.175	2.293.710	2.295.348	2.295.348	2.154.448	38.431.965
5.693.858	5.764.715	5.845.694	5.617.940	6.119.000	6.275.896	6.883.241	7.085.690	7.090.750	7.090.750	6.655.487	91.818.570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.313.799
4.115.440	4.166.655	4.225.185	4.060.568	4.422.728	4.536.130	4.975.110	5.121.437	5.125.095	5.125.095	4.810.492	55.988.280
4.509.840	4.565.959	4.630.099	4.449.706	4.846.571	4.970.842	5.451.891	5.612.241	5.616.250	5.616.250	5.271.498	61.353.825
479.082	485.043	491.857	472.693	514.853	528.054	579.156	596.190	596.616	596.616	559.993	6.979.875
342.953	347.221	352.098	338.380	368.560	378.010	414.593	426.786	427.091	427.092	400.874	4.665.687
407.275	412.344	418.136	401.845	437.685	448.908	492.350	506.831	507.194	507.194	476.060	5.598.825
-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
15.539.485	15.732.866	15.953.872	15.332.293	16.699.767	17.127.967	18.785.512	19.338.026	19.351.840	25.781.080	33.613.117	233.284.495
2.791.650	2.826.390	2.866.094	2.754.430	3.000.093	3.077.019	3.374.795	3.474.054	3.476.535	4.631.541	6.038.557	41.909.285
642.979	650.980	660.125	634.406	690.988	708.706	777.290	800.152	800.724	1.066.748	1.390.814	9.652.641
5.065.395	5.128.430	5.200.472	4.997.856	5.443.611	5.583.190	6.123.500	6.303.603	6.308.105	8.151.077	10.750.205	75.584.175
102.944	104.225	105.690	101.570	110.630	113.467	124.447	128.108	128.200	423.553	429.313	2.004.828

MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019

ID intervento	Descrizione intervento	Autorizzazione legislativa o normativa di riferimento	Enti territoriali coinvolti e necessità di acquisire intesa o parere confederata	Soggetto attuatore	Capitolo	Articolo	Erogazione diretta o attuazione mutuo	Competenza/ Cassa / Tiraggio del netto ricavo (in caso di attuazione)	2019	2020	2021	2022
39	Realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria nell'ambito del porto fluviale di Cremona		Regione Lombardia			N.I.	erogazione diretta	Competenza	-	1.000.000	-	-
			TOTALE MIT						158.000.000	291.000.000	320.000.000	1.130.000.000

MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
											1.000.000
1.125.000.000	1.146.000.000	1.155.000.000	1.210.000.000	1.309.000.000	1.340.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.401.000.000	1.401.000.000	1.315.000.000	16.101.000.000

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL MINISTERO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE**

Impiego risorse destinate al Mattm

Descrizione Intervento	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Messa in sicurezza e bonifica nei Siti di Interesse Nazionale di: BALANGERO; BRESCIA CAFFARO; CASALE MONFERRATO; PIOLTELLO E RODANO	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.815.682	1.313.169	4.000.000
interventi relativi ad agglomerati interessati dalla causa C251/17 per il cui completamento il Commissario Straordinario Unico ha evidenziato ulteriori criticità finanziarie.	9.000.000	65.000.000	80.000.000	83.184.318	65.686.831	
Potenziamento delle infrastrutture verdi – rete sentieristica – nelle aree protette nazionali		1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Potenziamento delle infrastrutture verdi - muretti a secco – nelle aree protette nazionali		1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Programma per la riduzione delle emissioni delle navi tramite l'utilizzo del GNL		7.000.000	10.000.000	5.000.000	8.000.000	30.000.000
Potenziamento delle reti di ricarica presenti sul territorio nazionale per favorire la diffusione dei veicoli alimentati ad energia elettrica		2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	14.000.000
	12.000.000	79.000.000	97.000.000	95.000.000	80.000.000	52.000.000

Impiego risorse destinate al Mattm

2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	TOTALE
4.000.000	4.000.000	3.000.000							27.128.851
									302.871.149
3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	35.000.000
3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	35.000.000
20.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	16.000.000	17.000.000	12.000.000	200.000.000
10.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000			50.000.000
40.000.000	28.000.000	28.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	23.000.000	23.000.000	18.000.000	650.000.000

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81.**RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (atto n. 81),

rilevato che, rispetto alla quota disponibile del Fondo, pari a 42,7 miliardi di euro, per gli stanziamenti di interesse della Commissione, l'atto in esame assegna le risorse per il 37,7 per cento al Ministero delle infrastrutture, mentre al Ministero dell'Ambiente è assegnato l'1,5 per cento. In particolare, al Ministero per le infrastrutture e i trasporti sono assegnati 158 milioni di euro per il 2019, 291 per il 2020, 320 per il 2021, 15.332 per gli anni dal 2022 al 2033, per un totale di 16.101 milioni di euro. Al Ministero per l'ambiente, la tutela del territorio e del mare sono assegnate risorse per 12 milioni di euro per il 2019, 79 per il 2020, 97 per il 2021, 462 per gli anni dal 2022 al 2033;

preso atto che la proposta di riparto del Fondo è stata definita tenendo conto delle proposte formulate dai Ministeri;

valutato favorevolmente il meccanismo di monitoraggio e controllo dei programmi finanziati di cui al comma 5;

apprezzato altresì il meccanismo di revoca e di riassegnazione delle risorse

imputate a ciascun Ministero e non utilizzate entro i termini prestabiliti di cui al comma 6;

acquisiti altresì gli elementi informativi resi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella documentazione allegata al resoconto della seduta odierna;

ricordato che tra gli interventi è previsto sia il rifinanziamento del Programma «Ponti, viadotti e gallerie Anas» sia il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione delle reti viaria di province e città metropolitane, compresi ponti e viadotti di cui all'articolo 1, comma 1076, della legge 205/2017;

rilevato che non viene invece definita la destinazione dello stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 891 della legge n. 145 del 2018 di 250 milioni di euro, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza nel bacino del Po,

**DELIBERA DI FORMULARE
IL SEGUENTE RILIEVO**

sia assicurata – anche nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 891 della legge di bilancio per il 2019 – adeguata priorità alla progettazione e alla realizzazione del nuovo ponte della Becca sul Po.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00536 De Menech: Sicurezza della viabilità della strada provinciale 422 del Cansiglio ..	87
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-01210 Marino: Valutazione costi e benefici del progetto di velocizzazione della tratta San Gavino-Sassari-Olbia	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	94
5-01298 Marco Di Maio: Misure per garantire la qualità del servizio ferroviario sulla tratta Ancona-Milano e per l'utenza pendolare di Faenza	88
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	95
5-02006 Boschi: Nascita della società FSTechnology e depauperamento economico e delle conoscenze del gruppo FS	88
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	96

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	89
<i>ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	97
<i>ALLEGATO 6 (Deliberazione di rilievi approvata)</i>	104

SEDE REFERENTE:

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani (<i>Esame e rinvio</i>)	91
--	----

INTERROGAZIONI

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.

5-00536 De Menech: Sicurezza della viabilità della strada provinciale 422 del Cansiglio.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roger DE MENECH (PD), replicando, invita il Governo ad adoperarsi affinché

venza data concreta attuazione alle misure e ai programmi finanziati per la manutenzione delle infrastrutture stradali segnalati nella risposta del rappresentante del Governo, dal momento che le risorse per la riapertura dei cantieri sono state stanziare.

5-01210 Marino: Valutazione costi e benefici del progetto di velocizzazione della tratta San Gavino-Sassari-Olbia.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Bernardo MARINO (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolineando da un lato l'importanza della variante della tratta ferroviaria San Gavino-Sassari-Olbia ma anche l'opportunità di valutare i concreti benefici in termini di riduzione dei tempi di percorrenza per i viaggiatori rispetto all'impatto ambientale della variante medesima.

5-01298 Marco Di Maio: Misure per garantire la qualità del servizio ferroviario sulla tratta Ancona-Milano e per l'utenza pendolare di Faenza.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO (PD), replicando, ringrazia per la risposta il rappresentante del Governo e ribadisce l'esigenza di garantire investimenti volti ad innalzare la qualità dei servizi ferroviari e ad effettuare i necessari interventi di manutenzione in tema di sicurezza della circolazione ferroviaria e di manutenzione dei treni, anche a beneficio dei viaggiatori pendolari, soprattutto in rela-

zione a tratte ferroviarie strategiche e molto trafficate che collegano aree importanti delle regioni adriatiche.

5-02006 Boschi: Nascita della società FSTechnology e depauperamento economico e delle conoscenze del gruppo FS.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Raffaella PAITA (PD), replicando in qualità di cofirmataria dell'interrogazione, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che non risolve le criticità e le preoccupazioni sollevate nell'interrogazione. Giudica alquanto preoccupante che il Governo dia per scontata la creazione della nuova società denominata FSTechnology. In particolare, sottolinea come non vi sia alcuna garanzia che tale società rimanga nell'orbita esclusiva del gruppo FS e che non sia aperta al mercato esterno e come la sua collocazione sul mercato potrebbe permettere in futuro l'entrata di *competitor* stranieri anche nel delicato settore dell'Information Technology. Evidenzia altresì come non sia chiaro l'impatto in termini occupazionali di tale operazione che rischia di perpetrare errori già commessi in passato.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, rinviato nella seduta del 13 maggio.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO deposita agli atti della Commissione la documentazione recante la ripartizione delle risorse di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relative al Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese per il periodo 2019-2033 (*vedi allegato 5*).

Valentina BARZOTTI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di deliberazione favorevole con un rilievo (*vedi allegato 6*).

Davide GARIGLIO (PD) riscontra un oggettivo ritardo già contestato anche in sede di Commissione Bilancio nella presentazione dello schema di ripartizione in titolo.

Per quanto concerne la documentazione depositata dal governo a seguito della richiesta della Commissione, rileva come essa sia articolata sulla base delle competenze complessive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e non in base agli ambiti di competenza della Commissione Trasporti, tant'è che vi sono capitoli che riguardano la competenza di altre commissioni ed evidenzia la necessità di avere un maggiore dettaglio sui capitoli di competenza.

Lo schema di riparto presenta, infatti alcune criticità che necessitano chiarimenti, come ad esempio l'assenza di risorse per l'anno in corso per programmi di interventi nel settore dei sistemi di

trasporto rapido di massa e per gli interventi concernenti la manutenzione straordinaria e per la prevenzione incendi nelle metropolitane, tema di strettissima attualità ad esempio per la città di Roma. Stessa assenza, di risorse, si registra per il programma di mobilità sostenibile.

Ritiene quindi opportuno che il Governo fornisca ulteriori dettagli sulle modalità di riparto dei 2.571.000 euro riguardanti l'acquisto di materiale rotabile ferroviario che, per importo, appare molto limitato rispetto alle necessità del suddetto segmento. Osserva inoltre che per una più precisa valutazione del documento manca il dettaglio della destinazione delle risorse ammontanti per l'anno in corso a poco più di 14 milioni di euro destinati al rifinanziamento del programma ANAS «Ponti, Viadotti E Gallerie».

Considerata l'urgenza, sarebbe altresì opportuno anticipare risorse a partire dal 2019 per l'adeguamento e la messa in sicurezza dell'intero collegamento autostradale A24/A25.

Evidenzia quindi come sia importante conoscere sulla base di quale criterio sia stata adottata la decisione di assegnare oltre 7 miliardi di euro per l'aggiornamento 2019 del contratto di programma con RFI – parte investimenti, anche a fronte delle decisioni adottate dall'ultima legge di stabilità che ha defanziato il predetto contratto nella misura di 600 milioni di euro.

Esprime infine preoccupazione per l'assenza di risorse per l'anno 2019 sul potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie regionali nonché per l'assenza di risorse per l'anno 2019 in tema di puntualità per tutte le voci riportate, da Livorno a Cagliari, da Palermo a Civitavecchia.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO ribadisce che la ripartizione delle risorse per gli interventi di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti riguarda risorse e programmi contenuti in provvedimenti e contratti già in essere. In particolare, per quanto riguarda le risorse destinate a RFI, ricorda come il contratto

di programma preveda già investimenti pari a 13,2 miliardi di euro e come il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile stanzi risorse pari a 3,7 miliardi di euro per il rinnovo degli autobus.

Per quanto riguarda il trasporto rapido di massa, ricorda altresì le risorse stanziare per la città di Roma nella legge di bilancio per il 2019, pari a 150 milioni di euro per il triennio 2019-2021, nonché lo stanziamento complessivo di 900 milioni di euro per il collegamento della metropolitana Milano-Monza, previsti nello schema di decreto n. 82 recentemente esaminato dalla Commissione.

Federica ZANELLA (FI) segnala l'importanza di garantire adeguate risorse per il trasporto rapido di massa della città di Roma e per gli interventi in materia di intermodalità ed interoperabilità e richiede chiarimenti sulla mancanza di risorse per il settore aeroportuale. Preannuncia in ogni caso il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di deliberazione di rilievi formulata dalla relatrice, trattandosi di un provvedimento volto ad assegnare risorse per investimenti in infrastrutture.

Raffaella PAITA (PD) chiede ulteriori chiarimenti circa la destinazione di risorse finanziarie al settore della portualità.

Diego SOZZANI (FI), nel condividere le considerazioni svolte dalla collega Zanella in tema di intermodalità ed interoperabilità, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se sulla base della ripartizione in esame, la società RFI disponga attualmente di risorse finanziarie adeguate derivanti dal contratto di programma sottoscritto lo Stato ovvero se stia esercitando le proprie attribuzioni facendo ricorso a risorse proprie.

Il sottosegretario Michele DELL'ORCO ritiene opportuno precisare che il sottosegretario Rixi si sta attualmente occupando della riforma del settore portuale in stato di avanzata attuazione e che il contratto di programma con RFI è già stato registrato

presso la Corte dei Conti e quindi è attualmente già in vigore. Dichiara quindi che sono tornate in capo al ministro le deleghe precedentemente attribuite al sottosegretario Siri in materia di aeroporti.

Federica ZANELLA (FI) sollecita il rappresentante del Governo a fornire ulteriori dettagli sui finanziamenti per il settore della portualità.

Raffaella PAITA (PD) si chiede se il sottosegretario Dell'Orco sia presente in rappresentanza del Governo e stigmatizza il fatto che stia fornendo risposte assai evasive ai quesiti specifici posti dai membri della Commissione in ordine ai finanziamenti disposti a favore di importanti settori infrastrutturali. Insiste quindi per avere ulteriori elementi informativi, non ritenendo accettabile che il Governo si trincerò dietro problematiche relative a passaggi di deleghe nell'ambito del ministero.

Mauro ROTELLI (FdI) chiede conferma alla presidenza circa la documentazione depositata dal Governo relativa al provvedimento in esame.

Diego DE LORENZIS, *presidente*, ribadisce che la documentazione in distribuzione presso la Commissione è quella depositata dal rappresentante del Governo nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione favorevole con un rilievo formulata dalla relatrice (*vedi allegato 6*).

La seduta termina alle 14.35.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

La seduta comincia alle 14.35.

Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

C. 1822 Fogliani.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Giovanni Battista TOMBOLATO (Lega), *relatore*, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede referente, la proposta di legge C. 1822, avente ad oggetto il differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

La proposta di legge, che consta di un articolo unico, dispone il differimento al 1° gennaio 2021 del termine per l'applicazione della disposizione del codice della nautica da diporto che prevede l'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. La disposizione a cui si fa riferimento è contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera b), del Codice della nautica da diporto (decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) che prevede, nella formulazione attuale, l'obbligo delle patente nautica per tutte le unità da diporto, di lunghezza non superiore a ventiquattro metri, nei seguenti casi: *a)* per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua; *b)* per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc se a carburazione o a iniezione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel non sovralimentato, o a 1.300 cc se a ciclo diesel sovralimentato, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV.

Tale formulazione deriva da una recente modifica, effettuata con il decreto legislativo di revisione del codice della nautica da diporto, che ha introdotto tra l'altro, rispetto al regime giuridico precedentemente vigente, l'obbligo del conseguimento della patente nautica anche per la conduzione di unità a bordo delle quali sia installato un motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

Precedentemente alla riforma la patente nautica era necessaria, con riferimento alla conduzione di unità con motori di cilindrata superiore 750 cc ma inferiore a 1000 cc, solo per i motori a carburazione a due tempi mentre non era necessaria per i motori ad iniezione.

Ricorda che sul richiamato articolo 39 del Codice era già intervenuto l'articolo 4, comma 3 del decreto-legge n. 91 del 2018 (decreto di proroga dei termini legislativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevedendo il differimento al 1° gennaio 2019 dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità con installati gli stessi motori di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi.

Di tale termine si propone pertanto, con l'articolo 1 della proposta in esame, l'ulteriore differimento al 1° gennaio 2021.

Più in generale, evidenzia come tale intervento normativo sia ampiamente atteso dagli operatori del settore ed in particolare dalle imprese che operano nel settore del noleggio di numerose unità da diporto che, a seguito della descritta novità legislativa, non trovano al momento una facile collocazione nel mercato di riferimento.

Segnala inoltre che è stato presentato l'emendamento 18.22, a prima firma Fogliani, al cosiddetto « decreto-legge crescita » attualmente in discussione presso le Commissioni riunite V Bilancio e VI Finanze. Tale emendamento ha ad oggetto, tra l'altro, proprio il differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Qualora l'emendamento fosse approvato ovviamente la problematica og-

getto della proposta di legge in esame potrebbe essere risolta, anche in considerazione del fatto che l'entrata in vigore delle modifiche al decreto-legge n. 34 del 2019 è prevista alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto-legge.

Osserva infine, qualora l'emendamento non venisse approvato e si procedesse con l'*iter* della proposta di legge, in considerazione dell'imminente avvio della stagione, andrebbe valutata l'opportunità di inserire un ulteriore articolo che stabilisca l'immediata entrata in vigore della disposizione alla data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della legge, senza che sia pertanto necessario il decorso del termine di *vacatio legis*.

Un ulteriore elemento che sottopone all'attenzione della Commissione è quello relativo alla disciplina della fase intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e l'entrata in vigore della proposta di legge in esame. In considerazione del fatto che – in questa fase intermedia – la guida senza patente nautica delle unità con cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi resterebbe vietata, e considerati i tempi di discussione e approvazione della proposta di legge nei due rami del Parlamento, potrebbe esservi il rischio che, all'avvio

della stagione nautica, ormai imminente, il divieto possa essere ancora in vigore. Segnala peraltro che la precedente proroga era stata disposta con il decreto-legge n. 91 del 26 luglio 2018, e che quindi anch'essa era intervenuta nel pieno della stagione nautica; in quella circostanza, a quanto risulta, non vi è stata una significativa irrogazione di sanzioni per la violazione della citata disposizione.

Emanuele SCAGLIUSI (M5S), nel condividere le finalità del provvedimento in esame ricorda come anche il suo gruppo abbia sollevato la necessità di affrontare la questione in precedenti atti di sindacato ispettivo. Riguardo al prosieguo dei lavori della commissione dichiara che, qualora il citato emendamento a prima firma Fogliani non venisse inserito nel 'decreto-legge crescita' attualmente all'esame della Camera, il suo gruppo si rende fin da ora disponibile ad un *iter* di approvazione rapido e condiviso della proposta di legge in esame.

Diego DE LORENZIS (M5S), *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

5-00536 De Menech: Sicurezza della viabilità della strada provinciale 422 del Consiglio.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto ministeriale 16 febbraio 2018 *Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città Metropolitane*, ha stanziato 1.620 miliardi di euro ripartiti per gli anni dal 2018 al 2023 finalizzati al miglioramento della sicurezza per la viabilità di Province e Città Metropolitane, e i programmi presentati da questi ultimi sono già stati approvati.

A favore della Provincia di Treviso – nella cui competenza ricadono anche la strada provinciale 422 del Consiglio e la strada provinciale 151 Pedemontana del Consiglio – il citato decreto ha previsto un finanziamento complessivo di circa 19,23 milioni di euro, dei quali 1,424 già erogati nel 2018 e la differenza da erogare nel quinquennio 2019 – 2023.

La Provincia ha inteso suddividere gli interventi di manutenzione stradale in base ad aree omogenee ed ha inviato un programma di 116 attività per gli anni dal 2019 al 2023. Trattandosi di programmi finanziari, e non di progetti, ad oggi non è possibile individuare le singole strade oggetto di intervento.

Quanto all'impegno del Governo per la manutenzione e la messa in sicurezza delle opere pubbliche, segnalo che il MIT ha previsto una ulteriore integrazione al predetto decreto, a valere sul Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio

2017, di complessivi 500 milioni destinati alla manutenzione straordinaria di ponti e viadotti delle Province e Città Metropolitane.

Da ultimo ricordo che il decreto interministeriale Interno – MEF – MIT del 4 marzo scorso prevede l'erogazione di ulteriori 250 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2033 a favore delle province a statuto ordinario per la manutenzione straordinaria di strade e scuole.

In aggiunta, il Ministero dell'interno ha comunicato che gli interventi di ripristino sulla SP 422 sono stati inseriti nella ricognizione di ulteriori fabbisogni di cui all'Ordinanza della Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 – Emergenza eventi meteo eccezionali dal 27 ottobre al 5 novembre 2018, stimando l'importo complessivo necessario in euro 600.000 e prevedendo la stipula del contratto entro dicembre 2019. Ad oggi non è ancora pervenuta la comunicazione del Commissario Delegato della Regione Veneto Emergenza Eventi Ottobre Novembre 2018 relativa alla conferma di finanziamento dell'intervento.

Inoltre con medesima Ordinanza è stato finanziato un intervento in comune di Fregona di disostruzione di attraversamenti stradali e di pulizia del sistema di convogliamento acque per un importo di euro 40.000, di cui si prevede la cantierizzazione entro agosto 2019.

ALLEGATO 2

5-01210 Marino: Valutazione costi e benefici del progetto di velocizzazione della tratta San Gavino-Sassari-Olbia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In effetti il comune di Giave, anche preso atto delle valutazioni della Soprintendenza circa la mancata sussistenza di elementi ostativi al progetto ferroviario, ribadisce la propria contrarietà alla variante di tracciato Bonorva – Torralba, anche per motivi connessi all'elevata spesa se confrontata con i benefici attesi.

Tuttavia, al riguardo ricordo la specifica Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e Rete Ferroviaria Italiana con un finanziamento di 100 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020 – Patto per la Sardegna, oltre a ulteriori 74 milioni a valere sul medesimo Fondo per Quota nazionale – Cabina di regia.

Ad oggi, il Ministero dell'ambiente sta procedendo alla valutazione di impatto ambientale e in tale ambito ha richiesto integrazioni alla documentazione progettuale prodotta da RFI.

Inoltre è in corso la Conferenza di servizi a cura del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna, e in tale ambito potranno essere evidenziate le criticità segnalate dal comune di Giave.

In ogni caso il Ministero è disponibile ad un confronto – anche con Regione e RFI – per individuare una soluzione quanto più condivisa.

ALLEGATO 3

5-01298 Marco Di Maio: Misure per garantire la qualità del servizio ferroviario sulla tratta Ancona-Milano e per l'utenza pendolare di Faenza.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In premessa ricordo che i servizi Alta Velocità sono svolti da Ferrovie dello Stato in piena autonomia commerciale in quanto non beneficiano di alcun contributo pubblico.

Circa l'episodio del 21 gennaio 2019, FS conferma che il macchinista del Freccia-bianca 8804 Ancona – Milano non ha effettuato la fermata prevista per il servizio viaggiatori nella stazione di Faenza fermandosi oltre il punto di normale arresto; quindi, per consentire la salita e la discesa dei passeggeri, in accordo con il regolatore della circolazione il treno ha effettuato una breve retrocessione. Pertanto il treno è ripartito da Faenza con un ritardo di 20 minuti, arrivando a Bologna Centrale con un ritardo di 30 minuti e a Milano con un ritardo di 26 minuti.

Per tale comportamento, al macchinista è stata formalizzata la contestazione disciplinare con recupero delle competenze.

Quanto alla comunicazione, sono stati diffusi annunci a bordo per informare che

il treno sarebbe indietro e successivamente il personale si è attivato per informare personalmente i viaggiatori. Dopo la ripartenza, l'informazione è stata integrata con il dato riguardante il ritardo maturato nella stazione di Faenza.

In riferimento ai disservizi segnalati, FS riferisce nei primi mesi del 2018, cause esterne all'impresa ferroviaria, come ad esempio le avverse condizioni meteo con forti precipitazioni nevose, hanno influito in maniera consistente sul trend di puntualità dei treni circolati sulla relazione Ancona – Milano. Tuttavia, già nel secondo semestre il trend di puntualità è migliorato del 4 per cento con 820 treni giunti a destinazione in fascia puntualità.

Concludo assicurando che costante è l'attenzione del Ministero per il miglioramento della qualità dei servizi ferroviari, in particolare quelli dedicati all'utenza pendolare.

ALLEGATO 4

5-02006 Boschi: Nascita della società FSTechnology e depauperamento economico e delle conoscenze del gruppo FS.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Nel ricordare che il quesito posti attiene a strategie aziendali che esulano dalla sfera di vigilanza esercitata dal Ministero delle infrastrutture e di trasporti, sono state acquisiti elementi presso Ferrovie dello Stato Italiane.

Il Consiglio di Amministrazione di FS già nel 2018 ha esaminato l'iniziativa di costituzione di una società di scopo in ambito Information & Communication Technology all'interno del Gruppo FS, con il fine di migliorare l'attuale modello organizzativo, favorendo la condivisione delle soluzioni e delle competenze ed evitando perdite di efficienza dovute a duplicazioni di progetti.

FS assicura che la nuova società – operando come fornitore di servizi ICT sulla base di un rapporto di esclusiva con le società del Gruppo – porterà una serie

di benefici di natura economica, oltre a opportunità di assunzioni nel periodo 2019-2023 fino a un massimo di 150 nuove risorse con elevata specializzazione nel campo.

Inoltre FS riferisce che l'avvio dell'operatività della nuova società avverrà in assoluta continuità, senza alcun impatto negativo sull'attuale livello occupazionale su tutto il territorio nazionale.

La società conclude evidenziando che, data l'elevata velocità con cui il settore informatico si sta evolvendo e continuerà a evolversi nel tempo, un polo unico specializzato su tematiche ICT assume un ruolo fondamentale per seguire i trend tecnologici e veicolare l'innovazione a supporto dei processi di business delle società del Gruppo che aderiranno all'iniziativa.

ALLEGATO 5

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81).

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**

MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019

ID Intervento	Descrizione intervento	Autorizzazione legislativa o normativa di riferimento	Enti territoriali coinvolti e necessità di acquisire intesa o parere conferenza	Soggetto attuatore	Capitolo	Articolo	Erogazione diretta o attuazione mutuo	Competenza/ Cassa / Tiraggio del netto ricavo (in caso di attualizzazione)	2019	2020	2021	2022	
1	Rifinanziamento programma ANAS "PONTI, VIADOTTI E GALLERIE ANAS"	DL 69/2013/L 147/2013-DL 133/2014	ANAS SPA	ANAS	7002		erogazione diretta	Competenza	14.437.570	29.200.555	29.200.555	195.348.483	
2	Finanziamento degli interventi straordinari di manutenzione delle rete viaria di Province e Città Metropolitane" compresi ponti e viadotti di cui all'art. 1, comma 1076, della legge 205/2017	art. 1, comma 1076, della Legge 205/2017	Province/ Conferenza di Stato, Città ed autonomie locali	PROVINCE	7574	1	erogazione diretta	Competenza	25.716.965	35.619.710	37.281.059	30.267.732	
3	Programma recupero alloggi di edilizia residenziale pubblica di priorità dei comuni e degli ex IACP	Decreto legge n. 47/2014 convertito con legge n. 80 del 2014	Regioni comuni e IACP comunque denominati. Necessità di acquisire intesa in sede di Conferenza unificata	Comuni ed ex IACP	7442		erogazione diretta	Competenza	14.437.570	17.346.424	12.479.170	44.067.068	
4	Adeguamento e messa in sicurezza dell'intero collegamento autostradale A24/A25	D.L. 91/2017, art. 16 bis, comma 1			7701		erogazione diretta	Competenza	-	-	-	-	
5	Nuovi percorsi ciclabili rispetto a quelli già individuati e finanziati dall'art. 1, comma 640, della Legge 208/2015 – Definizione del piano generale della mobilità ciclistica di cui alla Legge 2/2018.	art. 1, comma 640, della Legge 208/2015 – Legge 2/2018	regioni/ Conferenza Unificata	REGIONI	7582	1-2	erogazione diretta	Competenza	5.775.028	6.938.570	1.486.678	5.249.828	
6	Acquisto materiale rotabile ferroviario	art. 1 comma 866 L208/2016; D.M. 408/2017	Tutte le regioni (sono escluse le Province Autonome di Trento e Bolzano) previa intesa in ambito Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome	Imprese di trasporto ferroviario affidatarie dei contratti di servizio oppure soggetti delegati dalla regione alla gestione dei percorsi rotabili	7248	3	erogazione diretta	Competenza	2.571.696	6.179.674	2.743.560	9.688.196	
7	Acquisto materiale rotabile automobilistico	art. 1 comma 866 L208/2016; DM 284/2018 (proroga del termine)	Tutte le regioni (sono escluse le Province Autonome di Trento e Bolzano) previa intesa in ambito Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome	Imprese di trasporto pubblico locale affidatarie dei contratti di servizio oppure soggetti delegati dalla regione alla gestione dei percorsi rotabili	7248	3	erogazione diretta	Competenza	-	14.865.566	2.516.220	8.885.405	
8	Potenziamento ed ammodernamento ferrovie regionali		Tutte le regioni previa intesa in ambito Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome	Imprese di trasporto ferroviario affidatarie dei contratti di servizio oppure soggetti delegati dalla regione alla gestione dei percorsi rotabili			di nuova istituzione e	erogazione diretta	Competenza	-	6.179.674	4.252.033	15.014.988
9	Interventi per la messa in sicurezza delle ferrovie regionali	LB 232 del 2016 articolo 1 comma 140 punto A sub punto primum	Tutte le regioni previa intesa in ambito Conferenza Permanente Stato - Regioni - Province Autonome	Imprese di trasporto ferroviario affidatarie dei contratti di servizio oppure soggetti delegati dalla regione alla gestione dei percorsi rotabili				erogazione diretta	Competenza	-	18.539.022	10.565.479	37.909.347
10	Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile		Tutte le regioni ed enti locali) previa intesa in ambito Conferenza Unificata	Regioni ed enti locali			di nuova istituzione e	erogazione diretta	Competenza	-	1.814.435	3.864.110	13.645.140
11	Programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa	LB 232 del 2016 articolo 1 comma 140 punto A sub punto primum	Enti Locali Intesa in Conferenza Unificata	Enti Locali	7400	2	erogazione diretta	Competenza	-	31.907.730	27.232.505	96.164.778	
12	Programma di manutenzione straordinaria e interventi per la prevenzione incendi nelle metropolitane	LB 232 del 2016 articolo 1 comma 140 punto A sub punto primum	Enti Locali Intesa in Conferenza Unificata	Enti Locali	7400		di nuova istituzione e	erogazione diretta	Competenza	-	5.503.781	3.786.973	13.372.748
13	Contratto di programma RFI - Investimenti. Aggiornamento 2019	LF n.266 del 2005 art.1 c.86 "CONTRIBUTI IN CONTO IMPIANTALE FERROVIE DELLO STATO S.P.A."	VARI	RFI s.p.a.	7122/MEF	2	erogazione diretta	Competenza	7.000.000	22.946.036	114.138.775	539.445.664	
14	Sisma Italia Centrale	articolo 1, comma 140 della legge n. 232 del 2016 L.147/2013	Capo Dipartimento Protezione Civile-Anas spa-Regioni, Province, e Comuni	ANAS	7002	32	erogazione diretta	Competenza	3.850.018	4.625.713	2.159.448	16.772.537	
15-16-18-19	Ulteriori opere relative al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - sezione Invasi", di cui all'art.1 comma 518 della legge n.205/2017.	Piano Nazionale di Interventi nel settore idrico "sezione Invasi", di cui all'art.1 comma 518 della legge n.205/2017.	Parere Conferenza Unificata	Vari	7281		erogazione diretta	Competenza	3.600.374	14.522.232	2.489.093	8.789.611	
17	Finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese	Digs 50/2016 art. 202		Ministero	7008		erogazione diretta	Competenza	30.000.000	-	-	-	
20	Rifinanziamento Fondo speciale eliminazione barriere architettoniche negli edifici privati	Legge n. 13/89	Regioni	Comuni	7351		erogazione diretta	Competenza	12.630.071	12.421.282	8.763.516	30.774.712	

**MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019**

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
194.443.635	196.977.206	199.872.717	191.729.095	209.645.067	215.255.120	236.971.452	244.210.230	244.391.199	244.391.199	228.827.827	2.674.901.911
30.133.804	30.508.802	30.937.372	29.732.020	32.383.795	33.214.148	36.428.420	37.499.845	37.526.630	37.526.630	35.223.068	500.000.000
43.872.080	44.418.045	45.042.003	43.287.120	47.147.863	48.356.782	53.036.470	54.596.367	54.635.365	54.635.365	51.281.588	628.639.280
-	-	-	100.000.000	100.000.000	100.000.000	40.000.000	-	-	-	-	340.000.000
5.226.598	5.291.640	5.365.975	5.156.910	5.616.852	5.760.873	6.318.377	6.504.212	6.508.858	6.508.858	6.109.313	83.818.570
9.645.328	9.765.360	9.902.537	9.516.724	10.365.512	10.631.295	11.660.130	12.003.075	12.011.648	12.011.648	11.274.317	139.970.700
8.846.090	8.956.175	9.081.985	8.728.141	9.506.597	9.750.356	10.693.938	11.008.467	11.016.330	11.016.330	10.340.095	135.211.695
14.948.550	15.134.577	15.347.178	14.749.237	16.064.709	16.476.625	18.071.138	18.602.640	18.615.928	18.615.928	17.473.195	209.546.400
37.144.261	37.606.501	38.134.775	36.649.005	39.917.700	40.941.230	44.903.285	46.223.970	46.256.987	46.256.987	43.417.514	523.866.063
13.584.764	13.753.819	13.947.024	13.403.633	14.599.092	14.973.428	16.422.470	16.905.484	16.917.560	16.917.560	15.879.081	186.627.600
95.739.271	96.930.693	98.292.318	94.462.747	102.887.803	105.525.952	115.738.140	119.142.204	119.227.305	119.227.305	111.908.570	1.334.387.321
13.313.576	13.479.257	13.668.606	13.136.062	14.307.657	14.674.520	16.094.635	16.568.007	16.579.841	16.579.841	15.562.092	186.627.596
537.058.736	543.742.134	551.380.303	529.897.953	577.159.122	591.958.074	649.244.338	668.339.760	668.817.146	658.828.550	603.759.830	7.263.736.421
16.738.795	16.833.271	16.941.243	16.637.571	17.305.650	17.514.847	18.324.640	18.594.571	18.601.319	18.601.319	18.020.968	221.521.909
8.750.718	8.859.617	8.984.071	8.634.041	9.404.107	9.645.237	10.578.650	10.889.784	10.897.563	10.897.563	10.228.618	137.171.279
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000.000
30.638.540	31.019.820	31.455.568	30.230.026	32.926.218	33.770.480	37.038.593	38.127.961	38.155.195	38.155.195	35.813.049	441.920.226

**MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019**

ID Intervento	Descrizione intervento	Autorizzazione legislativa o normativa di riferimento	Enti territoriali coinvolti e necessità di acquisire intesa o parere Conferenza	Soggetto attuatore	Capitolo	Articolo	Erogazione diretta o attuazione mutuo	Competenza/ Cassa / Tiraggio del netto ricavo (in caso di attuazione)	2019	2020	2021	2022
21	Salvaguardia di Venezia	LEGGE 798/84	Comuni che amministrano territorialmente la laguna	Comuni	7202		erogazione diretta	Competenza	2.000.000	4.000.000	1.000.000	3.702.703
22	Realizzazione, adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture carcerarie	D.l. 10/10/2014	Comune, Provincia e Regione	Provveditorati Interregionali alle OO.PP.	7471		erogazione diretta	Competenza	625.047	1.564.283	1.747.589	6.171.172
23	Interventi di completamento di beni immobili demaniali e per attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di difesa e messa in sicurezza di beni pubblici	D. l. n. 23/2015; D.M. n. 3/2015; D.M. n. 104/2015.	Comune, Provincia e Regione	Provveditorati Interregionali alle OO.PP.	7219		erogazione diretta	Competenza	4.925.009	4.312.857	2.854.509	13.611.233
24	Rifinanziamento interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali	legge n. 208/2015 e D. l. n. 56/2016.	Comune, Provincia, Regione e MIBAC	Provveditorati Interregionali alle OO.PP.	7554		erogazione diretta	Competenza	4.887.514	7.469.285	1.524.277	1.851.352
25	Rifinanziamento abbattimento barriere architettoniche negli edifici pubblici o ad uso pubblico	Legge n. 13/89 e DPR 509/96	Comune, Provincia e Regione	Provveditorati Interregionali alle OO.PP.	7344		erogazione diretta	Competenza	6.887.514	7.469.285	1.619.586	5.719.164
26	Incentivi per l'autosport con rinnovo parco veicolare con alimentazioni alternative	L. 196/2014, art. 1, comma 150. DM 221/2018		DG TSI/RAM SpA	7309	2	erogazione diretta	Competenza	18.655.624	36.053.576	38.604.599	-
27	Acquisizione di una Unità d'Altura Multiruolo	L. 2006/296, art. 1, comma 1039	n.n.	Cap. di Porto	7842	1	erogazione diretta	Competenza	-	-	1.170.614	4.133.731
28	Adeguamento immobili in uso alle CP alla normativa antisismica, sull'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché alla riduzione delle esistenti barriere	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Regioni e Comuni - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	-	1.282.798	4.529.880
29	Ampliamento della Capitaneria di Porto di Civitavecchia	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Comune, Regione, Aut. Stat. Portuale, Sovr. Beni architettonici - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	462.240	136.272	481.210
30	Realizzazione di base navale nella sede di Catania	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Regione, Comune e Sovr. Beni architettonici - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	-	97.551	344.478
31	Ammodernamento, sviluppo ed adeguamento del sistema informativo	D.Lvo 300/1999 art. 41	n.n.	Cap. di Porto	7836	1	erogazione diretta	Competenza	-	58.070	115.847	409.086
32	Avvio della realizzazione di una sezione elicotteri del Corpo delle CP-GC ed ammodernamento delle esistenti	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Regione, Comune e Sovr. Beni architettonici - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	-	-	-
33	Avvio della realizzazione di un Centro di Formazione Specialistica dei Servizi di Guardia Costiera	L. 2007/232, art. 1, comma 140	Regione, Comune e Sovr. Beni architettonici - necessità intesa o parere Conferenza	Agenzia Demanio	7835	2	erogazione diretta	Competenza	-	-	-	-
34	Piattaforma Europa del Porto di Livorno - Opere di difesa e dragaggi I fase		Parere Conferenza/Comune	Autorità di sistema portuale del mare Tirreno Settentrionale	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	4.420.120	15.608.550
35	Porto di Ravenna - Adeguamento banche operative - 3° stralcio		Parere Conferenza/Regione	Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Centro Settentrionale	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	794.069	2.804.058
36	Porto di Cagliari - Infrastrutturazione delle aree retrostanti i nuovi banchinamenti del bacino di evoluzione del porto canale		parere Conferenza	Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	182.892	645.837
37	Rilancio del polo della cantieristica navale nel porto di Palermo		parere Conferenza	Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	1.440.823	5.087.908
38	Aumento dei fondi antistanti le banche commerciali e relativi cerchi di evoluzione		parere Conferenza	Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro-settentrionale	7258		erogazione diretta	Competenza	-	-	29.280	103.401

**MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019**

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
3.686.320	3.732.194	3.784.621	3.637.169	3.961.565	4.063.143	4.456.352	4.587.420	4.590.697	4.590.697	4.308.898	56.101.779
6.143.866	6.220.323	6.307.702	6.061.948	6.602.608	6.771.906	7.427.251	7.645.700	7.651.161	7.651.161	7.181.498	85.773.215
13.551.007	13.719.641	13.912.370	13.370.327	14.562.815	14.936.220	16.381.661	16.863.475	16.875.520	16.875.520	15.839.621	192.591.785
1.843.160	1.866.097	1.892.310	1.818.584	1.980.782	2.031.575	2.228.175	2.293.710	2.295.348	2.295.348	2.154.448	38.431.965
5.693.838	5.764.715	5.845.694	5.617.940	6.119.000	6.275.896	6.883.241	7.085.690	7.090.750	7.090.750	6.655.487	91.818.570
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93.313.799
4.115.440	4.166.655	4.225.185	4.060.568	4.422.728	4.536.130	4.975.110	5.121.437	5.125.095	5.125.095	4.810.492	55.988.280
4.509.840	4.565.959	4.630.099	4.449.706	4.846.571	4.970.842	5.451.891	5.612.241	5.616.250	5.616.250	5.271.498	61.353.825
479.082	485.043	491.857	472.693	514.833	528.054	579.156	596.190	596.616	596.616	559.993	6.979.875
342.953	347.221	352.098	338.380	368.560	378.010	414.593	426.786	427.091	427.092	400.874	4.665.687
407.275	412.344	418.136	401.845	437.685	448.908	492.350	506.831	507.194	507.194	476.060	5.598.825
-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
-	3.500.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.500.000
15.539.485	15.732.866	15.953.872	15.332.293	16.699.767	17.127.967	18.785.512	19.338.026	19.351.840	25.781.080	33.613.117	233.284.495
2.791.650	2.826.390	2.866.094	2.754.430	3.000.093	3.077.019	3.374.795	3.474.054	3.476.535	4.631.541	6.038.557	41.909.285
642.979	650.980	660.125	634.406	690.988	708.706	777.290	800.152	800.724	1.066.748	1.390.814	9.652.641
5.065.395	5.128.430	5.200.472	4.997.856	5.443.611	5.583.190	6.123.500	6.303.603	6.308.105	8.151.077	10.790.205	75.584.175
102.944	104.225	105.690	101.570	110.630	113.467	124.447	128.108	128.200	423.553	429.313	2.004.828

MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019

ID Intervento	Descrizione intervento	Autorizzazione legislativa o normativa di riferimento	Enti territoriali coinvolti e necessità di acquisire intesa o parere conferenza	Soggetto attuatore	Capitolo	Articolo	Erogazione diretta o attuazione mutuo	Competenza/ Cassa / Tiraggio del netto ricavo (in caso di attualizzazione)	2019	2020	2021	2022
39	Realizzazione della nuova infrastruttura ferroviaria nell'ambito del porto fluviale di Cremona		Regione Lombardia			N.I.	erogazione diretta	Competenza	-	1.000.000	-	-
			TOTALE MIT						158.000.000	291.000.000	320.000.000	1.130.000.000

MIT – Proposta di riparto del fondo investimenti Amministrazioni centrali
di cui all'articolo 1, comma 95, della legge di bilancio 2019

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	Totale
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000
1.125.000.000	1.146.000.000	1.155.000.000	1.210.000.000	1.309.000.000	1.340.000.000	1.400.000.000	1.400.000.000	1.401.000.000	1.401.000.000	1.315.000.000	16.101.000.000

ALLEGATO 6

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81).**DELIBERAZIONE DI RILIEVI APPROVATA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81);

considerato che il Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese è stato istituito dalla legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018, articolo 1, commi 95, 96 e 98), con una dotazione complessiva di 43,6 miliardi di euro per gli anni dal 2019 al 2033, da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo in ordine alla destinazione dei 16,1 miliardi di euro che lo schema di decreto assegna al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il periodo 2019-2033, con l'indicazione della ripartizione delle risorse tra 39 interventi;

rilevato che la gran parte delle risorse sono destinate all'aggiornamento 2019 del contratto di programma con RFI – parte investimenti (n. 13), per un importo complessivo di interventi pari a euro

7.263.736.421 nell'arco temporale 2019-2033, di cui euro 7.000.000 per il 2019, euro 22.946.036 per il 2020 ed euro 114.158.775 per il 2021;

sottolineata la destinazione di risorse al Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile (n. 10), finalizzato ad ottenere un rinnovo significativo del parco rotabile tramite l'abbattimento dell'età media dei veicoli ed allinearli alla media europea, per complessivi euro 186.627.600;

evidenziata altresì la rilevanza del finanziamento del Programma di interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa (n. 11), finalizzato all'effettuazione di interventi infrastrutturali di settore nelle aree urbane, individuati e in corso di individuazione anche a seguito della redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile da parte delle città metropolitane e dei comuni, per un importo complessivo di euro 1.334.387.321;

rilevato che, sempre in tema di mobilità sostenibile, sono previsti stanziamenti di breve e medio periodo per la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili (n. 5) rispetto a quelli già individuati e finanziati a legislazione vigente; nello specifico, sono ripartiti tra il 2019 e il 2033 euro 83.818.570, di cui 5.775.028 nel 2019, 6.938.570 nel 2020 ed euro 1.486.678 nel 2021;

sottolineata la destinazione di risorse agli incentivi per l'autotrasporto per il rinnovo del parco veicolare con alimentazioni alternative (n. 26), per un importo pari ad euro 18.655.624 per il 2019, euro

36.053.576 per il 2020 ed euro 38.604.599 per il 2021. Com'è noto, in Italia il trasporto delle merci si sviluppa prevalentemente attraverso la modalità stradale; secondo il Conto Nazionale Trasporti 2016-2017, infatti, dei circa 177.376 milioni di tonnellate-km movimentate per distanze superiori ai 50 km, il 53,84 per cento è trasportato su strada, il 16,67 per cento su ferrovia, il 28,88 per cento via acqua e meno dell'1 per cento per via aerea, con impatti negativi in termini di sicurezza stradale, efficienza e impatto ambientale. Da qui discende l'esigenza prioritaria di favorire anche gli investimenti delle imprese di autotrasporto nell'acquisizione di veicoli pesanti di ultima generazione, più evoluti sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della sicurezza;

considerato che al finanziamento del fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese (n. 17) sono destinati 30.000.000 di euro per il

2019, che compensano la decurtazione di parti importo effettuata dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 115, L. 30 dicembre 2018, n. 145);

rilevato infine che non risulta ancora trasmessa alle Camere la relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, prevista dall'articolo 1, comma 1075, della legge n. 205 del 2017, il cui termine di presentazione è scaduto il 15 settembre 2018,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo:

il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provveda alla presentazione della relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati con le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di rappresentanti dell'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche (AIGAE), dell'Associazione nazionale guide turistiche (ANGT), della Federazione italiana guide turistiche, accompagnatori ed interpreti (FEDERAGIT), delle guide turistiche italiane (GTI), dell'Associazione italiana turismo responsabile (AITR), dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS), della Federazione italiana imprese balneari (FIBA), del Sindacato italiano balneari (SIB), della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET), della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Alleanza delle cooperative italiane e di Confturismo – Confcommercio

106

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 maggio 2019.

Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di rappresentanti dell'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche (AIGAE), dell'Associazione nazionale guide turistiche (ANGT), della Federazione italiana guide turistiche, accompagnatori ed interpreti (FEDERAGIT), delle guide turistiche italiane (GTI), dell'Asso-

ciazione italiana turismo responsabile (AITR), dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS), della Federazione italiana imprese balneari (FIBA), del Sindacato italiano balneari (SIB), della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET), della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Alleanza delle cooperative italiane e di Confturismo – Confcommercio.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10 alle 13.35.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di Giuseppe Buscema, consulente del lavoro, Marco Marazza, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Universitas Mercatorum » di Roma, e Calogero Restivo, presidente dell'Associazione nuova organizzazione d'impresе per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana (N.O.I.) (*Svolgimento e conclusione*) 107

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

La seduta comincia alle 12.40.

Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.

Audizione di Giuseppe Buscema, consulente del lavoro, Marco Marazza, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Universitas Mercatorum » di Roma, e Calogero Restivo, presidente dell'Associazione nuova organizzazione d'impresе per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana (N.O.I.).

(Svolgimento e conclusione).

Davide TRIPIEDI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Giuseppe BUSCEMA, *consulente del lavoro*, Marco MARAZZA, *ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Universitas Mercatorum » di Roma*, e Calogero RESTIVO, *presidente dell'Associazione nuova organizzazione d'impresе per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana (N.O.I.)*, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Carla CANTONE (PD), Jessica COSTANZO (M5S), Antonio VISCOMI (PD) e Carlo FATUZZO (FI).

Giuseppe BUSCEMA, *consulente del lavoro*, Marco MARAZZA, *ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Universitas Mercatorum » di Roma*, e Calogero RESTIVO, *presidente dell'Associazione nuova organizzazione d'impresa per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana (N.O.I.)*, rendono ulteriori precisazioni rispetto ai quesiti posti.

Davide TRIPIEDI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 109

COMITATO DEI NOVE:

DL 35/2019: Recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Emendamenti C. 1816-A 112

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE.

La seduta comincia alle 13.05.

DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.

C. 1807 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Celeste D'ARRANDO (M5S), *relatrice*, ricorda che il provvedimento sul quale la XII Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere alla Commissioni riunite V e VI – decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto « crescita ») – presenta un contenuto articolato e complesso. Esso, infatti, si compone di 51 articoli, contenenti disposizioni rilevanti per la crescita economica del Paese.

Rileva, innanzitutto, che le disposizioni del decreto-legge che vertono su materie afferenti alla competenza della Commissione Affari sociali sono limitate. In quest'ambito, richiama l'articolo 14, che riguarda la materia del Terzo settore, in quanto modifica l'articolo 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) per inserire le associazioni con fini assistenziali tra gli enti associativi non commerciali ai fini delle imposte sui redditi. Ai sensi della predetta norma del TUIR, non si considerano commerciali le attività svolte dalle associazioni assistenziali in diretta attuazione degli scopi istituzionali e, di conseguenza, i relativi proventi non costituiscono base imponibile per l'imposta sul reddito delle società. Il comma 3 dell'articolo 148 del TUIR prevede, quindi, un regime agevolativo in favore di particolari categorie di enti non commerciali associativi, ai fini IRES, per le attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali.

Fa presente che tra gli enti coinvolti dalla modifica proposta, che ha l'effetto di non creare più l'anzidetto distinguo tra attività commerciali e non commerciali o

tra attività prevalente e attività secondaria per gli «enti assistenziali», figurano, con specifico riferimento alle competenze della XII Commissione, gli enti dell'assistenza e della previdenza complementare, come ad esempio i fondi sanitari integrativi, in ordine ai quali è in atto presso la Commissione Affari sociali lo svolgimento di un'indagine conoscitiva. In sostanza, l'articolo 14 colloca al di fuori del Codice del Terzo settore, indistintamente, tutti gli enti assistenziali garantendo loro una presunzione *ex lege* di «decommerciabilità» delle attività o prestazioni poste in essere, a prescindere se siano da considerarsi effettivamente non commerciali o se siano prevalenti o secondarie. Secondo quanto è emerso nel corso delle audizioni tenutesi finora nell'ambito della succitata indagine conoscitiva in materia di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, la disposizione di cui all'articolo 14 del provvedimento all'esame si renderebbe necessaria per ovviare al vuoto normativo creatosi dopo la riforma del Terzo settore che «sembrerebbe» aver lasciato fuori dalla disciplina del Terzo settore i fondi integrativi di derivazione negoziale, sottoposti a direzione e coordinamento o controllo di formazioni e associazioni politiche, sindacali, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o associazioni di datori di lavoro. Evidenzia come, tuttavia, l'effetto della disposizione di cui all'articolo 14 non si limiti a risolvere il vuoto normativo ma garantisca una presunzione *ex lege* di «decommerciabilità» di tutte le attività o prestazioni poste in essere. Sarebbe pertanto più opportuno un intervento limitato a includere nel Terzo settore anche gli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera *a*), del TUIR, che fa riferimento ai fondi sanitari esclusivamente di derivazione negoziale quali enti e casse aventi finalità assistenziale.

Si riserva, quindi, di proporre l'inserimento del suddetto rilievo nel parere che la Commissione delibererà sul provvedimento in oggetto.

Sempre in materia di Terzo settore, rileva che l'articolo 43 modifica alcune

disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli stessi equiparati. In particolare, sono modificati parzialmente i criteri di equiparazione ai partiti e movimenti politici previsti dalla legge per le fondazioni, le associazioni e i comitati ai fini dell'applicazione degli obblighi e delle sanzioni in materia di trasparenza, come ridefiniti dalla legge n. 3 del 2019 (comma 1, lettera *c*)), ed è esclusa l'applicabilità di alcuni criteri della suddetta equiparazione per gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale (o, nelle more, iscritti in uno dei registri previsti dalle normative di settore) nonché per le fondazioni, associazioni e comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato abbia stipulato patti, accordi o intese (comma 1, lettera *d*), e comma 2).

Per quanto concerne altre disposizioni in qualche misura afferenti a materie di competenza della Commissione Affari sociali, richiama l'articolo 39 che prevede, limitatamente al triennio 2019-2021, la possibilità per l'ANPAL (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro) di avvalersi di società *in house* già esistenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'implementazione degli strumenti necessari all'attuazione del Reddito di cittadinanza.

Più nel dettaglio, l'articolo in esame – modificando l'articolo 6, comma 8, del decreto-legge n. 4 del 2019, che attribuiva tale possibilità al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – dispone che la suddetta facoltà (vista la situazione di necessità e di urgenza) sia esercitata dall'ANPAL, previa convenzione approvata con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'implementazione, come specificato dalla Relazione illustrativa, della piattaforma informativa strutturale all'attività dei centri per l'impiego volta a consentire l'incrocio tra domanda e offerta di lavoro. Viene inoltre previsto che, per le suddette finalità, le richiamate società *in house* possono servirsi degli strumenti di acquisto e nego-

ziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. La Relazione tecnica specifica che la disposizione, di tipo ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Richiama, altresì, l'articolo 33, che interviene in materia di facoltà assunzionali delle Regioni a statuto ordinario e dei Comuni con la finalità di accrescere le facoltà assunzionali degli enti che presentino un rapporto virtuoso fra spese complessive per il personale ed entrate. La finalità perseguita dalla nuova disciplina è anche quella di favorire l'accelerazione degli investimenti pubblici, con particolare riferimento ad alcuni ambiti (mitigazione del rischio idrogeologico e ambientale, manutenzione delle scuole e delle strade, opere infrastrutturali, edilizia sanitaria e altri programmi previsti dalla legge di bilancio per il 2019).

Massimo Enrico BARONI (M5S), nel ricordare che nell'ambito dell'indagine conoscitiva in corso di svolgimento presso la Commissione Affari sociali sul tema dei fondi sanitari integrativi sta trovando conferma la problematica della defiscalizzazione del contributo a tali fondi, che peraltro in larga parte offrono prestazioni non integrative bensì sostitutive di quelle erogate dal Servizio sanitario nazionale, esprime forti perplessità sul contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge in esame. Segnala in proposito di avere presentato, insieme ad altri deputati del Movimento 5 Stelle, un emendamento presso la Commissione di merito interamente sostitutivo di tale articolo. Tale proposta emendativa si pone l'obiettivo di sanare le lacune della normativa vigente, intervenendo sul codice del Terzo settore, includendo anche gli enti di derivazione negoziale di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del TUIR.

Rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 14 determina un ingiusto vantaggio per alcuni soggetti che operano nel settore della sanità integrativa in quanto non distingue coloro che traggono un profitto dai servizi resi rispetto agli altri enti. Ricorda che la riforma del Terzo settore aveva invece come obiettivo quello

di riordinare tale ambito, escludendo gli enti a carattere commerciale, anche al fine di rispettare la normativa europea. Occorre, quindi, escludere da un regime fiscale agevolato gli enti che erogano in maniera prevalente prestazioni sulla base di corrispettivi specifici o supplementari.

Nel ricordare che in molti casi il contributo ai fondi integrativi viene trattenuto direttamente sulla busta paga dei dipendenti, rileva che la defiscalizzazione estesa a tutti i soggetti che operano nel settore, anche con attività di carattere commerciale, si traduce in una perdita di risorse che potrebbero essere destinate al Servizio sanitario nazionale. Ricorda, inoltre, che alcuni fondi, al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni, ottengono una copertura utilizzando i servizi offerti da compagnie assicurative, che per loro natura operano sulla base della ricerca di un profitto, incrementando pertanto un approccio alle politiche sanitarie basato su una logica di mercato.

Elena CARNEVALI (PD), riservandosi di approfondire i rilievi espressi dalla relatrice e dal deputato Baroni in merito al contenuto dell'articolo 14, esprime un giudizio critico su alcuni aspetti relativi all'articolo 43, comma 1, lettera c), del decreto-legge in esame.

Richiama la decisa opposizione manifestata dal suo gruppo rispetto ad alcune norme inserite nella legge n. 3 del 2019 – cosiddetta « anticorruzione » – a suo avviso strumentali e incostituzionali che, sulla base di una sorta di presunzione di « tendenza alla corruzione » nei confronti di coloro che hanno ricoperto cariche politiche, escludevano di fatto tali soggetti per dieci anni dalla possibilità di svolgere compiti direttivi negli enti del Terzo settore. Osserva che la rivolta di tali soggetti ha costretto le forze di maggioranza ad effettuare una marcia indietro che appare tuttavia ancora insufficiente. Nel segnalare che anche la documentazione predisposta dal Dossier del Servizio Studi della Camera dei deputati ha segnalato le difficoltà interpretative di alcune disposizioni, dichiara di non ritenere ragionevole una

sorta di ponderazione, introdotta con il provvedimento in esame, del possibile impatto di un soggetto che ha ricoperto incarichi elettivi basata sul numero di abitanti del comune.

Ritiene doveroso ribadire che il suo gruppo condivide pienamente l'obiettivo di assicurare la massima trasparenza delle forze politiche senza però che ciò porti a sovraccaricare gli enti del Terzo settore con vincoli eccessivi. Nel richiamare nuovamente, in conclusione, le ragioni della perdurante criticità delle norme relative al ruolo ricoperto da soggetti con esperienze elettive all'interno degli enti del Terzo settore, segnala che in tal modo si impedisce in molti casi lo svolgimento di un dovere civico sulla base di una presunzione non suffragata da alcun elemento concreto.

Marialucia LOREFICE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 28 maggio 2019.

DL 35/2019: Recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria.

Emendamenti C. 1816-A.

Il Comitato si è riunito dalle 18.55 alle 19.05.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) .	113
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di rilievi della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	118

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Alessandra Pesce.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese.

Atto n. 81.

(Rilievi alla V Commissione).

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi*).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 14 maggio 2019.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo

PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella giornata del 14 maggio scorso la relatrice, onorevole Bubisutti, ha introdotto la discussione, formulando alla rappresentante del Governo la richiesta di indicazioni più specifiche riguardo agli interventi da finanziare e alle modalità di utilizzo dei contributi. Rammenta quindi che la sottosegretaria Pesce, replicando, aveva fornito dei chiarimenti e preannunciato la trasmissione dell'indicazione degli interventi da finanziare (*vedi allegato 1*).

Ricorda altresì che la Commissione è chiamata ad esprimere i rilievi entro la giornata odierna e che, nella mattinata, la relatrice ha inviato a tutti i commissari una proposta di rilievi (*vedi allegato 2*).

Aurelia BUBISUTTI (Lega), *relatrice*, illustra la proposta di rilievi da lei predisposta nella quale, nei termini riportati in allegato, si esprime una valutazione favo-

revoles sullo schema di decreto all'esame (vedi allegato 2).

Dopo che Federico FORNARO (LeU), Maria Chiara GADDA (PD) e Maria Cristina CARETTA (FdI) hanno preannun-

ciato il voto di astensione dei rispettivi gruppi, la Commissione approva la proposta di rilievi predisposta dalla relatrice (vedi allegato 2).

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese- (Atto n. 81).

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

APPUNTO

Si fa riferimento allo schema in oggetto che ha assegnato a questa Amministrazione, in particolare:

interventi nel settore dell'irrigazione, circa 295 milioni di euro,

interventi di digitalizzazione delle amministrazioni statali (articolo 1, comma 1072, LB 2018), circa 4,2 milioni di euro;

interventi di difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche, circa 0,8 milioni di euro.

INTERVENTI NEL SETTORE DELL'IRRIGAZIONE

Al fine di chiarire il percorso che il Mipaaf ha sviluppato nella selezione degli investimenti da finanziare a carico del fondo in oggetto, si premette che, in coerenza con gli obiettivi della Direttiva Quadro sulle acque 2000/60 CEE e l'Accordo di partenariato per l'impiego dei fondi strutturali, nel dare attuazione al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 (Sottomisura 4.3. « Investimenti in infrastrutture irrigue »), si è proceduto al finanziamento di progetti concernenti investimenti in infrastrutture volti a « Incentivare l'uso efficiente delle risorse idriche e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio e resilienti al clima ».

Il Bando di selezione delle proposte progettuali della sottomisura ha visto la candidatura di 84 domande, aventi ad oggetto 125 progetti, corrispondenti a circa 1.003 milioni di euro di contributo richiesto; 65 delle 84 domande pervenute (per un totale di 95 progetti esecutivi) sono state ammesse alla fase di valutazione e assegnazione dei punteggi, sulla base di criteri di selezione orientati, tra l'altro, alla valorizzazione dell'aumento di efficienza nell'uso della risorsa, in termini di risparmio idrico potenziale reso possibile dall'investimento; all'efficacia del risparmio di acqua realizzato in corpi idrici superficiali e sotterranei; all'irrigazione collettiva, laddove gli eventi siccitosi rendono più frequente il ricorso all'irrigazione di soccorso.

Al termine della complessa procedura selettiva, sono state dichiarate idonee al sostegno 46 domande e ne sono state finanziate 19 (a causa delle limitate risorse disponibili sulla Sottomisura), per un importo pari a euro 272.769.440.

Delle restanti domande idonee, non finanziate a causa della carenza di risorse, in seguito alla decisione adottata dal Comitato di sorveglianza Programma Operativo Agricoltura 2014-2020, nella seduta del 29 ottobre 2018, sono state ammesse a sostegno a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione, secondo la chiave di riparto stabilita dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147 (80 per cento alle Regioni del Sud e 20 per cento a quelle del Centro Nord d'Italia), 11 progetti delle aree meridionali,

per un importo pari a euro 104.489.599 e 4 progetti nelle aree del Centro-Nord per un importo pari a euro 43.178.194.

Per non disperdere il grande sforzo progettuale che i Consorzi di bonifica e gli Enti irrigui hanno sostenuto anche in termini finanziari per progettare opere così complesse e attese (per partecipare al bando occorre infatti candidare progetti esecutivi), il Ministero ha chiesto risorse a valere sul Fondo in oggetto, per tutti i progetti che hanno partecipato al Bando del PSRN, ma che non sono stati finanziati neanche a carico del FSC, purché completi di tutte le autorizzazioni chieste dal Bando; l'importo richiesto è stato di circa 390 milioni di euro.

Si evidenzia che tutti i progetti sono effettivamente cantierabili e concorrerebbero efficacemente alla ripresa economica grazie alla reale possibilità di una veloce apertura dei relativi cantieri.

L'assegnazione proposta dallo schema in oggetto destinerebbe al settore circa 295 milioni di euro, non sufficienti a coprire il fabbisogno espresso; per questo l'Autorità di gestione del PSRN ha avviato i negoziati con la Commissione europea, al fine di ottenere una riprogrammazione di fondi tra le diverse misure del Programma nazionale, in modo da destinare al settore dell'irrigazione circa 100 milioni di euro aggiuntivi, con i quali finanziare le domande idonee al sostegno ma non finanziate per carenza di risorse (tutte quelle utilmente collocate in graduatoria del Centro Nord, dal momento che il ricordato scorrimento a carico del FSC ha consentito il finanziamento di tutte le domande utilmente collocate del Sud d'Italia).

La decisione, che in base allo stato di avanzamento della misura dovrebbe essere accolta, sarà adottata dalla Commissione europea nel terzo quadrimestre 2019 e consentirà di finanziare tutte le proposte progettuali idonee al sostegno che il Bando della sottomisura 4.3 ha selezionato; conseguentemente l'attuale proposta di 295 milioni di euro a carico del Fondo per il rilancio degli investimenti coprirebbe il residuo fabbisogno esecutivo espresso dal Bando della misura 4.3.

INTERVENTI DI DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI E DI DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE

Lo schema in oggetto ha assegnato a questa Amministrazione, in particolare agli interventi di cui alla lettera *h*) digitalizzazione delle amministrazioni statali (articolo 1, comma 1072, LB 2018) e alla lettera *e*) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche (articolo 1, comma 1072, LB 2018) rispettivamente per 4,2 milioni di euro e 0,8 milioni di euro previsti nello schema di DPCM di riparto del fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato rifinanziato dall'articolo 1 commi 95, 96 e 98 della legge n. 145 del 2018.

Al riguardo si rappresenta che il primo degli interventi, quello relativo alla digitalizzazione delle amministrazioni centrali, è suddiviso in due proposte progettuali la prima relativa ad un intervento di dematerializzazione degli archivi cartacei del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e conseguente attività di conservazione sostitutiva ai sensi del CAD da attuarsi mediante l'estensione dell'accordo di collaborazione, *ex* articolo 15 legge n. 241 del 1990, in essere tra il MiPAAFT e il Ministero della Difesa – Agenzia Industrie Difesa per complessivi 1,2 milioni di euro in tre anni.

Le finalità dell'intervento risiedono principalmente nell'abbattimento degli oneri che attualmente vengono corrisposti per il servizio di deposito e custodia del materiale cartaceo dell'Amministrazione (pari a euro 546.000 annui) e consentire all'amministrazione l'adozione di un sistema di gestione documentale in modalità conservazione sostitutiva ai sensi del CAD.

La seconda proposta progettuale prevede opere e adeguamento tecnologico per il potenziamento del CED (centro elaborazioni dati) del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo da attuarsi mediante direttamente dal Ministero gare su MEPA ovvero adesione a

convenzioni CONSIP per un valore complessivo di 3 milioni di euro in 3 anni.

La finalità di questo secondo intervento da realizzarsi mediante l'evoluzione architettuale delle componenti presenti attualmente nel CED MiPAAFT per traguardare, al termine del percorso, una infrastruttura di rete e di apparati di sicurezza perimetrale completamente rinnovata, nell'ottica dell'adeguamento tecnologico che assicuri connettività evoluta a supporto dei nuovi ambienti elaborativi (virtualizzazione), potenziamento delle performance, dell'affidabilità e della sicurezza nonché maggiore grado di flessibilità nel provisioning delle risorse.

Per quanto attiene all'intervento di cui alla lettera e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e

bonifiche (articolo 1, comma 1072, LB 2018) si specifica lo stesso riguarda lavori di risanamento ambientale e bonifica dell'amianto rinvenuto nella sede della società UNIRE Lab srl, società in house del MiPAAFT.

Infatti nell'ambito dell'area demaniale di Settimo Milanese in uso governativo al Mipaaf dato in uso gratuito ad UNIRE lab srl occorre bonificare le coperture dei BOX cavalli nei quali è stato rinvenuto MCA previa pulizia, asportazione del MCA, rifacimento tettoie. La realizzazione della progettazione e i lavori di bonifica sono gestiti direttamente dalla società UNIRE Lab alla quale il Ministero trasferirà le risorse previste per 0,8 milioni di euro ed il tempo previsto per la realizzazione dell'intervento si attesta in 2 anni.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81).

**PROPOSTA DI RILIEVI DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione (Agricoltura),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, secondo periodo, del Regolamento, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese (Atto n. 81), di cui all'articolo 1, commi 95, 96 e 98 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

premesso che:

l'articolo unico dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dispone, al comma 1, la ripartizione nell'arco di tempo 2019-2033 delle risorse del citato Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

il riparto del Fondo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il 31 gennaio 2019, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di propria competenza;

la proposta di riparto del Fondo – come chiarito dalla relazione governativa che accompagna l'atto – è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dalle Amministrazioni centrali dello Stato;

rilevato che al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per il periodo dal 2019 al 2033, sono stati assegnati in totale 300 milioni di euro;

preso atto della documentazione depositata dal Governo concernente le proposte di intervento per le quali sono state richieste le risorse, nella quale si precisa che:

circa 295 milioni di euro saranno destinati ad interventi nel settore dell'irrigazione e che, tenuto conto delle necessità di tale settore, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha altresì avviato i necessari negoziati in sede europea finalizzati ad una riprogrammazione di fondi tra le diverse misure del Programma di sviluppo rurale nazionale allo scopo di destinare al settore in questione risorse aggiuntive pari a circa 100 milioni di euro;

circa 0,8 milioni di euro saranno destinati ad interventi di difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche e circa 4,2 milioni di euro saranno destinati ad interventi di digitalizzazione delle amministrazioni statali; ricordato, a tale ultimo riguardo, che in occasione del parere espresso lo scorso 20 novembre 2018 sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui

all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto n. 51), la Commissione aveva formulato un rilievo con il quale richiedeva che specifiche risorse fossero destinate ai suddetti interventi;

preso infine atto dei chiarimenti forniti dal Governo nella seduta del 14 mag-

gio 2019, con i quali è stato evidenziato come tutte le richieste avanzate dal Ministero riguardino progetti cantierabili, alcuni dei quali in stato di avanzamento,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 maggio 2019.

Sergio BATTELLI, *presidente*, ricorda che l'esame è iniziato con la seduta del 13 maggio, dedicata allo svolgimento della relazione e che l'esame è poi proseguito nelle due sedute svoltesi il 14 maggio ove la relatrice ha replicato alle richieste di chiarimenti dei deputati De Luca e Pettarin riservandosi, peraltro, di fornire ulteriori chiarimenti in altra seduta.

Ricorda, altresì, che, come convenuto in sede di ufficio di presidenza, il parere dovrà essere reso dalla Commissione nel corso della seduta odierna.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, in merito alla richiesta di chiarimenti sull'articolo 37 del deputato De Luca, ritiene che esprimere un parere contrario sulla disposizione significherebbe precorrere i tempi, dal momento che si attendono ancora le risposte della Commissione europea alle osservazioni inviate dal Governo italiano. In tal senso, osserva che, se la Commissione europea si determinasse per la compatibilità del contributo con le regole del mercato interno, un pronunciamento della XIV Commissione in senso diverso si rivelerebbe, a suo avviso, del tutto inopportuno.

In merito al rilievo della deputata Rosini, ricorda che l'articolo 8 estende le detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. In particolare, esso estende i benefici previsti all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-

legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, anche agli immobili situati nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Ricorda che, ai sensi di tale classificazione, la Zona 1 è considerata la zona più pericolosa, con un'altra probabilità che capiti un forte terremoto; la Zona 2 è una zona in cui forti terremoti sono possibili; la Zona 3 è una zona in cui i forti terremoti sono meno probabili rispetto alle zone 1 e 2, mentre la Zona 4 è la zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa. Le zone sono state individuate secondo i criteri definiti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006.

Osserva che i benefici richiamati consistono nelle detrazioni per le spese di rafforzamento antisismico nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici, anche con variazione volumetrica rispetto a quella preesistente, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dal termine lavori, alla successiva alienazione dell'immobile. Segnala che, in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi, ovvero ad altri soggetti privati, esclusi gli istituti di credito e intermediari finanziari. Ricorda inoltre che la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo e viene concessa per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Sottolinea che si tratta dunque dell'estensione di un regime fiscale di favore che non può essere considerato di per sé un aiuto di Stato – perché non destinato a una determinata impresa o a un determinato prodotto, esulando quindi dalle competenze della Commissione.

Piero DE LUCA (PD) ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata nel fornire alcuni chiarimenti che tuttavia non ritiene sufficienti a dissipare le sue perplessità sulla questione riguardante l'Alitalia. A suo avviso, peraltro un eventuale parere della Commissione che sollevasse la questione presso la Commissione di merito

non significherebbe affatto precorre i tempi come osservato dalla relatrice. Ripercorre brevemente la vicenda riguardante l'Alitalia e sottolinea che la concessione ad essa di un prestito in assenza di un piano industriale espone al rischio che questo possa essere valutato come un aiuto di Stato e apra alla possibilità che gli organi dell'Unione europea dispongano la sua restituzione e condannino il nostro Paese per infrazione alla normativa comunitaria. Ricorda infatti che i soggetti eroganti sono tenuti ad attendere il giudizio della Commissione europea prima di effettuare l'erogazione degli aiuti, perché agendo diversamente quell'erogazione potrebbe essere illegittima e valuta che l'assenza del predetto piano industriale renda probabile che l'intervento in questione venga considerato un aiuto di Stato non consentito. Ritiene quindi che il Governo stia impiegando risorse pubbliche senza una chiara e legittima linea politica e metta a repentaglio il bilancio dello Stato, considerate le citate conseguenze economiche. Chiede infine alla relatrice di rendere note le osservazioni, cui ella ha fatto riferimento in sede di replica, che il Governo italiano avrebbe trasmesso a suo tempo alla Commissione europea.

Guido Germano PETTARIN (FI) rimane perplesso su come si possono considerare coerenti le disposizioni all'esame con le condizioni economiche del Paese i cui dati fondamentali sono ormai noti già dall'inizio di questa primavera. Per quanto attiene più direttamente ai profili di competenza della Commissione, ritiene che debbano essere maggiormente approfonditi gli aspetti che riguardano una possibile violazione della normativa dell'Unione europea in relazione a quanto stabilito nel decreto-legge in materia di rimborsi ai risparmiatori truffati e al prestito a favore di Alitalia, aspetti sui quali ritiene esservi notevoli criticità e per i quali chiede alla relatrice se vi sia la possibilità di ottenere ulteriori chiarimenti.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ringrazia la relatrice per i chiarimenti che

ha fornito ma che rispondono soltanto ad una delle richieste da lei avanzate nella seduta precedente, non essendo stato fornito l'approfondimento relativo alle ristrutturazioni e restauri degli edifici in aree sismiche. Ritiene infatti che la tutela paesaggistica sia un valore fondamentale, riconosciuto peraltro dall'Unione europea, che passa anche attraverso la minimizzazione del rischio che antichi borghi, o comunque vecchie costruzioni, possano essere rase al suolo, a fini di ricostruzione, invece che ristrutturati, con il conseguente *vulnus* culturale e paesaggistico che ne deriverebbe.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, in replica al deputato De Luca ricorda che le citate osservazioni sono state trasmesse alla Commissione europea dal Governo precedente e sono relative al vecchio prestito del 2017 e non a quello previsto nel provvedimento all'esame.

Piero DE LUCA (PD) precisa che la questione è di non poco momento, trattandosi di impegni finanziari a valere su risorse pubbliche per un miliardo di euro. Rileva, peraltro, come si evinca con chiarezza, da quanto dichiarato dalla relatrice, che l'attuale Governo non abbia presentato osservazioni alla Commissione europea, mentre il precedente Governo Gentiloni si è premurato di farlo, rispettando quindi le procedure previste in questo caso dalla normativa europea. Sottolinea inoltre che si tratta di due questioni ben differenti: mentre il precedente Governo ha erogato una somma a titolo di prestito, che prevede un corrispettivo pagamento di interessi, l'attuale Governo probabilmente si appresterebbe ad erogare denaro a titolo di capitale di rischio, abbonando quindi gli interessi e diventando azionista di un'azienda senza che, per il momento, vi sia l'autorizzazione dell'Unione europea. Osserva infatti che il Governo non ha per il momento dichiarato come verranno utilizzate le risorse impiegate, e ribadisce altresì che manca del tutto un piano industriale per Alitalia. In tal senso, chiede di sapere se il Governo intenda rilanciare

la compagnia aerea, ovvero se veda con favore l'entrata in gioco di Autostrade S.p.A. oppure di Ferrovie dello Stato o, ancora, mantenga in serbo altre ipotesi e se tutto ciò sia coerente con il rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e concorrenza. Ribadisce quindi che, senza le adeguate spiegazioni del Governo su come intenda utilizzare le risorse in oggetto, a parte il mancato rispetto per gli italiani in relazione alla dissipazione di risorse pubbliche, è impossibile per la Commissione esprimere un parere che non rilevi una violazione delle norme europee. Conclude chiedendosi se la maggioranza è consapevole di tutto ciò oppure se è del tutto priva di interesse per questi profili.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato*).

Guido Germano PETTARIN (FI) osserva che il decreto all'esame sia caratterizzato da un contenuto particolarmente eterogeneo, che, nella sua insufficienza, presenta tuttavia anche elementi condivisibili, pur affrontati, a suo avviso, in modo tecnicamente errato. Rileva, inoltre, che, relativamente alle tematiche connesse alle competenze della XIV Commissione, il provvedimento suscita molte perplessità e fa intravedere notevoli rischi. Annuncia quindi che il suo gruppo si esprimerà con un voto di astensione e auspica, anche alla luce dei recentissimi risultati delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, che una nuova maggioranza di centro-destra possa essere possibile cosa che, ritiene, assicurerebbe peraltro una maggiore e più efficace competenza tecnico-legislativa.

Giuseppina OCCHIONERO (LeU) richiamando alcune osservazioni dei deputati De Luca e Pettarin, annuncia il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice. Sottolinea, inoltre, che la trasformazione delle risorse a favore di Alitalia, da somme erogate a titolo di prestito a somme impiegate a titolo capitale di rischio, comporterebbe un *vulnus* all'inte-

grità delle casse dello Stato, visti i rischi economici che ne conseguirebbero.

Piero DE LUCA (PD) ribadisce le perplessità e le preoccupazioni che ha già avuto modo di esprimere relativamente a quanto disposto con l'articolo 37 del provvedimento in titolo con il quale se, da un lato, si provvede, di fatto, ad un esborso di 1 miliardo di euro di risorse pubbliche senza che vi siano effettive tutele per la continuità aziendale e per i livelli occupazionali di Alitalia, dal momento che non c'è il minimo piano industriale, dall'altro, si espone il Paese ad un rischio economico assai rilevante come risultato di una probabile procedura di infrazione da parte dell'Unione europea e conseguente condanna. Crede che sarebbe doveroso per la Commissione rendere un parere alla Commissione competente nel merito che espliciti l'esistenza di talune criticità nel provvedimento all'esame che ne mettono in dubbio il rispetto della normativa dell'Unione europea: ritiene quindi che sia necessario fare un passo indietro e inserire un adeguato riferimento nella proposta di

parere, anche al fine di evitare un danno all'intero Paese e ad Alitalia.

Per tali motivi, anche a tutela degli interessi italiani, annuncia che il gruppo Partito democratico non parteciperà alla votazione.

Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), annuncia il suo voto di astensione motivato dal fatto che non si prevede nessun richiamo all'importanza di tutelare, efficacemente, e rispettare il paesaggio, un valore affermato anche dalla normativa dell'Unione europea, favorendo politiche di ristrutturazione piuttosto che di demolizione e ricostruzione degli immobili siti nelle aree sismiche

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.45.

ALLEGATO

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi (C. 1807 Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1807 Governo, di conversione in legge del DL 34/2019 recante: « Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi »;

considerato che l'articolo 5, in materia di rientro dei cervelli, precisa – mediante una novella al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 – che il regime fiscale agevolativo per i lavoratori impatriati si applica nel rispetto della disciplina generale degli aiuti *de minimis*, contenuta nel regolamento (UE) n. 1407/2013, nonché nel rispetto di quella specifica, stabilita nel regolamento (UE) n. 717/2014, sugli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

rilevato che l'articolo 9, relativo al trattamento fiscale di strumenti finanziari convertibili, è volto ad adeguare l'ordinamento italiano alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, al fine di rispondere alle criticità sollevate dalla Commissione europea nell'ambito dell'indagine da questa avviata relativamente alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 22-*bis*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

considerato che l'articolo 21 estende la disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cosiddetta « legge nuova Sabatini » anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma societaria,

impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un programma di investimento, precisando, al comma 3, il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

rilevato che l'articolo 26, che reca disposizioni a sostegno della ricerca e dello sviluppo per sostenere l'economia circolare, richiama espressamente il rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;

tenuto conto che l'articolo 29, volto a novellare il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, al fine di agevolare le imprese di più recente costituzione, richiama espressamente il rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato;

considerato che l'articolo 31 in materia di tutela dei marchi storici, dispone che i contributi erogati a valere sul nuovo Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale saranno effettuati a condizioni di mercato, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione recante gli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio (2014/C 19/04);

considerato che l'articolo 35, che interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, prevede che, per gli aiuti di Stato e gli aiuti *de minimis* contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato la registrazione degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o

gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, esaurisce gli obblighi di pubblicazione sopra illustrati per associazioni ed imprese, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito *internet* o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza;

considerato che l'articolo 36 dispone la proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 del termine per l'adeguamento ai requisiti di attivo delle banche popolari, in ragione della pendenza di un giudizio davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea;

considerato, con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 37, che il finanziamento concesso ad Alitalia è stato notificato alla Commissione europea nel gennaio 2018, in adempimento dell'obbligo di notifica previsto dalle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato,

e che il 23 aprile 2018 la Commissione europea ha comunicato di avere aperto un'indagine approfondita per valutare l'eventuale violazione della normativa sugli aiuti di Stato e che il Governo italiano, il 25 maggio 2018, ha argomentato come tale intervento non costituisca un aiuto di Stato e che, in ogni caso, sarebbe da considerare un aiuto al salvataggio dell'impresa compatibile con il regime previsto ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, senza ulteriori azioni da parte della Commissione europea;

considerato che l'articolo 49 prevede un credito d'imposta per la partecipazione delle piccole e medie imprese a fiere internazionali, al comma 3, precisa che tale credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti *de minimis*, con specifico riferimento anche al settore agricolo, della pesca e dell'acquacoltura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Sen. Erika Stefani
(*Svolgimento e conclusione*) 126

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del vicepresidente Davide GARIGLIO.

La seduta comincia alle 11.05.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Sen. Erika Stefani.

(Svolgimento e conclusione).

Davide GARIGLIO, *presidente*, avverte che l'audizione sarà trasmessa anche attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Dà quindi la parola alla Ministra Stefani.

Erika STEFANI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Pietro NAVARRA (PD) e Antonio FEDERICO (M5S), nonché i senatori Bianca Laura GRANATO (M5S), Daniele MANCA (PD),

Erica RIVOLTA (L-SP-PSd'Az), Roberta TOFFANIN (FI-BP), e Francesco MOL-LAME (M5S).

La seduta, sospesa alle 12, è ripresa alle 12.05.

Erika STEFANI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Davide GARIGLIO, *presidente*, ringrazia la Ministra Stefani e dichiara conclusa l'audizione.

Intervengono con ulteriori richieste di chiarimenti i senatori Daniele MANCA (PD), Bianca Laura GRANATO (M5S) e Tiziana Carmela Rosaria DRAGO (M5S) nonché il deputato Ugo PAROLO (Lega).

Erika STEFANI, *Ministra per gli affari regionali e le autonomie*, rende ulteriori chiarimenti.

La seduta termina alle 12.45.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento (<i>Esame e rinvio</i>)	127
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Vodafone Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento.

(Esame e rinvio).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sull'organizzazione dei lavori del Comitato, su cui intervengono il senatore Adolfo URSO (FdI) e i deputati Elio VITO (FI) e Antonio ZENARO (M5S).

Il senatore Claudio FAZZONE, *relatore*, svolge una relazione sullo schema di regolamento in esame sulla quale interviene Lorenzo GUERINI, *presidente*.

Dopo un ulteriore intervento del senatore Claudio FAZZONE, *relatore*, Lorenzo GUERINI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame dello schema di regolamento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 15.05.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Vodafone Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Romano RIGHETTI, *Direttore External Affairs*, del dottor Corradino CORRADI, *Responsabile ICT Security* e del dottor Fabio ORTOLANI, *Responsabile Security Operations di Vodafone Italia*.

Romano RIGHETTI, *Direttore External Affairs di Vodafone Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Lorenzo GUE-

RINI, *presidente*, il deputato Elio VITO (FI), il senatore Adolfo URSO (FdI) e il deputato Antonio ZENNARO (M5S), ai quali rispondono, fornendo ulteriori chiarimenti e precisazioni, il dottor Romano RIGHETTI, *Direttore External Affairs*, il dottor Corradino CORRADI, *Responsabile ICT Security*, e il dottor Fabio ORTOLANI,

Responsabile Security Operations di Vodafone Italia.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato gli intervenuti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	129
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti	129

Martedì 28 maggio 2019. – Presidenza del presidente Sergio PUGLIA.

La seduta comincia alle 11.42.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il PRESIDENTE avverte che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, con contestuale registrazione audio, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione, che saranno oggetto di registrazione, potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sulla *web TV* della Camera.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.

Audizione del Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato la dottoressa Laterza per la sua disponi-

bilità a partecipare ai lavori della Commissione, ricorda che è chiamata, in questa sede, a fornire il suo autorevole contributo sul tema delle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali. Si tratta di attività patrimoniali che superano i 250 miliardi di euro, di cui più di 80 sono gestite dalle « casse » previdenziali e assistenziali private. Questi investimenti attendono da tempo la definizione di una cornice regolatoria che armonizzi alcuni comportamenti, nel rispetto dell'autonomia degli enti. È anche a questo fine che oggi viene ascoltata la Corte dei conti, che esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l'efficacia, e riferisce annualmente al Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 5, decreto legislativo 509 del 1994.

Il presidente LATERZA riassume in premessa il ruolo della Corte dei conti nell'ambito del sistema di controllo cui la normativa vigente assoggetta le casse previdenziali dei professionisti. Evidenzia poi i diversi aspetti tra loro connessi relativi al tema oggetto dell'audizione. Il primo afferisce alla ricerca di un punto di equilibrio tra una disciplina unitaria e omogenea degli investimenti, che garantisca impieghi realizzati con la necessaria competenza e prudenza e il perseguimento della

redditività del patrimonio. Un altro aspetto afferisce alla concreta disciplina degli investimenti e ai limiti qualitativi e quantitativi cui gli stessi dovranno essere assoggettati. Inoltre, sottolinea la necessità di garantire alle casse il permanere di ambiti di autonomia insiti nella natura di soggetti privati voluta dal legislatore e ribadita dalla Corte costituzionale. Anche questi elementi di complessità potrebbero aver determinato l'infruttuoso decorrere della previsione contenuta nel decreto-legge n. 98 del 2011 che affida a un regolamento ministeriale la definizione della disciplina in materia di investimenti delle casse. In questo quadro si inseriscono anche gli interventi di politica legislativa volti a incentivare gli enti privati di previdenza ad effettuare investimenti qualificati nell'economia reale. Al riguardo la Corte sottolinea come obiettivo primario dei gestori debba essere quello di garantire la sostenibilità del sistema pensionistico. Alla luce delle considerazioni effettuate afferma che si rende ormai necessaria l'adozione del regolamento, che attui i principi e i criteri di sana e prudente gestione finanziaria stabiliti dal legislatore. A questo proposito condivide quanto rilevato dal Presidente della Covip nella recente audizione del 7 maggio a proposito del fatto che le casse risultano essere oggi gli unici investitori istituzionali affrancati da una regolamentazione unitaria in materia di investimenti. In attesa dell'approvazione del regolamento le casse si sono comunque dotate di norme proprie sul processo di attuazione della politica di investimento e, tuttavia, tale disciplina non è cogente ed è stata rielaborata in maniera diversificata da ciascuno degli enti sulla base di scelte riconducibili alla loro autonomia. La rilevata frammentazione e diversificazione di strumenti e documenti della politica di investimento si riflette sugli assetti regolamentari e organizzativi con conseguenti rischi di incongruenza e duplicazione dei contenuti ed incertezze in termini di ordine gerarchico e di rapporti con le amministrazioni vigilanti. Tali considerazioni sono state rilevate anche dalla Covip secondo cui le varie misure adottate

dagli enti non consentono di costruire un quadro normativo vincolante e unitario. Evidenzia inoltre che proprio nelle interrelazioni tra l'attività della Corte dei conti e quella della Covip sussistono margini per interventi migliorativi. La Corte non è infatti destinataria delle segnalazioni derivanti dalle attività di controllo svolte dalla Covip, che è tenuta a riferire esclusivamente ai Ministeri, mentre è di tutta evidenza come la stessa Corte dei conti potrebbe ben giovare nell'esercizio dei propri compiti delle competenze tecniche altamente specialistiche del predetto organismo.

Il presidente LATERZA passa poi all'esposizione delle norme contenute nello schema di regolamento delegato dall'articolo 14 del decreto-legge n. 98 del 2011, con riferimento al dettaglio degli investimenti e delle operazioni consentite, ai relativi limiti prudenziali, al documento sulla politica di investimento, alla disciplina della gestione indiretta, alla gestione dei conflitti di interessi, nonché alla disciplina della banca depositaria. Con riferimento ai risultati dell'attività di controllo svolta dalla Corte, presenta due tabelle in cui vengono dettagliati per ciascun ente gli investimenti mobiliari e immobiliari a valori di bilancio e i risultati dei bilanci tecnici con i quali vengono fatte previsioni sulla sostenibilità economica e patrimoniale degli enti stessi. Dai dati presentati emergono saldi previdenziali generalmente positivi, con patrimoni in aumento. In contrasto con tale andamento, cita il caso dell'Inpgi per il quale, nell'ultimo referto della Corte relativo all'esercizio 2017, sono stati riscontrati notevoli peggioramenti dei risultati patrimoniali abbinati al saldo negativo tra contribuzioni e prestazioni previdenziali erogate. L'avanzo economico è stato supportato fino al 2016 da plusvalenze derivanti dagli apporti ai fondi immobiliari o dalle vendite di immobili le quali, tuttavia, sono destinate ad esaurirsi. In un'altra gestione esaminata di recente (Enpapi) sono invece emerse problematiche di carattere gestionale che sono oggetto di accertamenti condotti dall'autorità

giudiziaria e tuttavia non hanno compromesso la sostenibilità economica dell'ente. Infine, in linea generale, sottolinea le criticità che riguardano l'ammontare dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In conclusione, ribadisce la necessità di pervenire all'adozione di regole chiare nella materia degli investimenti delle casse che garantiscano un livello elevato di protezione e sicurezza degli iscritti, futuri beneficiari delle prestazioni pensionistiche, tenendo presente la natura privatistica degli enti e quella peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio.

Il PRESIDENTE ringrazia la dottoressa Laterza e sottolinea che ci si trova di fronte a cambiamenti nel mondo del lavoro che si riflettono nella gestione previdenziale. Evidenzia il ruolo cruciale del rapporto fra contributi e prestazioni e fa presente che la Commissione intende raccogliere i suggerimenti riferiti al miglior assetto istituzionale di vigilanza rappresentati dalla Corte.

Interviene il senatore SICLARI (FI-BP) che chiede chiarimenti sulle tempistiche della vigilanza e sul fatto che la stessa venga effettuata su base continuativa.

Il presidente LATERZA replica facendo presente che i bilanci vengono inviati alla Corte dei conti di norma dopo l'approvazione ministeriale e da quel momento prendono avvio i sei mesi a disposizione della Corte per l'approvazione del referto. Sottolinea, inoltre, che i controlli sono anche di natura concomitante e che l'ente viene seguito durante tutto il corso dell'esercizio.

L'onorevole DI SARNO (M5S) chiede chiarimenti sul tema delle politiche messe in atto dalle casse con riferimento alla contribuzione da parte dei giovani e delle fasce deboli.

Risponde il consigliere D'AMICO, il quale fa presente che esistono dei casi in

cui è prevista una differenziazione delle aliquote per specifiche categorie di contribuenti.

Sul tema interviene anche il consigliere PADULA ricordando l'articolo 10-bis del decreto-legge n. 76 del 2013, ai sensi del quale le casse possono effettuare risparmi di spesa al fine di destinare risorse aggiuntive all'ingresso dei giovani professionisti nel mercato del lavoro delle professioni e di sostenere i redditi dei professionisti nelle fasi di crisi economica.

Il senatore FAZZOLARI (FdI) domanda alla Corte dei conti se è possibile esprimere un giudizio sulla correttezza della gestione dell'Inpgi e sulla redditività del fondo immobiliare. Avanza inoltre dei dubbi sulla tempistica e sulle modalità con le quali è stato attuato dalla cassa dei giornalisti dipendenti il passaggio dal sistema retributivo al contributivo. Aggiunge che la crisi del saldo previdenziale era già conclamata nel 2013 ed è stata coperta con le operazioni di conferimento al fondo immobiliare ritardando i tempi della riforma partita nel 2017.

Il consigliere BUSA replica affermando che il tipo di controlli effettuati dalla Corte dei conti non consente di esprimere valutazioni sulla correttezza della gestione. Rappresenta che, prima del 2017, il saldo negativo della gestione previdenziale non emergeva perché di anno in anno l'apporto di immobili al fondo ha determinato delle plusvalenze. Fa presente che il rendimento netto del fondo immobiliare è stato nel 2017 pari allo 0,6 per cento. La riforma ha previsto che sino al 31 dicembre 2016 si applichi ancora il retributivo mentre, a partire dal 1° gennaio 2017, si applica il contributivo. Il sistema Inpgi non è quindi equiparato al sistema generale e l'auspicio della Corte è che lo sia.

Il consigliere PADULA ricorda che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, in caso di disavanzo economico-finanziario di un ente gestore, rilevato dai rendiconti annuali e confer-

mato anche dal bilancio tecnico attuariale, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nonché con gli ulteriori ministeri competenti, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione. Ai fini di tali provvedimenti, la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti.

Il presidente LATERZA sottolinea che la locuzione « disavanzo economico-finan-

ziario » non è ulteriormente specificata dalla normativa e, pertanto, la citata segnalazione è caratterizzata da un certo grado di discrezionalità.

L'onorevole BARELLI (FI) chiede se vi sono altre situazioni di criticità oltre alla cassa dei giornalisti.

Il presidente LATERZA fa presente che fino al 2015-2016 la cassa dei geometri (Cipag) aveva evidenziato delle problematiche e, tuttavia, evidenzia che nel 2017 esistono dei sensibili segnali di ripresa.

Il PRESIDENTE ringrazia la delegazione della Corte dei conti, ricorda che l'Inpgi sarà ascoltata nella prossima seduta del 4 giugno e dichiara chiusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle 13.04.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione del Direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Alessandro Bratti	133
Comunicazioni del Presidente	134
Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi	134

Martedì 28 maggio 2019. — Presidenza del presidente Stefano VIGNAROLI.

La seduta comincia alle 8.55.

Sulla pubblicità dei lavori.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione *streaming* sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Alessandro Bratti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del Direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), onorevole Alessandro Bratti, accompagnato dal Direttore del centro nazionale per la caratterizza-

zione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa, ingegner Maurizio Ferla.

Alessandro BRATTI, *Direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, e Maurizio FERLA, *Direttore del centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa (Ispra)*, svolgono relazioni.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Chiara BRAGA (PD), Antonio DEL MONACO (M5S), i senatori Pietro LOREFICE (M5S), Paola NUGNES (M5S), nonché Stefano VIGNAROLI, *presidente*.

Alessandro BRATTI, *Direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)*, e Maurizio FERLA, *Direttore del centro nazionale per la caratterizzazione ambientale e la protezione della fascia costiera e l'oceanografia operativa (Ispra)*, rispondono ai quesiti posti.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta per consentire lo svolgimento della riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 10.10.

Comunicazioni del Presidente.

Stefano VIGNAROLI, *presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione appena svoltasi ha convenuto che le missioni in Campania e in Calabria, pre-

viste rispettivamente dal 29 al 30 maggio e dal 3 al 6 giugno prossimi, avranno luogo in altra data.

La seduta termina alle 10.15.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.50 alle 10.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV Camera e 3^a e 4^a Senato)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Gen. Enzo Vecciarelli e del Comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze (COI), Amm. Sq. Giuseppe Cavo Dragone, nell'ambito dell'esame della Deliberazione Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2019, adottata il 23 aprile 2019 (Doc. XXV, n. 2) e della Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita al periodo 1° ottobre-31 dicembre 2018, anche al fine della relativa proroga per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2019, deliberata dal Consiglio dei ministri il 23 aprile 2019 (Doc. XXVI, n. 2)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IV)

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	4
Modifiche al codice penale militare di pace, concernenti la definizione del reato militare nonché la disciplina e la procedibilità di alcune fattispecie di reato militare. C. 1242 Cirielli e C. 1402 Aresta (<i>Esame e rinvio</i>)	4

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (XI e XIII)

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sul fenomeno del cosiddetto « caporalato » in agricoltura.	
Audizione di rappresentanti di INPS e INAIL (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	12

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Tommaso Edoardo Frosini, Professore di diritto pubblico comparato e diritto costituzionale presso l'Università « Suor Orsola Benincasa » di Napoli, nell'ambito all'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura »	13
--	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di Elisabetta Rampelli, Presidente Nazionale dell'Unione Italiana Forense, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge costituzionale C. 14 di iniziativa popolare, recante « Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura »	14
---	----

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. Emendamenti C. 875-A e abb. (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Emendamenti C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	14
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea; b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso. C. 1679, approvata dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	14
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	31
DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	17
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere della relatrice</i>)	32
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	34

II Giustizia**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	36
--	----

IV Difesa**ATTI DEL GOVERNO:**

Sulla pubblicità dei lavori	39
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2019 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma. Atto n. 83 (<i>Esame e rinvio</i>)	39
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	42
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sullo stato del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze armate (<i>Deliberazione di una proroga del termine e di variazione del programma</i>)	42
Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	42

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE CONSULTIVA:**

Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo. C. 875 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	44

SEDE CONSULTIVA:

DL 35/2019: Misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. C. 1816-A Governo (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti</i>)	47
--	----

VI Finanze

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2019. Atto n. 84 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	60
---	----

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura. Esame C. 478 Piccoli Nardelli, C. 1410 Belotti, C. 1516 Mollicone, C. 1614 Frassinetti e C. 1686 Casciello	62
--	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	63
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi favorevoli</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del programma per l'utilizzazione delle risorse del Fondo per la tutela del patrimonio culturale, per gli anni 2019 e 2020. Atto n. 85 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>) .	65
--	----

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011. C. 1678 sen. Petrocelli, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	69
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo in materia di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; <i>b)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 2007. C. 1679 sen. Petrocelli, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	70

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI:

Audizione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, sulle iniziative assunte dal Dicastero in materia di qualità dell'aria, anche con riguardo all'impatto ambientale e alle emissioni dello stabilimento ex ILVA di Taranto (<i>Seguito dello svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	73
---	----

DELIBERAZIONI DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81. Rilievi alla V Commissione (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) .	74
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti</i>) .	76
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione depositata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare</i>)	83
ALLEGATO 3 (<i>Rilievi deliberati dalla Commissione</i>)	86

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

5-00536 De Menech: Sicurezza della viabilità della strada provinciale 422 del Cansiglio ..	87
--	----

<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i>	93
5-01210 Marino: Valutazione costi e benefici del progetto di velocizzazione della tratta San Gavino-Sassari-Olbia	88
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i>	94
5-01298 Marco Di Maio: Misure per garantire la qualità del servizio ferroviario sulla tratta Ancona-Milano e per l'utenza pendolare di Faenza	88
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i>	95
5-02006 Boschi: Nascita della società FSTechnology e depauperamento economico e delle conoscenze del gruppo FS	88
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i>	96
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>)	89
<i>ALLEGATO 5 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo)</i>	97
<i>ALLEGATO 6 (Deliberazione di rilievi approvata)</i>	104
SEDE REFERENTE:	
Differimento dell'efficacia dell'obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. C. 1822 Fogliani (<i>Esame e rinvio</i>)	91
X Attività produttive, commercio e turismo	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni nell'ambito dell'esame in sede referente del disegno di legge C. 1698, recante Delega al Governo in materia di turismo, di rappresentanti dell'Associazione italiana guide ambientali escursionistiche (AIGAE), dell'Associazione nazionale guide turistiche (ANGT), della Federazione italiana guide turistiche, accompagnatori ed interpreti (FEDERAGIT), delle guide turistiche italiane (GTI), dell'Associazione italiana turismo responsabile (AITR), dell'Associazione nazionale lavoratori stagionali (ANLS), della Federazione italiana imprese balneari (FIBA), del Sindacato italiano balneari (SIB), della Federazione italiana associazioni imprese viaggi e turismo (FIAVET), della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Confederazione nazionale dell'artigianato e della piccola e media impresa (CNA), di Alleanza delle cooperative italiane e di Confturismo – Confcommercio	106
XI Lavoro pubblico e privato	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul riordino del sistema della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, nella prospettiva di una maggiore efficacia delle azioni di contrasto al lavoro irregolare e all'evasione contributiva.	
Audizione di Giuseppe Buscema, consulente del lavoro, Marco Marazza, ordinario di diritto del lavoro presso l'Università degli studi « Universitas Mercatorum » di Roma, e Calogero Restivo, presidente dell'Associazione nuova organizzazione d'impresе per lo sviluppo dell'imprenditoria italiana (N.O.I.) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	107
XII Affari sociali	
SEDE CONSULTIVA:	
DL 34/2019: Recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	109

COMITATO DEI NOVE:

DL 35/2019: Recante misure emergenziali per il servizio sanitario della regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria. Emendamenti C. 1816-A	112
---	-----

XIII Agricoltura

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per il rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e lo sviluppo del Paese. Atto n. 81 (Rilievi alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi</i>) .	113
ALLEGATO 1 (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	115
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di rilievi della relatrice approvata dalla Commissione</i>)	118

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi. C. 1807 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	120
ALLEGATO (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	124
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del « regionalismo differenziato » ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.	
Audizione della Ministra per gli affari regionali e le autonomie, Sen. Erika Stefani (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	126

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di uno schema di regolamento (<i>Esame e rinvio</i>)	127
--	-----

AUDIZIONI:

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007, di Vodafone Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	127
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Sulla pubblicità dei lavori	129
Seguito dell'indagine conoscitiva sulle politiche di investimento e spesa dei fondi pensione e delle casse professionali.	
Audizione del Presidente della Sezione di controllo sugli enti della Corte dei conti	129

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ILLECITI AMBIENTALI AD ESSE CORRELATI

Sulla pubblicità dei lavori	133
Audizione del Direttore generale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), Alessandro Bratti	133
Comunicazioni del Presidente	134
Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi	134

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

